

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

222° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 31 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni riunite**

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

Organismi bicamerali

RAI-TV *Pag.* 408

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

VENERDÌ 31 OTTOBRE 1997

60^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le finanze Castellani e Marongiu, per i lavori pubblici Bargone, per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato e per il tesoro Giarda e Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE**(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 8.92, 8.70, 8.91, 8.50, 8.19, 8.18, 8.6, 8.48, 8.71, 8.87, 8.51, 8.20, 8.14, 8.17, 8.21, 8.90, 8.80, 8.68, 8.31, 8.16, 8.56, 8.40 e 8.39.

I rispettivi presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti: 8.60, 8.86, 8.52, 8.22, 8.13, 8.72, 8.47, 8.34, 8.33, 8.46, 8.85, 8.73, 8.61, 8.12, 8.23, 8.49, 8.45, 8.32, 8.53, 8.83, 8.25, 8.75, 8.63, 8.10, 8.11, 8.84, 8.74, 8.62, 8.24, 8.58, 8.36, 8.9, 8.64, 8.82, 8.76, 8.26, 8.27, 8.7, 8.65, 8.77, 8.81, 8.59, 8.44, 8.35, 8.8, 8.28, 8.66, 8.78, 8.88, 8.15, 8.29, 8.67, 8.79, 8.89, 8.3, 8.54, 8.42, 8.38, 8.55, 8.41, 8.37, 8.69, 8.4 e 8.5.

Si procede alle votazioni dei singoli emendamenti.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso contrario, sono respinti gli emendamenti 8.60 e 8.86, come pure gli emendamenti 8.52, 8.22, 8.13 e 8.72 di identico contenuto.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso contrario, sono respinti con unica votazione gli emendamenti 8.47 e 8.34, di identico contenuto, come pure gli emendamenti 8.33 e 8.46, parimenti di identico contenuto.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 8.85, 8.73, 8.61, 8.12 e 8.23, di identico contenuto, mentre sono respinti gli emendamenti 8.49, 8.45, 8.32 e 8.53 con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti con unica votazione gli emendamenti 8.83, 8.25, 8.75, 8.63 e 8.10, di identico contenuto, come pure gli emendamenti 8.11, 8.84, 8.74, 8.62 e 8.24, anch'essi di identico contenuto.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 8.58 e 8.36 di identico contenuto, come pure gli emendamenti 8.9, 8.64, 8.82, 8.76 e 8.26; del pari sono respinti gli emendamenti 8.27, 8.7, 8.65, 8.77 e 8.81, anch'essi di identico contenuto.

Dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo, che ha espresso avviso favorevole, sono approvati gli emendamenti 8.59, 8.44 e 8.35, di identico contenuto; viceversa sono respinti gli emendamenti 8.8, 8.28, 8.66, 8.78 e 8.88, nei confronti dei quali avevano espresso avviso contrario all'approvazione sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE invita i presentatori degli emendamenti 8.15, 8.29, 8.67, 8.79 e 8.89 a ritirarli e trasformarli in un unico ordine del giorno.

Dopo che il Governo ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere tale eventuale ordine del giorno come raccomandazione, gli emendamenti sono ritirati.

Dopo che il RELATORE e il GOVERNO hanno espresso avviso contrario all'approvazione, l'emendamento 8.3 è respinto; viceversa gli emendamenti 8.54, 8.42 e 8.38 (di identico contenuto) dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo, (che esprime, a sua volta, avviso favorevole), posti separatamente ai voti sono approvati.

Il RELATORE esprime contrarietà all'emendamento 8.55, giacchè determinerebbe una perdita di gettito ed in senso conforme si esprime il sottosegretario CASTELLANI. Posto ai voti esso è respinto, come pure gli emendamenti 8.41 e 8.37, nei confronti dei quali era intervenuto per dichiarazione di voto favorevole il senatore VEGAS, manifestando perplessità sulla tesi secondo la quale vi sarebbe una perdita di gettito.

Il RELATORE invita i proponenti dell'emendamento 8.69 a ritirarlo. Il rappresentante del GOVERNO è del medesimo avviso, auspicando un approfondimento per l'Assemblea. I proponenti ritirano quindi l'emendamento.

Il senatore FIRRARELLO dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 8.4, nei confronti del quale il senatore AMORENA sottolinea l'ampiezza del fenomeno del lavoro «nero» nel settore del gioco del lotto.

Il RELATORE propone il ritiro di questo emendamento, qualora risultasse un ampio consenso sull'emendamento 8.5. In senso adesivo alla proposta, interviene il senatore BONAVITA che si dichiara comunque disponibile al ritiro, qualora il Governo presentasse una proposta costruttiva in Assemblea.

I senatori VALENTINO, CURTO, PACE, MARRI e PELLICINI sottoscrivono l'emendamento 8.5.

Il senatore MORANDO chiede al Governo di esprimere la sua posizione nei confronti dell'annoso problema che coinvolge la categoria dei tabaccai.

Il senatore FIRRARELLO aggiunge la firma all'emendamento 8.5, come pure i senatori BATTAFARANO, CADDEO, VENTUCCI, TAROLLI e DE MARTINO.

Il sottosegretario CASTELLANI si dichiara favorevole al contenuto dell'emendamento, e ne auspica comunque un impatto più morbido e maggiormente diluito nel tempo.

Il senatore FERRANTE fa presente che da fin troppo tempo si sente parlare di una diluizione temporale.

I senatori Athos DE LUCA, CRESCENZIO, MONTAGNA, POLIDORO e BUCCIARELLI sottoscrivono l'emendamento, come pure i senatori BONATESTA, BARBIERI, MORO, AMORENA e PACE. In senso favorevole all'approvazione dell'emendamento 8.5 si dichiara il senatore GIARETTA, come pure la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, la quale auspica tuttavia un differimento temporale del termine del 1 marzo 1998.

Il senatore BONAVITA ritira l'emendamento 8.4.

Posto ai voti, l'emendamento 8.5 è poi approvato dalle Commissioni riunite.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8; gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3 sono dichiarati preclusi in ragione dell'approvazione dell'emendamento 8.5.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso contrario all'approvazione dell'emendamento 8.0.4, il senatore TAROLLI invita il Governo a regolamentare il problema e il senatore AMORENA sottolinea la necessità di risolverlo a livello locale, senza una disciplina legislativa nazionale.

Posto ai voti tale emendamento è respinto.

Si procede da ultimo all'esame dell'emendamento 8.0.1, che è sottoscritto anche dai senatori BONATESTA, VALENTINO, CURTO, PACE, MARRI e PELLICINI.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirarlo, giacchè in modo più appropriato il problema è oggetto di studio da tempo di un apposito comitato ristretto.

Il senatore MORO non accoglie l'argomentazione, giacchè i lavori del citato comitato ristretto procedono troppo a rilento e con analoga motivazione anche i senatori D'ALÌ, MAZZUCA POGGIOLINI e BONAVITA sottoscrivono l'emendamento.

In senso ad esso contrario intervengono i senatori MARINO, GUBERT, come pure FERRANTE e FIRRARELLO, argomentando questi ultimi con l'improprietà tecnica di incidere in questa sede su delicatissime norme del codice penale.

La senatrice BUCCIARELLI invita a ritirare l'emendamento e ipotizza la formulazione di un ordine del giorno, favorevole al quale si dichiara il senatore GIARETTA.

Il PRESIDENTE ricorda che il comitato ristretto non ha ancora potuto iniziare i suoi lavori a causa delle mancate designazioni di tutti i Gruppi: pertanto, stigmatizzata tale lentezza ed auspica un sollecito avvio dei lavori di quel comitato, affinchè possa con serenità e approfondimento lavorare sul delicato problema delle case da gioco.

L'emendamento è quindi ritirato.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno invitato i proponenti a ritirare gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6 e dopo che i proponenti hanno insistito per la votazione, tali emendamenti sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE dà lettura degli emendamenti che sono da intendersi inammissibili, e precisamente 9.9, 9.10, 9.11, 9.23, 9.25 e 9.26.

Dopo che il proponente ha rinunciato ad illustrarlo, è respinto, con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del governo, l'emendamento 9.1

Il senatore VENTUCCI illustra gli emendamenti 9.2 e 9.4, in materia di diritti doganali e corresponsione di interessi ai contribuenti.

Dopo che il RELATORE ha espresso avviso contrario, il sottosegretario MARONGIU ne auspica il ritiro, affinché sia dato modo di approfondire il problema sollevato, non del tutto privo di fondamento.

Gli emendamenti 9.2 e 9.4 sono ritirati, come pure l'emendamento 9.6.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 9.7, nei confronti del quale esprimono avviso contrario per difetto di copertura il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO; pertanto, l'emendamento 9.7 è respinto, come pure l'emendamento 9.8.

Il PRESIDENTE avverte che sono da intendersi preclusi in ragione della precedente votazione sul comma aggiuntivo dopo il comma 4 gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.27, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.24.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, gli emendamenti: 10.6, 10.7, 10.5, 10.3, 10.1, 10.8, 10.9, 10.10, 10.2, 10.11, 10.12, 10.13, 10.42, 10.15, 10.19, 10.14, 10.18, 10.17, 10.20, 10.23, 10.22, 10.25, 10.24, 10.27, 10.28, 10.29, 10.33, 10.73, 10.39, 10.41, 10.45, 10.43, 10.49, 10.50, 10.52, 10.55, 10.62, 10.64, 10.70, 10.72, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.0.4.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso contrario, sono respinti gli emendamenti 10.77, 10.74, 10.100, 10.79 e 10.4.

Dopo che il RELATORE e il GOVERNO hanno espresso avviso contrario all'emendamento 10.16 intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori BONATESTA, D'ALÌ, GUBERT e MORO.

Il relatore auspica il ritiro dell'emendamento ed in senso conforme si esprime il rappresentante del Governo. Tale emendamento è ritirato dai proponenti.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso favorevole, l'emendamento 10.21, è approvato.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso contrario, l'emendamento 10.26, è respinto, come pure l'emendamento 10.30, nei confronti del quale, tuttavia, il senatore D'ALÌ si era dichiarato favorevole al pari del senatore BONATESTA.

Similmente respinti sono gli emendamenti 10.31, 10.32 e 10.75.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso avviso contrario all'emendamento 10.78, intervengono in senso favorevole i senatori D'ALÌ, BONAVIDA, PACE e MARRI.

Il relatore MORANDO preannuncia la presentazione in Aula di un emendamento all'articolo 30 che in larga misura va nella direzione auspicata dai firmatari dell'emendamento.

L'emendamento è infine ritirato dai proponenti.

Sull'emendamento 10.54, sottoscritto anche dai senatori BONATESTA, MARRI, PACE, TAROLLI e MUNGARI interviene in senso ad esso favorevole il senatore AMORENA.

In senso contrario intervengono i senatori ALBERTINI e POLIDORO, mentre il senatore GUBERT ne auspica l'approvazione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER invita a riflettere approfonditamente prima del voto ed il rappresentante del GOVERNO ne auspica il ritiro con riserva di ripresentazione in Aula.

Posto ai voti tale emendamento è, anche dopo controprova, respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 10.80 e 10.34.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, viene accolto l'emendamento 10.35.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, vengono quindi respinti gli emendamenti 10.37 e 10.36.

Dopo che il senatore GIARETTA ha ritirato l'emendamento 10.38, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 10.40, accogliendo l'invito

del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, i quali peraltro avevano espresso parere favorevole solo sulla prima parte dell'emendamento.

Sull'emendamento 10.44, il RELATORE si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario CASTELLANI esprime parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori GUBERT e MORO, l'emendamento viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI posto ai voti, viene respinto l'emendamento 10.48.

Accogliendo l'invio del RELATORE, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira gli emendamenti 10.46 e 10.47.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 10.51, 10.53, 10.56 e 10.57.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 10.58 accogliendo un invito in tal senso del sottosegretario CASTELLANI, ai fini di un approfondimento della questione.

Analogamente la senatrice THALER ritira gli emendamenti 10.60 e 10.61.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 10.59, 10.63, 10.65, 10.67 e 10.66.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, il senatore AMORENA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.68, finalizzato ad affidare ai concessionari le funzioni svolte dall'ufficio del registro per tutti gli atti relativi ai beni immobili.

Posto ai voti l'emendamento 10.68 viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 10.69.

Analogamente con quanto dichiarato sull'emendamento 10.40, il RELATORE e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.71, limitatamente alla prima parte dello stesso.

Preso atto di tale dichiarazione, il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 10.71.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 10.0.1.

Il relatore MARINI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.2 a condizione che esso sia modificato sostituendo alla lettera b) le parole: «31 maggio 1998» con le altre: «28 febbraio 1998».

Il sottosegretario CASTELLANI concorda con il parere espresso dal relatore, specificando peraltro che con tale emendamento non si introduce alcuna norma di sanatoria, bensì si interviene esclusivamente sui termini entro i quali effettuare il versamento in questione.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore MARINO e un'ulteriore specificazione del sottosegretario CASTELLANI, su richiesta del senatore FERRANTE, l'emendamento 10.0.2, nel testo modificato, viene approvato con l'aggiunta della firma del senatore GUBERT.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 10.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 e dichiara inammissibili gli emendamenti 11.18, 11.17, 11.7, 11.28, 11.1, 11.37, 11.6, 11.48, 11.43, 11.38, 11.96, 11.79, 11.99, 11.102 e 11.113.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.106, finalizzato a sopprimere il comma 17 dell'articolo. Tale comma, infatti, prolungando a cinque anni il periodo di copertura della garanzia che i contribuenti debbono versare a fronte della richiesta del rimborso, appare particolarmente iniquo, in quanto addossa ai contribuenti l'inefficienza dell'Amministrazione finanziaria. Illustra quindi l'emendamento soppressivo del comma 23, contestando il privilegio assegnato al Ministero dei beni culturali nel «prenotare» le entrate derivanti dal gioco del lotto. In conclusione, fa presente che l'emendamento 11.99, dichiarato inammissibile, è finalizzato ad equiparare, dal punto di vista del risarcimento, le vittime della mafia a coloro che hanno subito effetti invalidanti o lesioni dall'attività degli agenti addetti alle scorte.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 11.93, finalizzato a rendere più agevole la riscossione dei contributi associativi degli iscritti alle Camere di commercio a carico degli operatori economici. Rinuncia quindi ad illustrare i rimanenti emendamenti da lui presentati all'articolo 11.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 11.3 finalizzato a uniformare il termine per la liquidazione e il versamento di alcune imposte.

Il presidente ANGIUS avverte che si danno per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 11.14.

Il sottosegretario CASTELLANI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 11.13, facendo presente che la materia è oggetto di uno specifico approfondimento da parte del Governo.

Prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, il senatore ROSSI ritira gli emendamenti 11.13, 11.15, 11.16 e 11.27. Il senatore Rossi ritira poi l'emendamento 11.19.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.100, finalizzato a ripristinare chiarezza circa le informazioni che la cartella esattoriale deve necessariamente recare.

Posto ai voti tale emendamento viene respinto.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.25, 11.62, 11.26, 11.2, 11.24 e 11.46.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, l'emendamento 11.64 viene approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, l'emendamento 11.63 viene respinto.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 11.59.

Sull'emendamento 11.9, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, interviene il senatore ROSSI il quale richiama l'attenzione delle Commissioni sulla opportunità di esonerare il Club Alpino Italiano e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dal pagamento del canone radio dovuto, specificando che anche gli emendamenti 11.8, 11.12 e 11.10 e 11.11 hanno la stessa finalità.

Discutendo congiuntamente tali emendamenti, intervengono i senatori TAROLLI, THALER AUSSERHOFER e GUBERT in senso favorevole e RIPAMONTI e GIARETTA i quali, pur condividendo lo spirito della proposta emendativa, non ritengono condivisibile la copertura dei maggiori oneri.

Dopo un ulteriore intervento dei senatori MANFREDI e FERRANTE, i quali sollecitano i presentatori a riformulare la clausola di copertu-

ra degli emendamenti in esame, il senatore ROSSI ne propone l'accantonamento.

Gli emendamenti 11.9, 11.8, 11.12, 11.10 e 11.11 vengono quindi accantonati.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.101 soppressivo dei commi 14, 15 e 16. Ritiene infatti che il Governo, nel prorogare la convenzione con la RAI in materia di riscossione del canone, abbia surrettiziamente operato anche una sanatoria, visto che la convenzione era già scaduta da un anno.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 11.101.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 11.31 e 11.49, sul quale aveva aggiunto la firma il senatore TAROLLI.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 11.104 e 11.105 – di analogo contenuto quest'ultimo all'emendamento 11.50.

Sull'emendamento 11.106, il relatore MARINI si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario MARONGIU, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento soppressivo del comma 17, fa presente che il Governo ha inteso omogeneizzare la durata della garanzia da versare per chiedere il rimborso con il periodo assegnato all'Amministrazione finanziaria per svolgere l'accertamento. D'altro canto, il Governo è impegnato a definire le modalità della compensazione tra debito e credito tributario, ragion per cui l'intera materia dei rimborsi dovrebbe via via perdere di importanza.

Il senatore GUBERT aggiunge la firma all'emendamento 11.106, mentre la senatrice THALER AUSSERHOFER, prendendo atto di quanto dichiarato dal sottosegretario Marongiu, ritiene inopportuno prolungare il periodo della garanzia da due a cinque anni.

Posti conseguentemente ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, gli emendamenti 11.106, 11.58 e 11.32, di analogo contenuto, vengono respinti.

L'emendamento 11.112 viene così riformulato dal sottosegretario CASTELLANI: «I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» (11.112 n.t.).

Con il parere favorevole del relatore MARINI, e dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore D'ALÌ, l'emendamento 11.112 (n.t.) viene approvato.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, i senatori D'ALÌ e GIARETTA ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 11.95 e 11.84.

Sull'emendamento 11.41, dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, interviene il senatore BONAVITA il quale fa presente che l'istituzione del totalizzatore nazionale unico presso l'UNIRE consentirà di separare nettamente le responsabilità di chi gestisce il settore delle scommesse alle corse dei cavalli e chi deve controllare tale settore.

Il sottosegretario MARONGIU comunica che è ormai in via di conclusione la redazione del regolamento delegato di riordino di tutta la materia e che quindi il totalizzatore unico sta per essere istituito.

Prendendo atto della dichiarazione del Rappresentante del Governo il senatore BONAVITA ritira l'emendamento 11.41.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 11.70.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 11.72, 11.76, 11.29, 11.61 e 11.44.

Sull'emendamento 11.75, il RELATORE e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario.

Su tale emendamento, finalizzato a destinare una quota dei proventi del CONI a interventi relativi al contrasto delle pratiche del *doping*, intervengono i senatori GUBERT e TIRELLI annunciando voto favorevole, e i senatori MAZZUCA POGGIOLINI e POLIDORO, i quali, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, invitano i presentatori a ritirarlo e riformularlo in maniera più adeguata.

Dopo la dichiarazione del sottosegretario CASTELLANI che assicura l'impegno del Governo ad intervenire su tale questione, il senatore CURTO ritira l'emendamento 11.75.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 11.92, giudicando pleonastico specificare che tra le aree più carenti dal punto di vista delle infrastrutture sportive debbano essere ricomprese anche le zone montane.

I senatori ROSSI, MANFREDI, MORO e TAROLLI aggiungono la firma all'emendamento in esame, mentre il relatore MORANDO annuncia il proprio voto contrario, ritenendo superflua la specificazione recata dall'emendamento.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 11.92, 11.86, 11.51 e 11.71, di contenuto analogo, vengono respinti.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, viene quindi respinto l'emendamento 11.30, al quale il senatore GUBERT aveva aggiunto la sua firma.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 11.68 e 11.60.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, il senatore TIRELLI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.4, finalizzato ad introdurre i corsi di psicomotricità nelle scuole elementari e materne.

Su tale emendamento aggiungono la firma i senatori MANFREDI, BONATESTA, CURTO, MARRI e PACE.

Dopo un intervento del presidente ANGIUS, che invita i presentatori a riformularlo, l'emendamento viene momentaneamente accantonato.

Sull'emendamento 11.52, sul quale esprime parere contrario il RELATORE, il senatore TAROLLI aggiunge la firma raccomandandone l'approvazione, specificando che le risorse attualmente destinate dal CO-NI alle attività dei settori giovanili risultano pressochè nulle.

Intervengono a favore di tale emendamento sottolineandone il valore, i senatori TIRELLI e CURTO che vi aggiungono la firma unitamente ai senatori AMORENA, THALER AUSSERHOFER, MAGLIOCCHETTI, BUCCIERO, CASTELLANI Carla, MARRI, PACE e MUNGARI.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BONATESTA, intervengono i senatori MAZZUCA POGGIOLINI, che dichiara il proprio voto contrario e il relatore MORANDO, a giudizio del quale l'emendamento potrebbe essere accolto a condizione di modificare la percentuale dei proventi.

Dopo un intervento dei senatori MANFREDI e POLIDORO, che invitano i presentatori a modificare l'emendamento, il relatore MORANDO ribadisce la proposta di modifica dell'emendamento, finalizzata a sostituire nell'emendamento 11.52 le parole: «destinare il 35 per cento» con le altre: «destinare almeno il 5 per cento».

Su questa proposta del relatore MORANDO, il sottosegretario CASTELLANI si rimette alle Commissioni, mentre il relatore MARINI esprime parere contrario.

Posto ai voti il subemendamento 11.52/1 viene approvato. Successivamente le Commissioni accolgono l'emendamento 11.52 nel testo modificato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MARRI, viene respinto l'emendamento 11.77.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti viene poi respinto l'emendamento 11.5, dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori TIRELLI, GUBERT e MANFREDI.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, viene quindi approvato l'emendamento 11.34.

Sull'emendamento 11.69, soppressivo del comma 22, relativo all'accettazione delle scommesse sulle corse dei levrieri, il RELATORE propone di discutere preliminarmente l'emendamento 11.36, che riformula lo stesso comma 22.

Il sottosegretario CASTELLANI, invece, esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi del comma 22, mentre invita al ritiro dell'emendamento 11.36.

Su specifica richiesta del relatore MORANDO, il sottosegretario CASTELLANI assicura l'impegno del Governo a tener conto dell'emendamento 11.36, che consente la raccolta delle scommesse anche fuori dei cinodromi, per predisporre una modifica del testo per l'Assemblea.

Prendendo atto della dichiarazione del Rappresentante del Governo, vengono quindi ritirati tutti gli emendamenti riferiti al comma 22.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 11.108, dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e GUBERT.

Sull'emendamento 11.54 il sottosegretario CASTELLANI invita i presentatori al ritiro.

Dopo che il senatore CURTO ha aggiunto la propria firma e il senatore MORO ha annunciato il proprio voto contrario, le Commissioni respingono l'emendamento 11.54.

Non accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, il senatore VEGAS insiste per la votazione dell'emenda-

mento 11.109 che, con l'aggiunta delle firme anche dei senatori MANFREDI e CURTO, viene respinto.

Il senatore ANGIUS sottolinea la delicatezza dell'emendamento 11.99, che, pur inammissibile, potrebbe essere riformulato per l'Assemblea in relazione alle motivazioni ampiamente condivisibili.

Accogliendo l'invito del sottosegretario CASTELLANI, il senatore D'ALÌ preannuncia una riformulazione dell'emendamento 11.99.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, vengono poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 11.80 e 11.39.

Sull'emendamento 11.97, il RELATORE si rimette al parere del Governo mentre il sottosegretario CASTELLANI invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore POLIDORO fa presente che l'emendamento 11.90 reca una formulazione parzialmente diversa degli emendamenti 11.97, 11.93, 11.82, 11.47, 11.56, 11.73, 11.65 e 11.67, ricomprendendo tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale oltre che quelle rappresentative dell'artigianato anche quelle rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi.

Dopo questa specificazione, i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti da ultimo enumerati e aggiungono la firma all'emendamento 11.90 unitamente ai senatori CRESCENZIO, VIVIANI e FERRANTE.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 11.90.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene quindi respinto l'emendamento 11.81, di contenuto identico agli emendamenti 11.74, 11.66, 11.45, 11.3, 11.91 e 11.98.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 11.83, 11.111, 11.89 e 11.35 di identico contenuto, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 11.57, sul quale avevano espresso parere contrario il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO.

Le Commissioni accolgono quindi congiuntamente gli emendamenti 11.55 e 11.94, di identico contenuto, sul quale avevano espresso parere favorevole il RELATORE e il sottosegretario CASTELLANI.

Dopo l'espressione favorevole del RELATORE, sull'emendamento 11.33, interviene il senatore VEGAS, il quale giudica un vero e proprio

trucco contabile l'emendamento proposto dal Governo. Rileva inoltre che l'assenza di quantificazione dei maggiori oneri e il riferimento esplicito alle modifiche da apportare allo stato di previsione del Ministero delle finanze avrebbero dovuto consigliare la dichiarazione di inammissibilità dello stesso. Dichiaro quindi il proprio voto contrario.

Il presidente ANGIUS fa presente al senatore Vegas che l'emendamento non comporta alcun onere aggiuntivo, trattandosi di una mera regolazione contabile che non incide sui saldi.

Posto ai voti, l'emendamento 11.33 è accolto.

Il senatore VEGAS ribadisce i propri rilievi circa i criteri di valutazione di inammissibilità degli emendamenti.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 11.40 e 11.42.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI viene accolto l'emendamento 11.88.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, inizierà invece alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13,45.

61^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO*

Intervengono il ministro della funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le finanze Castellani, per la difesa Brutti e per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Egli ricorda altresì che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 12.1, 12.11, 12.3 e 12.4 nonché gli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4 nonché – limitatamente ai commi 6, 7 e 9 – l'emendamento 12.0.6.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 12.10 con il quale si intende sopprimere il comma 1 dell'articolo 12. Egli fa presente che il sistema degli incentivi a favore dei funzionari dell'amministrazione finanziaria si giustifica solo laddove, a seguito di un accertamento, si sia verificato un *quid pluris* rispetto al reddito presunto. Non si vede pertanto perchè dovrebbe essere prevista a favore dell'amministrazione una percentuale sulle risorse recuperate mediante la vendita di immobili.

Il senatore Vegas illustra altresì gli emendamenti aggiuntivi 12.0.5 e 12.0.6, intesi rispettivamente a sopprimere la delega al Governo prevista dalla legge n. 662 del 1996 per la riforma del sistema tributario – il cui semplice esercizio da parte dell'Esecutivo sta creando deleteri effetti di panico tra gli operatori economici – e a favorire lo sviluppo dell'economia attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale.

Il senatore FIGURELLI illustra gli emendamenti 12.5 e 12.6. Egli fa presente che con tali proposte emendative, che recepiscono peraltro la formulazione già adottata dal comma 100 dell'articolo 1 della legge di razionalizzazione della finanza pubblica dello scorso anno, si intende salvaguardare la partecipazione sia del Parlamento che delle rappresentanze dei militari, al processo di riorganizzazione del Corpo della Guardia di finanza, ed anche ad evitare una disparità di trattamento che si verrebbe a creare con quanto previsto per la polizia di Stato ed il Corpo della Guardia forestale.

Il presidente COVIELLO annuncia che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.7, 12.9, 12.2, 12.8, 12.0.7 e 12.0.2.

Gli emendamenti 12.10 e 12.7, posti ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 12.9, sul quale il parere del Relatore e del Governo è contrario, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto

favorevole del senatore VEGAS e contraria del senatore MORO, non è accolto.

Il sottosegretario Pierluigi CASTELLANI, rispondendo a richieste di chiarimenti dei senatori Marino e Ferrante sull'emendamento 12.2, fa presente che tale proposta intende ridurre ai soli aspetti relativi alla struttura organizzativa, la portata della riorganizzazione operata con decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, riservando ad una delega legislativa, prevista dall'emendamento inteso ad inserire un articolo aggiuntivo, la riforma dell'ordinamento dell'arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. In tale prospettiva, egli ritiene che il senatore Figurelli potrebbe ritirare gli emendamenti 12.5 e 12.6.

Il senatore FIGURELLI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, chiede che i suoi emendamenti siano accantonati al fine di valutarne la riproposizione in sede di esame degli emendamenti aggiunti all'articolo 12.

Dopo che il relatore MARINI ha espresso parere favorevole, l'emendamento 12.2, posto ai voti, è accolto.

Il relatore MARINI esprime parere contrario sull'emendamento 12.8.

Si associa il sottosegretario Pierluigi CASTELLANI, il quale rileva che l'emendamento appare pleonastico, essendo sottinteso che la Guardia di finanza debba assicurare omogeneità di servizio amministrativo e di controllo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore AMORENA, nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 12.8, rileva come questo non sia affatto superfluo, dal momento che i controlli della Guardia di finanza sulle imprese e gli operatori economici dell'Italia Nord-orientale sono frequenti e puntigliosi fino a rivestire aspetti persecutori, cosa che non si può certo dire per le regioni del Mezzogiorno.

Il senatore MORO aggiunge anch'egli la propria firma all'emendamento 12.8 e rileva che, mentre in Sicilia vi sono circa 5000 militari della Guardia di finanza contro 210.000 imprese registrate, nel Friuli-Venezia Giulia il rapporto è di 2.600 a 78.000, una sproporzione che non può certamente essere giustificata con il fatto che il Friuli-Venezia Giulia è una regione frontaliere data la progressiva tendenza alla soppressione dei controlli doganali.

Il senatore GUBERT fa presente che la presentazione dell'emendamento 12.8 è stata determinata dalla consapevolezza della situazione descritta dal senatore Moro, la cui causa va individuata nella soppressione di gran parte delle dogane, a seguito della quale il personale addetto è stato reimpiegato, per motivi evidentemente estranei alla funzionalità del

servizio, nelle province dove le barriere doganali stesse erano situate. La necessità di non tenere inoccupato tale personale, evidentemente sproporzionato alle esigenze obiettive, ha comportato un ingiustificato incremento dei controlli sugli operatori economici locali.

L'emendamento 12.8, posto ai voti, non è accolto.

Il relatore MARINI, concordi i presentatori, propone una riformulazione dell'emendamento 12.0.7, con la quale si intende estendere al Corpo della Guardia di finanza la delega legislativa al Governo per il nuovo ordinamento dell'arma dei Carabinieri.

Il sottosegretario BRUTTI ritiene che, ove la commissione ritenga necessario esplicitare il coinvolgimento delle rappresentanze del personale nella procedura prevista dalla delega legislativa, questo potrebbe essere fatto inserendo l'obbligo di sentire le rappresentanze prima della trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi; egli osserva peraltro come tale esplicita formalizzazione del ruolo delle rappresentanze, pur essendo certamente già prevista dal comma 100 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, presti il fianco a numerose perplessità.

Dopo interventi contrari all'emendamento proposto del senatore GUBERT, che sottolinea la sua perplessità sull'istituto della delega legislativa, e del senatore AMORENA, il quale ritiene che i termini della proposta riorganizzazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza non siano tali da risolvere i gravi problemi di coordinamento delle forze di polizia sia tra di loro che con le varie branche dell'Esecutivo, esprimono invece un parere favorevole il senatore PALUMBO che rileva come la proposta di delega vada nella direzione dell'emendamento 12.0.2 da lui presentato, e del senatore VEGAS.

Dopo un intervento del senatore MORO, il quale ritiene che l'emendamento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per estraneità all'oggetto del disegno di legge, il senatore FERRANTE sottolinea la necessità di precisare i termini della delega al fine di evitare di incorrere anche in censure di carattere costituzionale.

Il sottosegretario BRUTTI, accogliendo l'osservazione del senatore Ferrante, propone di accantonare l'esame dell'emendamento in modo da consentirne una puntuale riformulazione.

Viene ritirato l'emendamento 12.0.5.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame dell'articolo 13.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 13.4 e 13.2 sono inammissibili. Egli fa presente altresì che i presentatori rinunciano ad il-

lustrare gli emendamenti 13.1, 13.10 e 13.11, mentre il presentatore ha ritirato l'emendamento 13.3.

Il relatore MARINI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 presentato dal Governo.

Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore VEGAS e favorevole del senatore ALBERTINI, l'emendamento 13.1, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 13.10, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non è accolto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, l'emendamento 13.11, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non è accolto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame dell'articolo 14, ricordando che gli emendamenti 14.23, 14.2, 14.22, 14.39, 14.77, 14.46, 14.48, 14.3 e 14.52 sono inammissibili.

Il PRESIDENTE fa altresì presente che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 14.43, 14.12, 14.49, 14.82, 14.47, 14.13, 14.9, 14.38, 14.81, 14.51, 14.15, 14.40, 14.50, 14.16, 14.14, 14.91, 14.37, 14.80, 14.79, 14.76, 14.36, 14.92, 14.4, 14.90, 14.53, 14.54, 14.93, 14.18, 14.17, 14.75, 14.24, 14.78, 14.55, 14.25, 14.6, 14.19, 14.31, 14.56, 14.73, 14.5, 14.68, 14.69, 14.70, 14.74, 14.60, 14.20, 14.21, 14.26, 14.89, 14.29, 14.35, 14.67, 14.88, 14.57, 14.58, 14.87, 14.64, 14.65, 14.66, 14.44, 14.63, 14.1, 14.41, 14.27, 14.86, 14.28, 14.62, 14.42, 14.8, 14.59, 14.85, 14.7, 14.61, 14.33, 14.34, 14.30, 14.10, 14.11, 14.72, 14.71, 14.32, 14.45, 14.84, 14.83, 14.94 e 14.95.

Il relatore MORANDO, nell'esprimere il proprio parere sull'emendamento 14.43 del senatore Gubert, osserva come questo emendamento, così come tutti gli altri emendamenti diretti a salvaguardare la specifica autonomia prevista dagli ordinamenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, appaiono ricompresi nella più organica formulazione prevista dall'emendamento 14.32 della senatrice Thaler Ausserhofer, purchè questo emendamento sia integrato con un riferimento alla regione Valle d'Aosta.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Poichè la senatrice THALER AUSSERHOFER accetta di modificare l'emendamento 14.32 secondo le indicazioni del relatore, i senatori GUBERT, MORO, DONDEYNAZ, TAROLLI e Carla CASTELLANI aggiungono la propria firma all'emendamento 14.32 e annunciano il ritiro degli altri emendamenti intesi a salvaguardare le specifiche competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

È altresì ritirato l'emendamento 14.12.

Il relatore MORANDO si dichiara contrario all'emendamento 14.49, rilevando che l'andamento della spesa per l'acquisizione di beni e di servizi risulta tuttora crescente, ciò che ne giustifica pienamente una razionalizzazione.

Concorda il rappresentante del Governo.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

La senatrice Carla CASTELLANI aggiunge la propria firma all'emendamento 14.2 ritenendo inopportuno che l'assegnazione degli obiettivi di risparmio gravi allo stesso modo su tutte le aziende sanitarie, senza tener conto di quelle che già da tempo hanno attivato un processo virtuoso di riduzione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi.

Concorda il senatore TAROLLI.

Il relatore MORANDO, nel dichiararsi favorevole all'emendamento, ritiene che il secondo periodo possa essere soppresso in quanto appare pleonastico fare riferimento agli obiettivi di tutela della salute pubblica che sono previsti da normative certamente non modificate dall'articolo 14.

Il senatore ALBERTINI, nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 14.82, ritiene necessario votarlo nella sua integrità, poichè appare necessario specificare che la riduzione della spesa non può avvenire a scapito degli obiettivi di tutela della salute.

Aggiungono altresì la loro firma i senatori AMORENA e GUBERT.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, pur concordando con il Relatore circa la superfluità del secondo periodo, esprime parere favorevole sull'emendamento nel suo complesso.

L'emendamento è quindi accolto dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 14.47, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non è accolto.

L'emendamento 14.13 è ritirato dai presentatori.

Su proposta del Relatore, il quale rileva l'inopportunità di un riferimento alla natura oggettiva delle cause dell'inadempienza che creerebbe un inutile contenzioso, il senatore MARINO ritira l'emendamento 14.38.

Gli emendamenti 14.81 e 14.51, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 14.15, ritenendo che il riferimento alla Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo n. 281 del 1997 consenta un opportuno coinvolgimento dei comuni nel processo di quantificazione delle sanzioni.

Concorda il rappresentante del Governo.

Il senatore GUBERT annuncia voto contrario, ritenendo che il coinvolgimento dei comuni sia in contrasto con la competenza delle regioni in materia di programmazione sanitaria.

Dopo un intervento del Relatore, il quale invita il senatore Gubert a non sottovalutare la gravità del contenzioso politico in atto circa il ruolo dei comuni nel sistema sanitario, l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 14.40 e 14.50 risultano assorbiti.

L'emendamento 14.16 e l'emendamento 14.14 sono ritirati dal presentatore.

Il RELATORE e il Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.91, cui il senatore Marino aggiunge la propria firma.

Dopo dichiarazione di voto contraria della senatrice Carla CASTELLANI, l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Su richiesta del relatore, i presentatori ritirano gli emendamenti 14.37 e 14.80.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, gli emendamenti 14.79 e 14.76, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 14.36 risulta assorbito a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 14.91.

L'emendamento 14.92, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Governo, è accolto.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 14.4.

L'emendamento 14.90, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non è accolto.

L'emendamento 14.53, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo – che sottolinea come sia già

prevista un'adeguata finalizzazione di risorse per la prevenzione sanitaria - non è accolto.

L'emendamento 14.54, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Dopo che il Relatore e il Rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, l'emendamento 14.93 è ritirato dai presentatori.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 14.18, 14.17 e 14.75.

Gli emendamenti 14.24, 14.78 e 14.55, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 14.25, sul quale il parere del Relatore e del Governo è contrario, posto ai voti, con una dichiarazione di voto favorevole del senatore Tarolli, non è accolto.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 14.6.

L'emendamento 14.19 è ritirato.

L'emendamento 14.31, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Governo, è accolto.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 14.56, sul quale il parere del Relatore e del Governo è contrario.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, l'emendamento 14.73, posto ai voti con dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Carla CASTELLANI e VEGAS, non è accolto.

L'emendamento 14.5 è ritirato.

Gli emendamenti 14.68, 14.69, 14.70, 14.74 e 14.60, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 14.20, osservando come la sua approvazione creerebbe insormontabili problemi per la realizzazione del controllo di spesa cui è finalizzato il comma 5.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con il relatore, rilevando che oltre tutto l'emendamento non fa alcun riferimento all'accreditamento della struttura privata.

Il senatore GUBERT, nel dichiararsi disponibile a modificare l'emendamento, cui aggiunge la sua firma, accogliendo l'osservazione del Rappresentante del Governo, insiste comunque per la sua votazione, rilevandone le finalità di tutela della libertà di scelta dei cittadini.

Il senatore AMORENA esprime perplessità sull'emendamento in questione, osservando che già oggi si verificano gravi problemi per assicurare il rimborso delle prestazioni tra le diverse aziende sanitarie locali.

La senatrice BERNASCONI dichiara il voto contrario della Sinistra democratica sull'emendamento 14.20 rilevando come esso sconvolga l'impianto del comma 5.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 14.21, 14.26, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

Il relatore MORANDO si dichiara contrario all'emendamento 14.89, manifestando peraltro la propria disponibilità ad accoglierne una riformulazione che ne limitasse la portata al solo secondo periodo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI ritiene che anche la formulazione proposta dal relatore non debba essere accolta, dal momento che la normativa vigente già consente alle regioni di avvalersi di organizzazioni o agenzie specializzate esterne.

L'emendamento è quindi ritirato dai presentatori.

È altresì ritirato l'emendamento 14.29.

Gli emendamenti 14.35, 14.67 e 14.88, quest'ultimo identico all'emendamento 14.57, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 14.58 e 14.87, rilevando come questo finirebbe per creare una sorta di sovrapposizione tra controllori e controllati.

Concorda il Rappresentante del Governo.

Gli emendamenti, posti ai voti, non sono accolti.

È altresì respinto l'emendamento 14.64, sul quale il parere del Relatore e del Rappresentante del Governo è contrario.

Sull'emendamento 14.65 il RELATORE si rimette al parere delle Commissioni riunite.

L'emendamento, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto.

L'emendamento 14.66 risulta quindi precluso.

Dopo che il sottosegretario BETTONI BRANDANI ha fornito chiarimenti in ordine all'interpretazione della lettera *b*) del comma 6, precisando che l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici deve essere riferita all'ambito locale, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 14.44.

Gli emendamenti 14.63 e 14.1, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

Su proposta del Relatore l'emendamento 14.41 è ritirato dai presentatori.

Gli emendamenti 14.27 e 14.86, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 14.28, sul quale il parere del Relatore e del Governo è contrario, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Tarolli, non è accolto.

L'emendamento 14.62, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non è accolto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 14.42, sul quale il parere del Relatore e del Governo è contrario, posto ai voti, non è accolto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 14.8 e 14.59, sui quali il parere del Relatore e del Governo è contrario.

Risulta precluso l'emendamento 14.7.

Gli emendamenti 14.61 e 14.83, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 14.84, osservando come sia stato già deciso che, in sede di discussione del disegno di legge in titolo, non saranno esaminati provvedimenti a favore delle zone terremotate se non quelli relativi all'abbattimento dell'IVA, dal momento che la materia della ricostruzione sarà oggetto di un imminente decreto-legge.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'emendamento, il Governo ha già assunto l'impegno a dare priorità ai progetti già avviati dalle regioni e dalle amministrazioni locali.

La senatrice Carla CASTELLANI ritira l'emendamento riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea.

L'emendamento 14.30 è ritirato dal presentatore.

Il RELATORE e il Rappresentante del Governo esprimono un parere favorevole sull'emendamento 14.10. Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore GUBERT, il senatore CARPINELLI fa presente che l'emendamento sana una disparità di trattamento esistente tra i dipendenti amministrativi delle unità sanitarie locali e quelli degli enti locali.

Dopo dichiarazione di voto contraria dei senatori GUBERT e MORO, l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 14.11, a condizione che esso sia riformulato secondo una dizione non obbligatoria per le regioni ed eliminando la qualifica di «ospedaliere» per le unità di terapie antalgiche e cure palliative.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che la materia oggetto del provvedimento è di competenza dei piani sanitari regionali.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, nel dichiararsi disponibile a sopprimere l'aggettivo «ospedaliere», che peraltro intendeva chiarire come dovessero essere esclusi incrementi di personale, fa presente che l'emendamento, oltre a rispondere ad una importante finalità di solidarietà sociale, appare foriero di un consistente contenimento della spesa sanitaria, dal momento che è destinato a ridurre forme improprie di ospedalizzazione.

Dopo interventi del senatore GUBERT, il quale esprime apprezzamento per l'emendamento ma non ritiene che dalla sua approvazione si possano conseguire economie, della senatrice BERNASCONI, che si dichiara favorevole all'emendamento purchè venga riformulato in termini non cogenti per le regioni, e del senatore AMORENA, che sottolinea la necessità di non scaricare sulle famiglie il peso dei malati terminali, il sottosegretario BETTONI BRANDANI ribadisce l'impossibilità di legiferare su una materia che appartiene alla competenza della programmazione sanitaria regionale e invita la senatrice Mazzuca Poggiolini a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, in modo da poter affrontare adeguatamente la problematica dei malati terminali in sede di linee guida per le regioni.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea.

Gli emendamenti 14.72 e 14.71, posti separatamente ai voti, con il parere contrario del Relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 14.32, modificato dalla senatrice THALER AUSSERHOFER, secondo le indicazioni del Relatore, posto ai voti con il voto favorevole del Relatore e del Governo, è accolto.

L'emendamento 14.45, al quale aggiungono la propria firma i senatori ALBERTINI, AZZOLLINI, CRESCENZIO, D'ALÌ, MARINO, MUNGARI, VEGAS e VENTUCCI, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Governo, è accolto.

Con il parere favorevole del Relatore e del Governo è accolto l'emendamento 14.34.

Risultano ritirati gli emendamenti 14.33, 14.94 e 14.43.

L'emendamento 14.95, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, non è accolto.

Si passa all'esame del nuovo testo dell'emendamento 12.0.7 (Nuovo testo), precedentemente accantonato.

Aggiungono la loro firma i senatori FIGURELLI, CURTO, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, VEGAS, MUNGARI e ROBOL, mentre il senatore PALOMBI esprime un complessivo apprezzamento sottolineando come il testo vada nella direzione di un emendamento da lui precedentemente presentato.

Il senatore AMORENA esprime vive perplessità, in particolare con riferimento al numero 2) della lettera *d*) del comma 2, nel quale si afferma che i Carabinieri e la Guardia di finanza concorrono alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di Stato maggiore della difesa. Tale formulazione attribuisce a quest'ultimo un potere incontrollato di intraprendere operazioni a carattere militare che appare particolarmente rischiosa per i diritti dei cittadini e le libertà democratiche.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che il riferimento alla pianificazione dell'impiego delle Forze armate da parte del Capo di Stato maggiore della difesa si inquadra nei compiti a quest'ultimo demandati nell'ambito di una linea di comando che ha il suo vertice nel Governo, responsabile di fronte al Parlamento.

Il senatore ROSSI chiede che l'emendamento sia inviato per il preventivo parere alla Commissione difesa.

Il presidente COVIELLO ritiene di non poter accogliere la richiesta del senatore Rossi, avendo la Commissione difesa già espresso il suo parere su questioni oggetto dell'emendamento.

L'emendamento, sul quale il parere del Relatore e del Governo è favorevole, è quindi posto ai voti, dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Amorena, ed è accolto.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 12.0.2.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15 e dichiara inammissibili gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.62, 15.0.3 e 15.0.6.

Il relatore MORANDO propone una nuova formulazione dell'emendamento 15.8, dichiarato inammissibile, sulla quale la sottosegretaria BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole.

Il presidente COVIELLO fa presente che gli emendamenti all'articolo 15 che resterebbero preclusi per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 15.8 (nuovo testo) potranno essere esaminati come subemendamenti a tale proposta emendativa.

Su richiesta del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI l'esame degli emendamenti all'articolo 15 viene quindi accantonato.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.5, 16.7, 16.9, 16.6, 16.15 e 16.0.1.

Sull'emendamento 16.1 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e la sottosegretaria BETTONI BRANDANI.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice CASTELLANI Carla, l'emendamento 16.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Il relatore MORANDO invita il proponente a ritirare l'emendamento 16.13, impegnandosi a valutare con attenzione la proposta emendativa in Assemblea.

Analogo invito rivolge la sottosegretaria BETTONI BRANDANI.

Il senatore TAROLLI ritira quindi l'emendamento 16.13.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 16.11, 16.12 e 16.10.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 16.14.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI vengono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3, di contenuto identico, che sono accolti dalle Commissioni riunite.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17.

Con il parere favorevole della sottosegretaria BETTONI BRANDANI le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 17.7, finalizzato allo stralcio dell'articolo.

Restano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 17.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18. Dichiara quindi inammissibili quelli 18.1, 18.2, 18.7, 18.6, 18.4, 18.5, 18.3 e 18.0.1.

Il relatore MORANDO invita il proponente a ritirare l'emendamento 18.8, sollecitando il Governo a risolvere con appropriate iniziative il problema concernente la provincia di Novara trattato nell'emendamento.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il Governo considererà con attenzione la questione, eventualmente con una proposta da presentare in Assemblea.

La senatrice BARBIERI fa proprio l'emendamento e, preso atto dell'impegno del Governo, lo ritira.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 18.0.2.

Riprende l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.13 e 15.34, di contenuto identico.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 15.32, 15.18, 15.15, 15.23, 15.26, 15.27, 15.20, 15.10, 15.31 e 15.21.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.16, 15.28, 15.12, 15.29, 15.30 e 15.11.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 15.17, 15.33, 15.22 e 15.24.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.19, 15.25 e 15.14.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 15.41, 15.42, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.44, 15.45, 15.46 e 15.43.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.57, a condizione che sia soppressa la modifica relativa al comma 4.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.57 come riformulato dal relatore.

I senatori TAROLLI e GUBERT aggiungono la propria firma all'emendamento 15.57 nel testo modificato, che viene posto ai voti ed è accolto dalle Commissioni riunite.

Viene quindi ritirato l'emendamento 15.55.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 15.63.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 15.56, posto ai voti congiuntamente con il 15.59, 15.60, 15.61, 15.68, 15.67 e 15.65, di contenuto identico.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 15.58.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 15.64.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 15.66.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 15.69, che viene ritirato dal senatore TAROLLI.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77 e 15.70.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria BETTONI BRANDANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.71 e 15.0.1.

Il relatore MORANDO e la sottosegretaria BETTONI BRANDANI invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 15.0.2, che viene ritirato dal senatore RIPAMONTI.

Sull'emendamento 15.0.4 il relatore MORANDO si rimette al Governo e la sottosegretaria BETTONI BRANDANI invita i proponenti al ritiro, sottolineando che è in corso di presentazione un apposito disegno di legge governativo sulla materia oggetto dell'emendamento.

Il senatore POLIDORO aderisce all'invito rivolto dalla rappresentante del Governo e fa propri e successivamente ritira gli emendamenti 15.0.4 e 15.0.5.

Viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 15.8 (nuovo testo), al quale aggiungono la propria firma i senatori TAROLLI e CRESCENZIO.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 19. Dichiara quindi inammissibili quelli 19.65, 19.19, 19.20, 19.46, 19.3, 19.12, 19.1, 19.4, 19.64, 19.45, 19.7, 19.27, 19.18, 19.41, 19.71, 19.101, 19.80, 19.22, 19.79, 19.21, 19.62, 19.23, 19.61, 19.5, 19.34, 19.0.10, 19.0.100, 19.0.1, 19.0.8, 19.0.7, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.3, 19.0.2, 19.69, 19.0.18, 19.0.17 e 19.0.14.

Il ministro BASSANINI illustra l'emendamento 19.1000, sostitutivo degli emendamenti 19.8, 19.11, 19.12 e 19.10.

Il senatore D'ALÌ esprime valutazioni critiche sull'emendamento illustrato dal Ministro.

Il relatore MORANDO preannuncia la presentazione di un emendamento finalizzato a ridurre il numero delle nuove assunzioni presso l'amministrazione finanziaria, per incrementare il numero degli ispettori del lavoro.

Il senatore CURTO, dopo essersi soffermato sulle condizioni di disagio in cui si trovano ad operare gli ispettori del lavoro, fornisce valutazioni critiche sull'emendamento del Governo.

Anche il senatore GUBERT esprime avviso negativo sull'emendamento, ponendo inoltre alcune questioni relative ai profili professionali regionali.

Il senatore MUNGARI esprime perplessità su alcuni aspetti dell'emendamento, segnalando anche che esso determina l'ampliamento dell'area della discrezionalità amministrativa.

Il senatore TAROLLI esprime valutazioni critiche sull'emendamento, mentre il senatore FERRANTE fornisce un giudizio complessivamente positivo.

Il senatore MARINO esprime infine alcune perplessità sull'emendamento del Governo.

Il ministro BASSANINI chiarisce che la norma proposta dal Governo comporta un radicale mutamento delle misure di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, contenute nelle successive manovre finanziarie e motivate essenzialmente da esigenze di risanamento finanziario. Il risultato a consuntivo di tali misure, che prevedevano una serie di deroghe per singole Amministrazioni e per settori, non è stato infatti soddisfacente. Per tale motivo si è ritenuto di dover individuare una soluzione alternativa, basata su un meccanismo di programmazione a cadenza triennale, che prevede obiettivi vincolanti di riduzione delle unità di personale in servizio pari all'un per cento rispetto al numero registrato al 31 dicembre 1997. Precisa infine che tale obiettivo vincolante non è stato rigidamente determinato con riguardo al personale delle Regioni e degli enti locali, per salvaguardare le rispettive autonomie organizzative e finanziarie.

Il seguito dell'esame congiunto viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

62^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro della funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le comunicazioni Lauria, per la difesa Brutti, per la pubblica istruzione Masini, per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon, per le finanze Castellani e per il tesoro Cavazzuti e Giarda.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che da parte del Governo è stato presentato l'emendamento 19.1000, interamente sostitutivo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19. Gli emendamenti riferiti a tali commi del testo del disegno di legge vanno quindi intesi come subemendamenti a tale nuovo emendamento.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti i subemendamenti 19.1000/1, 19.1000/2 e 19.1000/3.

Sul subemendamento 19.1000/4, il RELATORE esprime parere contrario.

Il ministro BASSANINI si rimette al parere della Commissione.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori D'ALÌ e MORO, il relatore MORANDO, modificando il parere precedentemente espresso, si esprime favorevolmente sul subemendamento 19.1000/4, che posto ai voti è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI, posto ai voti, viene respinto il subemendamento 19.1000/5.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI viene poi respinto l'emendamento 19.47.

L'emendamento 19.48 viene ritirato dai proponenti in quanto già ricompreso nella riformulazione presentata dal Governo con l'emendamento 19.1000.

Viene quindi dichiarato precluso l'emendamento 19.14.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 19.2, 19.76, 19.70 e 19.54.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, accogliendo l'invito del RELATORE e del ministro BASSANINI, ritira l'emendamento 19.26.

Sull'emendamento 19.81, il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo.

Il ministro BASSANINI esprime parere favorevole a condizione che la decorrenza dei concorsi già espletati sia definita al 1° gennaio 1994 anzichè dal 1° gennaio 1992.

Il senatore PASQUINI accetta di modificare l'emendamento nel senso proposto dal ministro sostituendo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1992» con le altre «a decorrere dal 1° gennaio 1994». Acco-

gliando un ulteriore proposta del Ministro BASSANINI, il senatore PASQUINI si dichiara favorevole a riformulare l'emendamento collocandolo come comma aggiuntivo (3-*decies*) all'emendamento 19.1000.

Posto ai voti nel nuovo testo, l'emendamento 19.81, viene accolto, come subemendamento al predetto comma 3-*quater* dell'emendamento 19.1000.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 19.78.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI, viene quindi respinto l'emendamento 19.72.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 19.1000 del Governo, intervengono il senatore VEGAS, che annuncia il voto contrario svolgendo su di esso considerazioni critiche, e il senatore BONAVIDA, che motiva il voto favorevole con la necessità di ampliare gli organici del Ministero delle finanze in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Il relatore MORANDO, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 19.1000, precisa che intende integrarne il contenuto presentando uno specifico emendamento in Assemblea relativo all'assunzione di 300 nuovi ispettori del lavoro e di altrettante unità di ispettori all'INPS.

Si dichiara a favore dell'emendamento anche il senatore MARINO.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 19.1000, nel testo modificato in seguito all'approvazione dei subemendamenti.

Viene quindi dichiarato assorbito l'emendamento 19.10 del Governo, per la parte relativa al comma 3.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento 19.10, di identico contenuto all'emendamento 19.18, è inammissibile per la parte riferita al comma 4, mentre è assorbita quella riferita al comma 3.

Avverte, inoltre, che la parte riferita al comma 13 di tale emendamento verrà esaminata successivamente in riferimento a tale comma.

Vengono quindi dichiarati assorbiti gli emendamenti 19.17 e 19.11.

Con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 19.73 e 19.28.

Viene quindi ritirato l'emendamento 19.44.

Sull'emendamento 19.6 il relatore MORANDO esprime parere contrario.

Il ministro BASSANINI invita i proponenti al ritiro, proponendo una riformulazione del comma 5 dell'articolo 19, che esplicita meglio l'intendimento del Governo: la disposizione recata dal comma 5 va separata in due commi autonomi, il primo riferito esclusivamente al primo periodo, il secondo contenente la restante parte del comma.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 19.6 viene quindi approvata la modifica consistente nello sdoppiamento del comma 5 proposta dal ministro BASSANINI.

Viene quindi ritirato l'emendamento 19.29.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI vengono quindi accolti gli emendamenti 19.13 e 19.60, di identico contenuto.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 19.42 e 19.52.

Sull'emendamento 19.24, finalizzato a stralciare il comma 6, proposto dal RELATORE, il ministro BASSANINI invita al ritiro, proponendo la riformulazione dello stesso comma con l'emendamento 19.5000.

Dopo che il RELATORE ha ritirato l'emendamento 19.24 viene accolto l'emendamento 19.5000.

Vengono pertanto dichiarati assorbiti gli emendamenti 19.101, 19.43, 19.63, 19.67 e 19.68.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 19.100, 19.37 e 19.35.

Dopo che il ministro BASSANINI si è rimesso alla deliberazione delle Commissioni riunite, viene approvato l'emendamento 19.25. Risultata pertanto precluso l'emendamento 19.9.

Dopo che le Commissioni hanno respinto l'emendamento 19.66, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 19.15, 19.50 e 19.58.

L'emendamento 19.8 viene dichiarato assorbito.

L'emendamento 19.40 viene ritirato dal senatore MARINO, dopo che il sottosegretario BRUTTI ha fornito informazioni sul contenuto del comma 9.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, viene quindi respinto l'emendamento 19.30.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere contrario sull'emendamento 19.51, il ministro BASSANINI invita i presentatori al ritiro illustrando contestualmente l'emendamento 19.6000, che, posto ai voti, viene approvato.

Vengono quindi assorbiti gli emendamenti 19.51, 19.31 e 19.74.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, viene accolto quindi l'emendamento 19.39, sul quale il ministro BASSANINI si era rimesso alla deliberazione delle Commissioni riunite.

Viene quindi ritirato l'emendamento 19.38.

Accogliendo la proposta di modifica del RELATORE e del ministro BASSANINI il senatore PIERONI modifica l'emendamento 19.49, eliminandone l'ultimo periodo.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 19.49, come modificato.

Dopo che il relatore MORANDO ha espresso parere contrario sull'emendamento 19.75, il ministro BASSANINI ritiene che il testo del comma 12 possa essere modificato prevedendo il coinvolgimento della Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri negli accertamenti in questione.

Sulla proposta di modifica dichiarano il loro orientamento contrario i senatori AMORENA e PIERONI.

Il ministro BASSANINI non formalizza la proposta di modifica del comma 12 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 19.75 e 19.77.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 19.75, 19.77 e 19.32.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, viene quindi respinto l'emendamento 19.55.

Sull'emendamento 19.56 il ministro BASSANINI fa presente che il ritardo col quale sono stati istituiti i servizi ispettivi interni per la verifica del «doppio lavoro» è una delle cause del relativo insuccesso dell'azione avviato dal Ministro della funzione pubblica.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI e del senatore D'ALÌ, l'emendamento 19.56 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, vengono quindi respinti gli emendamenti 19.33 e 19.57.

Viene quindi posta in votazione ed accolta la parte dell'emendamento 19.10, del Governo, riferita al comma 13.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 19.82, 19.16, 19.0.9 e 19.0.16.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 19.0.12, 19.0.15, 19.0.11, 19.0.6 e 19.0.13.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 20.33, 20.16, 20.53, 20.47, 20.20 e 20.37.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore AMORENA dichiara il proprio voto contrario sul complesso dell'articolo 20.

Dopo che il relatore MORANDO ha sottolineato l'esigenza di tener conto, a proposito dell'emendamento 20.23 della complessa situazione delle zone svantaggiate e di montagna, la sottosegretaria MASINI propone alla senatrice PAGANO di modificare l'emendamento 20.23, aggiungendo alla fine del primo periodo le parole «con priorità per le zone svantaggiate e di montagna».

La senatrice PAGANO accoglie la modifica proposta dalla Sottosegretaria.

Viene quindi posto ai voti, su richiesta del senatore VIVIANI, l'emendamento 20.14, come subemendamento all'emendamento 20.13.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della Sottosegretaria MASINI, l'emendamento 20.14 viene respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PIERONI, viene quindi approvato l'emendamento 20.23, come modificato dalla proponente.

Vengono quindi dichiarati assorbiti tutti gli emendamenti riferiti al comma 1, del sesto periodo fino alla fine del comma.

Sull'emendamento 20.46 il RELATORE si rimette al parere del Governo mentre la sottosegretaria MASINI esprime parere favorevole. Posto ai voti, tale emendamento viene approvato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e della sottosegretaria MASINI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 20.36, 20.7 e 20.39.

La senatrice BARBIERI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 20.22 accogliendo l'invito della sottosegretaria MASINI.

Il relatore MORANDO dichiara complessivamente di rimettersi al parere del Governo su tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 20 ad esclusione della proposta di stralcio da lui presentata.

Con il parere favorevole della sottosegretaria MASINI, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 20.24.

Viene quindi ritirato l'emendamento 20.42.

Con separate votazioni, con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 20.6, 20.5 e 20.56.

Con il parere favorevole della sottosegretaria MASINI viene accolto l'emendamento 20.25.

Accogliendo l'invito della sottosegretaria MASINI, viene ritirato l'emendamento 20.27.

Insistendo per la votazione il senatore MARINO le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 20.30 e 20.29.

Con il parere favorevole della sottosegretaria MASINI viene quindi approvato l'emendamento 20.26.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 20.54, vengono respinti gli emendamenti 20.50, 20.10, 20.4 e 20.41, sui quali la sottosegretaria MASINI aveva espresso parere contrario.

Accogliendo l'invito della sottosegretaria MASINI, il RELATORE ritira l'emendamento 20.15.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 20.51, 20.3, 20.19 e 20.2, sui quali la SOTTOSEGRETARIA aveva espresso parere contrario.

Sull'emendamento 20.55 il relatore MORANDO esprime parere favorevole, mentre la sottosegretaria MASINI si rimette alla deliberazione delle Commissioni riunite.

Su richiesta del senatore D'ALI, il sottosegretario GIARDA specifica il contenuto dell'emendamento.

Dopo l'aggiunta di firma da parte della senatrice THALER AUSSERHOFER, posto ai voti, l'emendamento 20.55 viene approvato.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e della sottosegretaria MASINI, l'emendamento 20.0.1 viene ritirato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 21.2, 21.1, 21.25, 21.16, 21.24, 21.11, 21.31, 21.29, 21.28, 21.20, 21.4, 21.6, 21.30, 21.27e 21.33.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.3, 21.21, 21.10, 21.22, – sul quale dichiara il voto favorevole il senatore VEGAS – e 21.13 (di identico contenuto al 21.8).

Il ministro BASSANINI, accogliendo lo spirito della proposta emendativa, invita i relatori a riformulare gli emendamenti 21.9 e 21.14, proponendo di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le seguenti parole: «sempre che non siano espressamente previsti da norme di legge».

Il senatore MUNGARI, dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 21.14, accoglie la modifica proposta dal ministro BASSANINI.

Posto ai voti l'emendamento 21.14, come modificato, viene quindi approvato.

L'emendamento 21.9 si intende pertanto assorbito.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 21.15 (di identico contenuto al 21.7) e 21.12.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro BASSANINI viene quindi approvato l'emendamento 21.23.

Accogliendo l'invito del ministro BASSANINI, il senatore MARINO ritira gli emendamenti 21.19 e 21.17.

Con separate votazioni, con il parere contrario del relatore MORANDO e del ministro BASSANINI, vengono quindi respinti gli emendamenti 21.5 e 21.26.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 22.3, 22.6, 22.8 e 22.0.1 e 22.0.2.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI viene quindi respinto l'emendamento 22.1.

Sull'emendamento 22.2 il RELATORE e il ministro BASSANINI, esprimono parere favorevole a condizione di sopprimere la parola: «ma». Accogliendo tale proposta, i presentatori modificano l'emendamento 22.2 che, posto ai voti, viene accolto.

Viene quindi respinto l'emendamento 22.9.

Sull'emendamento 22.5 il RELATORE e il ministro BASSANINI esprimono parere favorevole. Tale emendamento viene quindi approvato.

Dopo che il ministro BASSANINI si è rimesso alla deliberazione delle Commissioni riunite, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 22.4, finalizzato a stralciare il comma 5.

Dopo che il RELATORE si è rimesso al parere del Governo e il ministro BASSANINI ha espresso parere favorevole, viene quindi approvato l'emendamento 22.7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 23.4, 23.5, 23.8, 23.6, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.14 e 23.13.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Dopo che il RELATORE si è rimesso al parere del Governo e il ministro BASSANINI ha espresso parere favorevole, posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 23.2.

La senatrice BARBIERI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 23.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BASINI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 23.7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 24.7, 24.8 e 24.0.2.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Su invito del RELATORE e del ministro BASSANINI, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.3 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro BASSANINI, posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 24.6.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del ministro BASSANINI, il senatore MARINO ritira l'emendamento 24.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro BASSANINI, posto ai voti, l'emendamento 24.4 viene quindi respinto.

La senatrice BARBIERI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.2.

Sull'emendamento 24.1 il RELATORE si rimette al parere del Governo, mentre il ministro BASSANINI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, tale emendamento viene approvato.

Il ministro BASSANINI riformula l'emendamento 24.0.1, aggiungendo, alla fine del primo comma, le seguenti parole: «la riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione-viveri relativa allo stesso pasto serale». Al penultimo periodo del comma 2 le parole «tre giorni» sono sostituite dalle altre «cinque giorni».

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.0.1, come modificato.

Posto ai voti, tale emendamento, nel testo modificato, viene approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 25.16, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.40, 25.5, 25.6, 25.7, 25.14, 25.15, 25.23, 25.24, 25.25, 25.0.6, 25.0.7 (limitatamente ai commi 6, 7 e 9), 25.0.9, 25.0.8, 25.0.13, 25.0.14 e 25.0.15.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Sull'emendamento 25.18 il sottosegretario GIARDA, su specifica richiesta del senatore VEGAS, dà conto dei risultati raggiunti nel monitoraggio del fabbisogno di cassa mediante il controllo delle giacenze di tesoreria degli enti locali. Fa presente inoltre che il Governo ha deciso di dare maggiore flessibilità a tale strumento prevedendo una «forchetta» per definire i limiti di giacenza di tesoreria.

Il senatore VEGAS dichiara la propria contrarietà all'emendamento, sottolineando che esso aumenta la discrezionalità dell'intervento governativo.

Su richiesta del senatore FERRANTE, il sottosegretario GIARDA chiarisce che tale flessibilità consente di tener conto del diverso ammontare dei trasferimenti erariali ricevuti dagli enti locali.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 25.18.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene quindi approvato l'emendamento 25.19, presentato dal Governo.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 25.28.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore MORO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.29.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 25.17, 25.30 e 25.26, sui quali il RELATORE e il sottosegretario GIARDA avevano espresso parere contrario.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene quindi approvato l'emendamento 25.20, presentato dal Governo.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 25.8, mentre viene invece ritirato l'emendamento 25.13.

Il senatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 25.21 (nuovo testo), nella riformulazione presentata dal Governo, sottolineando il valore di questa sperimentazione rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo di riforma del Bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce che l'emendamento rappresenta un primo avvio, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, degli strumenti di controllo che verranno adottati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pur non compromettendo la realizzazione dei saldi di finanza pubblica per il prossimo anno.

Su una specifica richiesta del senatore AZZOLLINI, il sottosegretario GIARDA conferma un effetto negativo dell'emendamento sui saldi – di difficile quantificazione ma comunque di non rilevante entità – sottolineando, peraltro, la previsione di un'appropriata copertura.

Posto ai voti l'emendamento 25.21 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Si intende quindi ritirato l'emendamento 25.21.

Dopo che il relatore MORANDO e il sottosegretario GIARDA hanno espresso parere contrario, il senatore VEGAS raccomanda l'ap-

provazione dell'emendamento 25.27, soppressivo del comma 7, sottolineando che, a suo giudizio, la copertura prevista per le spese ivi autorizzate non è corretta.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 25.22, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.5, 25.0.7 (limitatamente alla parte ammissibile) e 25.0.10.

Il senatore D'ALÌ ritira quindi l'emendamento 25.0.1 e l'emendamento 25.0.4.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, vengono respinti gli emendamenti 25.0.11, 25.0.12 e 25.0.16.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 26.30 (limitatamente al comma 2), 26.24, 26.36, 26.1, 26.34, 26.19, 26.2, 26.11, 26.5 e 26.23.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo sull'emendamento 26.18.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole a condizione che esso sia modificato eliminando le parole: «dallo Stato» e aggiungendo dopo la parola: «delega» le parole: «di funzioni statali».

Il senatore MUNGARI aggiunge la firma e modifica l'emendamento 26.18, che, posto ai voti, viene accolto nel testo modificato.

Viene quindi ritirato l'emendamento 26.30, limitatamente alla parte ammissibile.

Il sottosegretario GIARDA riformula l'emendamento 26.6 sostituendo la parola: «Governo» con le altre: «Ministro del tesoro di intesa con il Ministro della sanità».

Con il parere favorevole del relatore MORANDO l'emendamento 26.6, nel testo riformulato, viene approvato.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO viene approvato anche l'emendamento 26.7, presentato dal Governo.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene quindi respinto l'emendamento 26.35.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 26.17, preannunciandone una trasformazione in un ordine del giorno.

Viene quindi respinto l'emendamento 26.33.

Il sottosegretario GIARDA riformula l'emendamento 26.8 sostituendo le parole: «il Ministro del tesoro e i Presidenti delle giunte regionali e provinciali» con le altre: «il Governo e i Presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 26.8, nel testo riformulato, e 26.9 presentato dal Governo.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, viene quindi respinto l'emendamento 26.37.

Il sottosegretario GIARDA riformula l'emendamento 26.10 eliminando le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, l'emendamento 26.10, nel testo riformulato, viene approvato.

Accogliendo l'invito del RELATORE i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 26.38, 26.20 (cui aveva aggiunto la firma il senatore GIARETTA) e 26.15.

Viene quindi respinto l'emendamento 26.3

Sull'emendamento 26.4, soppressivo del comma 10, sia il RELATORE che il sottosegretario GIARDA fanno presente l'annosa questione dell'esenzione dei datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali per gli apprendisti artigiani che non sembra essere definitivamente risolta nè dalla formulazione del comma 10, nè, tanto meno, dalla sua soppressione. L'impegno della maggioranza, e del Governo, a risolvere tale problema è testimoniato, infatti, prosegue il relatore, dalla riformulazione del comma (emendamento 26.11), che però è stata giudicata inammissibile. Entrambi quindi invitano i proponenti a ritirare gli emendamenti soppressivi.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale ritiene prioritario rassicurare i datori di lavoro interessati che gli enti competenti continueranno a farsi carico di coprire gli oneri delle esenzioni dei contributi sociali in questione. Ritiene importante votare gli emendamenti soppressivi.

Auspicando la predisposizione di un emendamento del Governo finalizzato a risolvere definitivamente la questione per l'Assemblea, il relatore MORANDO modificando il parere espresso, si dichiara a favore dell'emendamento 26.4.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 26.4, 26.12, 26.14, 26.16, 26.21, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.31 e 26.32 – di identico contenuto – vengono approvati. Con il comma 10 risulta pertanto soppressa anche la relativa tabella.

Il senatore PASQUINI accogliendo l'invito del sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 26.22.

La senatrice BARBIERI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 26.13.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1000.

Il RELATORE, su proposta del senatore MARINO, modifica l'emendamento sostituendo alla lettera *a*) la parola: «erogazioni» con l'altra: «stanziamenti».

L'emendamento, viene quindi posto ai voti e accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 27.33, 27.2 (limitatamente all'inciso in cui è prevista una deroga al sistema della tesoreria unica), 27.18, 27.19, 27.23, 27.37, 27.32, 27.0.1, 27.0.3 (limitatamente al comma 6), 27.0.4 (limitatamente ai commi 3 e 5, con proporzionale riduzione dell'importo di cui al comma 6).

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO viene quindi accolto l'emendamento 27.7 presentato dal Governo.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 27.25, 27.10 e 27.30.

Il senatore PASQUINI ritira quindi l'emendamento 27.38.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 27.28 e 27.29.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento del Governo 27.8.

Viene quindi respinto l'emendamento 27.16.

Viene successivamente ritirato l'emendamento 27.27.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 27.31 (al quale aveva aggiunto la firma il senatore Figurelli) e aggiunge la firma all'emendamento 27.14, di analogo contenuto.

Su quest'ultimo emendamento, il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole a condizione che la parola «1986» sia sostituita con l'altra «1991».

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore VEGAS, l'emendamento 27.14 viene approvato, come modificato.

Accogliendo l'invito del relatore i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 27.39, 27.40 (al quale aveva aggiunto la firma il senatore Figurelli), 27.41 e 27.34.

Sull'emendamento 27.35 il relatore MORANDO invita al ritiro, mentre il sottosegretario GIARDA si rimette alla deliberazione delle Commissioni riunite.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 27.35 è quindi respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 27.4, 27.17, 27.2 (per la parte dichiarata ammissibile) , 27.1, 27.3, 27.5 e 27.6.

Viene quindi ritirato l'emendamento 27.36.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario ed il sottosegretario GIARDA si è rimesso alle Commissioni, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 27.9.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 27.14 viene dichiarato assorbito l'emendamento 27.11 (al quale aveva aggiunto la firma il senatore Figurelli).

Il senatore FERRANTE ritira quindi l'emendamento 27.12.

Sull'emendamento 27.13 il relatore MORANDO invita al ritiro, mentre il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole a condizione che esso sia modificato sostituendo le parole «e privati», fino alla fine dell'emendamento, con le altre «o a maggioranza pubblica per il finanziamento di investimenti rivolti all'erogazione di servizi pubblici».

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore VEGAS, posto ai voti, nel testo con la modifica proposta dal Sottosegretario e accolta dal senatore FERRANTE, l'emendamento 27.13 viene approvato.

Lo stesso senatore FERRANTE ritira l'emendamento 27.15.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 27.20, 27.21 e 27.22.

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo sull'emendamento 27.24, il sottosegretario GIARDA invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 27.24 e 27.0.3 – di analogo contenuto – dichiarato inammissibile limitatamente al comma 6. Contestualmente illustra l'emendamento 27.24 (nuovo testo) che costituisce una sostanziale riformulazione dei due precedenti emendamenti.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 27.24 (nuovo testo).

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 27.24 e 27.0.3 (per la parte dichiarata ammissibile).

Vengono inoltre ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 27.26 e 27.44.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore D'ALÌ, viene quindi accolto l'emendamento 27.43, sul quale il sottosegretario GIARDA si era rimesso alla deliberazione della Commissione.

Accogliendo la richiesta del relatore MORANDO, l'emendamento 27.45 viene momentaneamente accantonato.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 27.42, sul quale il sottosegretario GIARDA si era rimesso alla deliberazione delle Commissioni riunite.

Dopo il parere contrario del relatore e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 27.46.

Accogliendo l'invio del relatore, la senatrice MAZZUCCA POGGIOLINI, ritira l'emendamento 27.0.2.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 27.0.5 e 27.0.4 (per la parte dichiarata ammissibile).

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28. Dichiarando quindi inammissibili quelli 28.23, 28.1, 28.22, 28.4, 28.27, 28.18 e 28.0.1.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 28.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 28.19, 28.7, 28.5, 28.21 e 28.20.

Il sottosegretario TOGNON propone una nuova formulazione dell'emendamento 28.3, sulla quale il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

L'emendamento 28.3 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 28.13 e 28.9.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 28.6, 28.8, 28.11 e 28.12.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 28.24.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON viene posto ai voti e respinto l'emendamento 28.15.

Il relatore MORANDO invita il proponente a trasformare l'emendamento 28.28 in un ordine del giorno.

La senatrice BARBIERI aderisce all'invito rivolto dal relatore e ritira l'emendamento 28.28, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 28.29.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON e dopo una dichiarazione di astensione del senatore MARINO a nome del Gruppo di rifondazione comunista, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 28.14.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 28.16.

Sull'emendamento 28.10 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario TOGNON propone una riformulazione (28.10 nuovo testo).

Con il parere favorevole del relatore MORANDO l'emendamento 28.10 (nuovo testo) viene posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 28.17 e 28.25.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e del sottosegretario TOGNON viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 28.26.

Sull'emendamento 28.30 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario TOGNON propone una riformulazione, nella quale l'aliquota in questione è ridotta al 6 per cento e l'ultimo periodo è soppresso.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO la nuova formulazione dell'emendamento 28.30 è posta ai voti ed è accolta.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 29. Dichiara quindi inammissibili quelli 29.5, 29.11, 29.3, 29.6, 29.12, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.0.1 e 29.0.5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MACCIOTTA è posto ai voti e respinto l'emendamento 29.1.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO e del sottosegretario MACCIOTTA viene accolto l'emendamento 29.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MACCIOTTA viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 29.4.

La senatrice THALER AUSSERHOFER aggiunge la propria firma all'emendamento 29.14, sul quale il relatore MORANDO esprime parere favorevole qualora l'avviso del Governo sia anch'esso favorevole.

Il sottosegretario GIARDA invita i proponenti al ritiro dell'emendamento, impegnandosi a considerare con attenzione la proposta in Assemblea.

L'emendamento 29.14 viene quindi ritirato.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 30. Dichiara quindi inammissibili quelli

30.38, 30.8, 30.29, 30.15, 30.50, 30.30, 30.14, 30.35, 30.7, 30.36, 30.33, 30.44, 30.40, 30.16, 30.51, 30.49, 30.48, 30.17, 30.10, 30.1, 30.12, 30.13, 30.6 e 30.5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene posto ai voti e respinto l'emendamento 30.32.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ viene posto ai voti e respinto l'emendamento 30.39.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene posto ai voti e respinto l'emendamento 30.31.

Sull'emendamento 30.52 il relatore MORANDO esprime parere favorevole a condizione che la soppressione sia limitata alla lettera c). Osserva inoltre che la copertura finanziaria non risulta necessaria.

Il senatore PIERONI accetta la riformulazione proposta dal relatore, sulla quale il sottosegretario GIARDA si rimette alle Commissioni riunite.

L'emendamento 30.52 nel testo modificato viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 30.18, 30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.24, 30.25 e 30.26, di contenuto identico.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 30.45.

Il senatore GIARETTA aderisce all'invito rivolto dal relatore e ritira tale emendamento.

Viene altresì ritirato l'emendamento 30.11.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 30.46, che viene ritirato dal senatore GIARETTA.

E altresì ritirato l'emendamento 30.9.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 30.47, 30.34, 30.42 e 30.43.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 30.27, sul quale il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Il senatore MARINO ritira quindi l'emendamento 30.27.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 30.41.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 30.2, nel quale sono contenute alcune disposizioni relative alla disciplina della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni. Dopo aver fatto presente che l'emendamento necessita di una riformulazione tecnica, lo ritira riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Dopo che il relatore MORANDO ha espresso avviso contrario sull'emendamento 30.4, il senatore FIGURELLI lo ritira.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 30.37.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 30.3.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore VEGAS, l'emendamento 30.3 è posto ai voti ed è accolto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31. Dichiara quindi inammissibili quelli 31.24, 31.25, 31.27 (limitatamente ai commi 10 e 12), 31.36, 31.46 e 31.0.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 31.1.

Sull'emendamento 31.2 il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere favorevole.

Il senatore VIVIANI propone una riformulazione dell'emendamento, sulla quale il sottosegretario CAVAZZUTI esprime, al momento, parere contrario, invitando il senatore Viviani a riproporla in Assemblea.

Dopo che il senatore VIVIANI ha aderito all'invito rivolto dal rappresentante del Governo, l'emendamento 31.2 viene posto ai voti nel testo originario ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 31.3.

Restano quindi preclusi gli emendamenti 31.4 e 31.5.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 31.6.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 31.7, 31.9, 31.10 e 31.11, di contenuto identico.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 31.20.

Sull'emendamento 31.12 il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole, a condizione che esso sia riformulato inserendo alla fine le parole «e dei consorzi a cui esse partecipano» e mantenendo nel testo del comma 8 la parola «esclusivamente».

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, l'emendamento 31.12 viene posto ai voti e accolto nel testo riformulato dal rappresentante del Governo.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 31.14, 31.15, 31.16, 31.17, 31.18 e 31.19.

Sull'emendamento 31.21 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole.

L'emendamento 31.21 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Sull'emendamento 31.22 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

L'emendamento 31.22 viene quindi ritirato dal senatore PASQUINI.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 31.23.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 31.26.

Il senatore RIPAMONTI fa proprio l'emendamento 31.26 e lo ritira.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 31.27, che viene posto ai voti limitatamente alla parte ammissibile ed è respinto.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 31.28.

Dopo che il sottosegretario CAVAZZUTI ha espresso avviso contrario sull'emendamento 31.29, finalizzato a stralciare il comma 11, esso viene posto in votazione ed è respinto.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 31.35, sottolineando che esso non dà luogo a effetti finanziari.

L'emendamento 31.35 viene quindi ritirato dal senatore MORO.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 31.30, 31.45, 31.44 e 31.40.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 31.37, che viene posto ai voti ed è accolto.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 31.47, 31.43, 31.41, 31.39, 31.31, 31.38 e 31.33.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 31.34, congiuntamente con il 31.42, di contenuto identico.

Viene quindi ritirato l'emendamento 31.48.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 32. Dichiara quindi inammissibili quelli 32.6, 32.15, 32.20, 32.21, 32.27, 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, 32.52, 32.53, 32.51, 32.32, 32.33, 32.35, 32.36, 32.38, 32.43, 32.44, 32.45, 32.46, 32.57, 32.49, 32.50, 32.55, 32.61, 32.63, 32.56, 32.58, 32.59, 32.60, 32.62 (limitatamente alle lettere *a*) e *b*)), 32.67, 32.69, 32.68, 32.70, 32.72, 32.75, 32.76, 32.86, 32.85, 32.84, 32.83, 32.82, 32.80, 32.79, 32.78, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.4, 32.0.6, 32.0.7, 32.0.9, 32.0.11, 32.0.15 (limitatamente ai commi 3 e 5, con conseguente riduzione dell'importo di cui al comma 6) e 32.0.100 (limitatamente ai commi 3 e 5, con conseguente riduzione dell'importo di cui al comma 6).

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 32.2, 32.4, 32.5 e 32.7.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 32.8 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice BARBIERI fa proprio l'emendamento 32.8 e lo ritira, riservandosi di proporre un analogo ordine del giorno.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ viene posto ai voti e respinto l'emendamento 32.10.

Sull'emendamento 32.9 il relatore MORANDO e il sottosegretario MACCIOTTA si rimettono alle Commissioni riunite.

L'emendamento 32.9 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 32.12, 32.13 e 32.17.

Sull'emendamento 32.16 esprimono avviso contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, l'emendamento 32.16 è posto ai voti ed è respinto.

Dopo che il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 32.14, esso viene ritirato dal senatore MARINO.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 32.19 e 32.18.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento 32.22, finalizzato a stralciare il comma 8.

Tale emendamento viene quindi ritirato dal relatore MORANDO.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 32.23 e 32.24, nonchè quelli 32.25 e 32.26.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 32.34.

Dopo che il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 32.37, esso viene ritirato dal senatore MORO.

Con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 32.39, 32.40, 32.41 e 32.42.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 32.47, sul quale il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario MACCIOTTA si rimette alle Commissioni riunite.

L'emendamento 32.47 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 32.48, che viene posto ai voti ed è respinto, previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario MACCIOTTA.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 32.54, sul quale il relatore MORANDO si rimette al Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI invita il proponente al ritiro, per un eventuale riconsiderazione in Assemblea.

L'emendamento 32.54 viene quindi ritirato dal senatore GIARETTA.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 32.62, sul quale il relatore MORANDO e il sottosegretario MACCIOTTA esprimono parere contrario.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti, limitatamente alla parte ammissibile, ed è respinto.

Sono altresì respinti con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario MACCIOTTA, gli emendamenti 32.64, 32.71 e 32.65.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 32.66.

Il senatore BONAVITA fa proprio l'emendamento 32.66 e lo ritira.

Sull'emendamento 32.73 il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita il proponente al ritiro, riservandosi di riconsiderare la proposta emendativa in Assemblea.

L'emendamento 32.73 viene quindi ritirato.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere favorevole sull'emendamento 32.74 (nuovo testo), che viene posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 32.77, 32.1, 32.0.3 e 32.0.5.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 32.0.8, sul quale il relatore MORANDO fornisce una valutazione favorevole, rimettendosi al parere del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alle Commissioni riunite, che accolgono l'emendamento 32.0.8.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 32.0.10.

Il relatore MORANDO invita il proponente al ritiro, preannunciando altrimenti avviso contrario.

Anche il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

Il senatore MUNGARI aderisce all'invito del relatore e ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il relatore MORANDO invita il proponente a ritirare l'emendamento 32.0.12.

Tale emendamento viene quindi ritirato dal senatore FERRANTE.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 32.0.13, sul quale il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso contrario.

Tale emendamento viene quindi ritirato dal senatore VEGAS.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 32.0.14, sul quale il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario.

Tale emendamento viene quindi ritirato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti – limitatamente alla parte ammissibile – e respinto l'emendamento 32.0.15.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 32.0.16 e 32.0.100.

Il senatore CADDEO ritira infine, su invito del relatore MORANDO, l'emendamento 32.0.17.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 33.

Sull'emendamento 33.2 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore D'ALÌ interviene per dichiarazione di voto, segnalando che il Governo avrebbe dovuto proporre, in questa fase dell'esame del provvedimento, una precisa proposta emendativa relativamente alla riforma dello Stato sociale.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole.

Il relatore MORANDO segnala la necessità che in Assemblea il Governo espliciti il contenuto delle misure concernenti la riforma dello Stato sociale, consentendo lo sblocco del fondo negativo di cui al disegno di legge finanziaria.

L'emendamento 33.2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore BONAVITA fa propri gli emendamenti 33.3, 33.4 e 33.5 e, su invito del relatore MORANDO, li ritira.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame di alcuni emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 3.0.700, che sostituisce l'emendamento 1.0.11, sottolineando che esso è volto alla concessione di agevolazioni al settore commerciale, coerentemente con analoghe proposte emendative presentate da tutti i Gruppi. Fa presente quindi che la copertura finanziaria è stata individuata nell'aumento del canone relativo alle insegne pubblicitarie e si riserva di proporre, ove possibile, una diversa forma di copertura in Assemblea.

Il senatore D'ALÌ illustra il subemendamento 3.0.700/1, sul quale il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Il subemendamento 3.0.700/1 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore D'ALÌ illustra il subemendamento 3.0.700/2, sul quale il relatore MORANDO e il sottosegretario MACCIOTTA esprimono parere contrario.

Il subemendamento 3.0.700/2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore D'ALÌ illustra il subemendamento 3.0.700/3.

Il senatore GIARETTA si dichiara contrario al subemendamento, ma invita il relatore a riformulare il comma 7 dell'emendamento 3.0.700, prevedendo una riduzione della percentuale riservata alle spese di funzionamento.

Il relatore MORANDO riformula l'emendamento 3.0.700, riducendo allo 0,5 per cento la quota di cui al comma 7.

Il senatore D'ALÌ ritira quindi l'emendamento 3.0.700/3.

Su richiesta del senatore PIERONI, il relatore MORANDO riformula altresì il comma 1 dell'emendamento 3.0.700, specificando che le

agevolazioni in questione si applicano alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio. Introduce, infine, una ulteriore modifica al comma 11 e presenta la riformulazione come emendamento 3.0.700 (nuovo testo).

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ (il quale sottolinea che l'emendamento recepisce lo spirito di proposte emendative presentate del suo Gruppo), l'emendamento 3.0.700 (nuovo testo) viene posto ai voti ed è accolto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 1.0.11.

È altresì ritirato l'emendamento 3.0.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.3, che viene illustrato dal senatore POLIDORO.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole, a condizione che esso venga riformulato prevedendo un tetto di spesa pari a lire 10 miliardi.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 2.0.3 viene quindi posto ai voti limitatamente alla parte dichiarata ammissibile (comma 4) e nel testo modificato con l'aggiunta delle parole «entro il limite di 10 miliardi di lire» ed è accolto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.0.11.

Il senatore VEGAS ritira quindi, su invito del sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 3.0.1.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.4, preannunciando la presentazione di un'analogha proposta emendativa in Assemblea.

La senatrice BUCCIARELLI fa proprio l'emendamento 3.0.4 e lo ritira.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 19.2000, che sostituisce il 3.0.8. L'emendamento, volto alla concessione di agevolazioni ai soggetti danneggiati in seguito ai recenti eventi sismici, fornisce anche una soluzione al problema delle agevolazioni fiscali all'edilizia, emerso nel corso del dibattito.

Il senatore VEGAS evidenzia alcuni problemi di copertura finanziaria dell'emendamento proposto dal relatore.

Il senatore MORO esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento, sottolineando la necessità di una disciplina uniforme per i casi di calamità naturale.

Su richiesta del senatore PIERONI, il relatore MORANDO riformula l'emendamento, inserendo il comma 4.

Il senatore D'ALÌ sottolinea che il termine del 31 dicembre 1999, previsto nel comma 1, appare eccessivamente restrittivo.

Il senatore FERRANTE propone di inserire, nel comma 4 la parola «possibilmente» dopo quelle «devono essere eseguiti».

Il relatore MORANDO accoglie la riformulazione proposta dal senatore FERRANTE. Propone altresì di sostituire il termine del 31 dicembre 1999 con quello del 31 dicembre 2000.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'estensione del termine al 31 dicembre 2000.

Il relatore MORANDO dichiara quindi di mantenere, nel comma 1, il termine del 31 dicembre 1999. Presenta pertanto la riformulazione dell'emendamento (19.2000 - nuovo testo).

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore AZZOLLINI e del senatore MORO, il senatore VEGAS ribadisce le proprie perplessità sulla copertura finanziaria dell'emendamento, mentre il sottosegretario GIARDA fa presente che le modifiche dell'articolo 19 accolte dalle Commissioni riunite assicurano la copertura dell'emendamento.

L'emendamento 19.2000 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 3.0.8.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 5.0.7, 6.0.5, 7.35, 7.81 e 7.0.1.

Su invito del relatore MORANDO (il quale fa presente che potranno essere considerate in Assemblea eventuali riformulazioni), il senatore MORO ritira gli emendamenti 11.9, 11.8, 11.12, 11.10 e 11.11.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.4, sul quale il sottosegretario GIARDA esprime invece avviso contrario, segnalando le possibili implicazioni finanziarie negative.

Il senatore MORO ritira quindi l'emendamento 11.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 33.0.1000.

Il senatore D'ALÌ illustra il subemendamento 33.0.1000/1.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 33.0.1000, che recepisce una serie di proposte emendative presentate dai vari Gruppi, con riferimento ai problemi di alcuni settori commerciali. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 33.0.1000/1.

Il subemendamento 33.0.1000/1 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore AZZOLLINI aggiunge la propria firma all'emendamento 33.0.1000, che viene posto ai voti ed è accolto.

Viene infine ritirato l'emendamento 27.45.

I seguenti ordini del giorno vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

le norme introdotte dall'articolo 1 del collegato alla Legge finanziaria 1998 prevedono particolari incentivi tributari per opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia degli immobili;

tali disposizioni daranno impulso al settore edilizio residenziale, consentendo al contempo, per mezzo del conflitto d'interessi, l'emersione di una vasta area che ancora sfugge al controllo ai fini fiscali e contributivi,

impegna il Governo:

al fine di tutelare tutti coloro che hanno fatto affidamento in tali disposizioni e conseguentemente hanno assunto impegni economici, a mantenere effettivamente per i prossimi 5 anni queste agevolazioni, evitando quindi di emanare nel prossimo futuro normative che introducano una diminuzione dell'attuale detrazione d'imposta del 41% delle spese sostenute per i predetti interventi, o che aumentino i periodi per la ripartizione della detrazione delle spese.

(0/2793/34/5^a e 6^a)

ROSSI, MORO, AMORENA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessi che:

il settore delle imprese individuali e particolarmente quello legato alle imprese commerciali ha subito le maggiori conseguenze della recessione economica registratasi nel nostro paese negli ultimi anni ed evidenziatasi soprattutto con un calo dei consumi interni;

tale stato di difficoltà ha comportato per le suddette aziende l'accumulo di giacenze estremamente onerose tanto finanziariamente quanto operativamente;

nel recente passato numerosi interventi sono stati assunti per agevolare alcuni settori produttivi tralasciando il comparto terziario;

la recente manovra sul ritocco delle aliquote IVA rischia di compromettere una possibile ripresa dei consumi per come si rileva da alcuni timidi segnali nelle rilevazioni dei dati relativi all'andamento dell'economia nazionale,

impegna il Governo a:

assumere un provvedimento che, utilizzando la leva fiscale, agevoli la dismissione delle giacenze delle imprese commerciali riferite al 1996, anche parzialmente, e che agevoli altresì la ricostituzione di nuove scorte stabilendo una precisa correlazione quantitativa tra i due accadimenti, concentrandone gli effetti nel 1998.

(0/2793/37/5^a e 6^a)

VEGAS, D'ALÌ, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rilevato l'oneroso problema dei rimborsi IVA che torna a rappresentare un tormento per la gestione economica e finanziaria delle imprese poichè anche quest'anno gli Uffici Iva non sono in grado di provvedere a restituire i crediti dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato che è notevole il contraccolpo per molti operatori, soprattutto per le aziende esportatrici e per quelle che, a causa delle differenziazioni delle aliquote Iva applicate, sono creditori istituzionali cioè grazie ai rimborsi infrannuali dietro presentazione di fidejussione potevano far fronte all'esposizione finanziaria connessa all'ingente credito Iva maturato;

tenuto conto altresì che ulteriori ritardi graveranno adesso sulle imprese con implicazioni particolarmente gravose sulla gestione finanziaria a causa della tensione di liquidità che questa situazione verrà a generare,

impegna il Governo:

ad intervenire per individuare ed attivare gli strumenti idonei a dare soluzione all'incresciosa e pesante situazione che si è venuta a creare in moltissime province italiane rimuovendo quindi rapidamente il blocco dei rimborsi dei crediti Iva.

(0/2793/36/5^a e 6^a)

COLLINO, PEDRIZZI, MANTICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rilevato l'oneroso problema dei rimborsi IVA che torna a rappresentare un tormento per la gestione economica e finanziaria delle imprese poichè anche quest'anno gli Uffici Iva non sono in grado di provvedere a restituire i crediti dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato che è notevole il contraccolpo per molti operatori, soprattutto per le aziende esportatrici e per quelle che, a causa delle differenziazioni delle aliquote Iva applicate, sono creditori istituzionali cioè grazie ai rimborsi infrannuali dietro presentazione di fidejussione potevano far fronte all'esposizione finanziaria connessa all'ingente credito Iva maturato;

tenuto conto altresì che ulteriori ritardi graveranno adesso sulle imprese con implicazioni particolarmente gravose sulla gestione finanziaria a causa della tensione di liquidità che questa situazione verrà a generare;

impegna il Governo:

ad intervenire attraverso gli uffici competenti, affinché si provveda alla copertura finanziaria di provvedimenti volti a porre termine all'incresciosa e pesante situazione che si è venuta a creare in moltissime province italiane rimuovendo quindi rapidamente il blocco dei rimborsi dei crediti Iva.

(0/2793/1/5^a e 6^a)

COLLINO, PEDRIZZI, BOSELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

nell'ambito della delega di cui all'articolo 7 si impegna il Governo ad abolire tutte le norme vessatorie nei confronti di manifestazioni di circoli, associazioni, e a fornire le rappresentazioni di musica dal vivo per incrementare le *chances* per tanti giovani musicisti del nostro paese.

(0/2793/5/5^a e 6^a)

MELE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessi che:

l'amministrazione del Ministero delle finanze, nel gennaio 1993, ha inviato a circa 2 milioni e mezzo di contribuenti appositi questionari (mod. 55/sint) al fine di valutare la congruità dei redditi da essi dichiarati rispetto agli indici stabiliti dai decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992;

gli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di Treviso, nel mese di agosto 1997, hanno notificato circa 2.500 avvisi con indicazione delle discordanze rilevate tra i redditi dichiarati e quelli presunti sulla base dei predetti indici, invitando ad immediate contraddizioni – rese peraltro difficili dal periodo estivo durante il quale detti avvisi erano stati notificati – ed intimando, in caso di mancata risposta entro 15 giorni, l'avvio, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e successivi decreti ministeriali applicativi, della procedura di accertamento sintetico del reddito;

le richieste avanzate con i suddetti questionari si riferiscono a periodi di imposta risalenti anche a nove anni addietro e, quindi, comportano evidenti difficoltà di reperimento delle informazioni richieste, non solo da parte del contribuente, ma anche da parte di coloro che potrebbero esserne in possesso, quali gli Istituti bancari per i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

in data 26 settembre 1996, tra il Ministro delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sopra citate veniva siglato un protocollo d'intesa tendente a razionalizzare il sistema tributario, a semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed a procedere alla elaborazione degli «studi di settore»;

l'aspetto centrale dell'accordo di cui al punto precedente consiste nell'attuazione di una stretta collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e le categorie imprenditoriali e professionali, al fine di mettere a punto un sistema di verifica fiscale, volto ad eliminare gli attuali limiti dell'accertamento induttivo-sintetico, che rende particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto alla difesa da parte del contribuente e che, nel contempo, crea evidenti disparità tra gli stessi contribuenti, a seguito della non verificata attendibilità degli indici stabiliti dai succitati decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 che, in alcuni casi, inducono a stime fortemente approssimative, o ad evidenti sovrastime dei redditi effettivamente conseguiti;

il mondo associativo-imprenditoriale e professionale, in attuazione degli accordi intercorsi, sta fattivamente collaborando con l'amministrazione finanziaria, sia per definire e concretizzare l'operazione di acquisizione dei dati necessari all'elaborazione di studi di settore nuovi e coerenti con i metodi di accertamento del reddito di impresa, sia per elaborare i decreti attuativi delle deleghe fiscali approvate con la «manovra finanziaria» per il 1997;

i comportamenti assunti, anche di recente, dall'amministrazione finanziaria non appaiono in sintonia con i principi espressi nel succitato protocollo d'intesa,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari, affinché l'amministrazione finanziaria operi una equa valutazione delle singole posizioni oggetto di eventuale accertamento, attraverso l'attivazione un contraddittorio con il contribuente; eviti di procedere all'emissione automatica di avvisi di accertamento sintetici, senza avere prima valutato, caso per caso, le risposte fornite dai contribuenti, onde evitare l'insorgere di una situazione di contenzioso generalizzato; preveda di prorogare, almeno fino a tutto il 1998, i tempi a disposizione del contribuente, sia per fornire le contro-deduzioni, sia per permettere il reperimento della documentazione necessaria a comprovare le pretese erariali eventualmente ingiustificate.

(0/2793/35/5^a e 6^a)

BIANCO, MORO, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla finanziaria,

premesso che:

si è preso atto con soddisfazione che nella manovra finanziaria in esame non si fa menzione di alcun tetto per la spesa farmaceutica; il suddetto tetto, peraltro, è sempre stato sottostimato nelle finanziarie precedenti;

invita il Governo:

a tener conto delle seguenti indicazioni in qualsiasi futura trattazione della materia:

a) il tetto di spesa dello scorso anno è risultato superato per circa 800 miliardi a causa dell'innalzamento dell'IVA;

b) nella rideterminazione dei prezzi si dovrà tenere conto di una realistica applicazione del prezzo medio europeo;

c) si verificherà l'esigenza di lasciare impregiudicata la possibilità di utilizzo di farmaci innovativi particolarmente efficaci;

d) la necessità di un miglioramento degli stanziamenti per la ricerca farmaceutica e per l'informazione e il corretto uso dei farmaci.

(0/2793/29/5^a e 6^a)

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

vista la legge quadro n. 104 del 1992, con la quale si predispongono interventi a favore dei portatori di *handicap*;

tenuto conto che:

tale normativa è inoperante per la mancanza di fondi;

si calcola che in Italia, attualmente, 1/4 dei pensionati per invalidità sia da considerare nella categoria dei «falsi invalidi»;

una lotta seria ai «falsi invalidi», in base alle stime del Ministero dell'interno, potrebbe favorire un risparmio per le casse dello Stato di circa 3.000 miliardi;

considerato che:

l'unica strada perseguibile per combattere queste forme di frode ai danni della collettività, è da individuarsi nel controllo specialistico, secondo le tipologie di *handicap*,

invita il Governo ed in particolare il Ministro dell'interno:

1) ad emanare un decreto con cui istituire, nelle province, delle commissioni specialistiche dotate dei necessari strumenti diagnostici a seconda delle diverse tipologie di *handicap*, alle quali affidare l'accertamento del grado d'invalidità;

2) a devolvere una quota delle cifre recuperate in seguito agli accertamenti a favore del rifinanziamento della legge n. 104 del 1992.

(0/2793/2/5^a e 6^a)

BOSI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

considerato che all'articolo 14 non appaiono indicati gli obiettivi di salute, e che d'altro canto si identifica nello stesso articolo una esautorazione di poteri decisionali delle regioni

impegna il Governo affinché:

negli interventi di razionalizzazione della spesa vengano valorizzati le potestà decisionali delle regioni e vengano espressi con chiarezza gli obiettivi di salute da conseguire;

il previsto risparmio di beni e servizi non venga diluito così come appare dalla norma in tre anni ma concentrato in un lasso di tempo inferiore;

solleciti le regioni perchè attuino il processo di aziendalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 502 e successive modificazioni al fine di rendere obbligatorio il pareggio di bilancio previsto dall'articolo 4 comma 8 e comma 9 del medesimo decreto legislativo.

(0/2793/4/5^a e 6^a)

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, RONCONI, NAPOLI Roberto, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

esaminato quanto previsto dall'articolo 15 riguardante gli specialisti ambulatoriali convenzionati;

ritenuto che il meccanismo previsto farà aumentare i costi già esagerati del personale dipendente, sottraendo peraltro ore di medicina specialistica disponibili per l'utenza,

impegna il Governo:

a prevedere un periodo più ampio di attuazione della norma, lasciando ai direttori generali la facoltà decisionale, valutate le esigenze dei bilanci delle singole aziende e ad inserire gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale al primo livello dirigenziale;

a rispettare nella norma quanto già posto in essere dalle convenzioni nazionali per i contratti della medicina specialistica.

(0/2793/27/5^a e 6^a) TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MONTELEONE, NAPOLI Roberto, CASTELLANI Carla, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

la mancata incentivazione delle «cure termali» ha causato un forte allarme e preoccupazione fra tutte le terme italiane e le comunità direttamente interessate;

in considerazione della già difficile situazione in cui si trova il settore termale, impegnato tra l'altro in una rigorosa ed onerosa scientifica, tendente ad attestare in via definitiva la validità terapeutica delle cure termali,

impegna il Governo:

affinchè su tale questione di rilevante dimensione sociale, profilo sanitario oltre che socioeconomico si preveda un'ulteriore, scrupolosa riflessione, che porti ad individuare una soluzione che eviti ulteriori e gravi penalizzazioni del settore termale con conseguenti pesanti ripercussioni sull'economia e sul tessuto socio economico di intere comunità.

(0/2793/7/5^a e 6^a)

TAROLLI, D'ONOFRIO, NAPOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

preso atto di quanto previsto all'articolo 16 a proposito della modifica alla partecipazione della spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale, considerato che quanto esposto si configura in un aumento della franchigia di quasi il doppio, di un costo quadruplicato della spesa, a fronte infine di un ciclo terapeutico che risulta del tutto insufficiente, inadeguato ed inutile per risolvere anche problemi minimali,

impegna il Governo:

a rivedere il meccanismo attuativo al fine di garantire quanto meno una adeguata cura riabilitativa.

(0/2793/28/5^a e 6^a) TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MONTELEONE, NAPOLI Roberto, CASTELLANI Carla, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

preso atto di quanto previsto all'articolo 17, considerato che può determinarsi una rilevante diversità di trattamento a sfavore dei creditori privati,

impegna il Governo:

a rivedere la norma al fine di ripristinare parità di diritti tra i soggetti pubblici e i privati, così come previsto dalle norme costituzionali e dall'attuale legge vigente 502-517.

(0/2793/30/5^a e 6^a) TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MONTELEONE, RONCONI, NAPOLI Roberto, CASTELLANI, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

preso atto di quanto all'articolo 18, considerato che nello stesso si prevede una elevazione all'8.5 per cento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge del 24 dicembre del 1969 n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto-legislativo 17 marzo 1995,

impegna il Governo:

ad impegnare parte dei fondi acquisiti al fine di risolvere il problema del precariato del personale medico dipendente dal Servizio sanitario locale.

(0/2793/31/5^a e 6^a) TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, MONTELEONE, RONCONI, NAPOLI Roberto, CASTELLANI, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rilevato che:

il meccanismo disposto dall'articolo 19, comma 3, per le assunzioni rischia di penalizzare il Ministero degli affari esteri e, in particolare l'area della promozione culturale (basti pensare che gli 84 Istituti di cultura italiani – cui si aggiungono 7 sedi distaccate – dispongono di soli 120 dipendenti di ruolo, a fronte di una dotazione organica di 260 unità, già di per se insufficiente),

invitano il Governo:

a provvedere quanto prima agli adempimenti previsti dal citato articolo, per consentire l'assunzione del personale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri fino a completamento delle dotazioni organiche così come determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1996, nonché per elevare il contingente dei contrattisti di cui all'articolo 17 della legge n. 401 del 1990 di una percentuale pari al 10 per cento per i prossimi tre anni.

(0/2793/22/5^a e 6^a)

CIONI, MIGONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

l'articolo 30 autorizza l'Ente Poste Italiane a decorrere dal 1o gennaio 1998 a distribuire e vendere i biglietti delle lotterie nazionali, tutti i valori bollati, nonché i titoli e documenti di viaggio attualmente venduti attraverso la rete delle agenzie di viaggio, professionalmente idonee ed abilitate;

tali maggiori competenze andranno inevitabilmente ad aggravare il servizio degli uffici postali già caotico creando agli utenti evidenti disagi e svuoteranno di economicità un gran numero di esercizi commerciali oggi fonte di occupazione ed erogatori di servizi efficienti ed a costo limitato;

tale disposizione osta contro la dichiarata volontà del Governo di migliorare il servizio postale ed altresì rischia di mettere in crisi il settore della distribuzione dei tabacchi e delle agenzie di viaggio. I tabaccai si vedranno in tal modo esautorati da funzioni svolte fino ad oggi in maniera soddisfacente e a tempo pieno a differenza degli orari degli uffici postali che già non accontentano l'utenza;

impegna il Governo:

a rivedere e riformulare il suddetto articolo 30 del collegato alla finanziaria alla luce delle precedenti considerazioni.

(0/2793/32/5^a e 6^a) TERRACINI, LAURO, D'ALÌ, CAMBER, GRECO, BORNACIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

all'articolo 33 del disegno di legge collegato è prevista la devoluzione all'erario di tutte le entrate considerate dalla legge in esame; tale previsione è stata contemplata anche in precedenti provvedimenti di razionalizzazione della finanza pubblica;

tale previsione ha interessato e interessa anche alcune entrate previste, nei rispettivi statuti costituzionalmente riconosciuti, di esclusiva spettanza di regioni a statuto speciale, con conseguente grave lesione dei diritti e delle prerogative delle stesse,

impegna il Governo:

a che a decorrere dall'esercizio successivo a quello conclusivo del bilancio triennale 1997-1999 le imposte di spettanza delle regioni a statuto speciale, siano in base alle previsioni dei rispettivi statuti interamente restituite alla competenza originaria e quindi dalle stesse regioni percepite;

a che proceda ad una revisione di analoghe situazioni createsi con l'approvazione di precedenti leggi finanziarie e conseguentemente presenti al Parlamento le proposte utili alla reintegra a statuto speciale nei loro diritti eventualmente lesi o sospesi.

(0/2793/33/5^a e 6^a)

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rispetto l'estrema necessità di potenziare e modernizzare il nostro sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il trasporto merci e passeggeri in tutta la rete fondamentale e non tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell'ambito del rilancio di questo mezzo di trasporto e di una sua maggiore capacità di attrazione, da perseguire anche attraverso l'attuazione di orari cadenzati e di documenti di viaggio universali che evitino le code agli sportelli e la proliferazione dei supplementi;

per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di Alta Velocità, si impegna il Governo a completarla definendo – in rapporto con le competenti commissioni di Camera e Senato – le modifiche conseguenti alla trasformazione dell'alta velocità in alta capacità e dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità dell'intera linea. Per questa finalità e per attuare l'obiettivo generale dell'integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i finanziamenti riservati per l'alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati al potenziamento delle linee esistenti;

in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l'indispensabile potenziamento e riqualificazione dell'intera rete ferroviaria fondamentale,

impegna il Governo:

a rivedere radicalmente il ruolo delle società TAV e la relativa convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione dell'alta velocità a Ferrovie dello Stato spa, da ristrutturare secondo la direttiva Prodi.

(0/2793/8/5^a e 6^a)

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

impegna il Governo a ridefinire la funzionalità e il ruolo dell'ANAS;

preso atto che il piano decennale della grande viabilità è scaduto, impegna altresì il governo a procedere con decisione da una parte nel senso di una effettiva integrazione con le competenze e la programmazione regionale, e dall'altra parte nella definizione a livello nazionale delle scelte strategiche e prioritarie sulla mobilità e sulle infrastrutture, mediante l'elaborazione – in collaborazione tra i ministeri dei trasporti dei lavori pubblici, dell'ambiente – di un Piano generale dei trasporti, in grado di riequilibrare anche il rapporto tra il trasporto stradale, ferroviario e per via d'acqua. In particolare lo sviluppo del cabotaggio adriatico e tirrenico con le relative strutture portuali e del trasporto merci per ferrovia va incentivato assieme alle strutture intermodali, ai fini pure del decongestionamento della rete stradale;

ai fini della impostazione e predisposizione di tale Piano generale dei trasporti invita il Governo ad effettuare una Conferenza nazionale dei trasporti;

per quel che riguarda la necessità di potenziare e modernizzare il nostro sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il trasporto

merci e passeggeri in tutta la rete fondamentale e non tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell'ambito del rilancio di questo mezzo di trasporto e di una sua maggiore capacità di attrazione, da perseguire anche attraverso l'attuazione di orari cadenzati e di documelli di viaggio universali che evitino le code agli sportelli e la proliferazione dei supplementi;

per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di Alta Velocità, si impegna il Governo a completarla definendo – in rapporto con le competenti commissioni di Camera e Senato – le modifiche conseguenti alla trasformazione dell'alta velocità in alta capacità e dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità dell'intera linea. Per questa finalità e per attuare l'obiettivo generale dell'integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i finanziamenti riservati per l'alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati al potenziamento delle linee esistenti;

in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l'indispensabile potenziamento e riqualificazione dell'intera rete ferroviaria fondamentale,

impegna il Governo:

a rivedere radicalmente il ruolo delle società TAV e la relativa convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione dell'alta velocità a Ferrovie dello Stato spa, da ristrutturare secondo la direttiva Prodi.

(0/2793/9/5ª e 6ª)

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

impegna il Governo a ridefinire la funzionalità e il ruolo dell'ANAS;

preso atto che il piano decennale della grande viabilità è scaduto, impegna altresì il governo a procedere con decisione da una parte nel senso di una effettiva integrazione con le competenze e la programmazione regionale, e dall'altra parte nella definizione a livello nazionale delle scelte strategiche e prioritarie sulla mobilità e sulle infrastrutture, mediante l'elaborazione – in collaborazione tra i ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'ambiente – di un Piano generale dei trasporti, in grado di riequilibrare anche il rapporto tra il trasporto stradale, ferroviario e per via d'acqua. In particolare lo sviluppo del cabotaggio adriatico e tirrenico con le relative strutture portuali e del trasporto merci per ferrovia va incentivato assieme

alle strutture intermodali, ai fini pure del decongestionamento della rete stradale;

ai fini della impostazione e predisposizione di tale Piano generale dei trasporti,

invita il Governo:

ad effettuare una Conferenza nazionale dei trasporti.

(0/2793/10/5^a e 6^a)

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla finanziaria,

premessi che:

tutte le navi mercantili devono essere dotate di una stazione radioelettrica conforme alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare denominata (SOLAS). In particolare egli emendamenti adottati nel 1988 hanno introdotto l'obbligo di dotare le navi costruite dopo il 1° febbraio 1995 di una stazione in grado di utilizzare le frequenze e le tecniche del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare denominato GMDSS. Tale dotazione radioelettrica dovrà essere estesa progressivamente anche alle navi esistenti, tutte senza distinzione, entro il 1° febbraio 1999;

che l'attività di certificazione, in base ad una stima approssimata riguarda complessivamente circa cinquemila operatori (senza contare gli operatori impiegati nel settore della pesca);

che purtroppo, i nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi del tipo GMDSS sono stati istituiti, in Italia, non prima del febbraio 1996 (decreto 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1996) mentre la prima sessione di esami di abilitazione si è svolta nell'autunno dello stesso anno. Cioè con un ritardo di quasi due anni rispetto alla decorrenza dell'implementazione del sistema;

che a causa di questo ritardo, gli operatori nazionali destinati all'esercizio delle stazioni GMDSS di bordo, a partire dal 1° febbraio 1995, non potendo provvedere in Italia, si sono recati in altri paesi dell'Unione europea per conseguire i certificati di abilitazione necessari allo svolgimento delle mansioni in parola. Ciò in virtù del fatto che il regolamento delle radiocomunicazioni e, più specificatamente, la raccomandazione T/R 31-03 del Comitato europeo delle radiocomunicazioni della Conferenza delle Amministrazioni europee delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), prevedono che i certificati siano riconosciuti quando gli stessi siano emessi in conformità con il capitolo IX del regolamento delle radiocomunicazioni ed i programmi di esame di abilitazione siano corrispondenti a quelli previsti negli allegati della stessa raccomandazione CEPT;

che alcune Capitanerie di Porto non riconoscono la validità di certificati rilasciati da Amministrazioni aderenti alla CEPT sebbene gli stessi siano conformi alle prescrizioni sopra enunciate;

che la situazione generale fin qui descritta genera preoccupanti disagi all'esercizio armatoriale e, in taluni casi, significativi danni economici derivati dal mancato utilizzo delle navi. Si rammenta infatti che il costo di gestione di una nave tipo di medio tonnello è pari ad oltre seimila dollari al giorno e di conseguenza anche alcune ore di ritardata partenza da uno scalo pregiudicano seriamente il risultato economico della nave;

si impegna il Governo a:

a) adottare le misure necessarie per normalizzare con la massima urgenza l'attività di certificazione del GMDSS e quella relativa al controllo degli stessi certificati;

in particolare impegna il Governo:

b) a trasmettere al Comando generale delle Capitanerie di porto del Ministero dei trasporti e della navigazione le istruzioni relative alle caratteristiche che i certificati CEPT devono essere ai fini del riconoscimento della loro validità nonché l'indicazione dei Paesi aderenti alla stessa Conferenza.

(0/2793/11/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

che il 28 dicembre 1995 con decreto n. 584 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha emanato il regolamento con il quale venivano istituiti i nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di navi che utilizzano le frequenze del GMDSS che sono:

a) certificato generale di operatore (GOC);

b) certificato limitato di operatore;

che detti certificati vengono conseguiti mediante superamento di esame;

che al decreto sono allegati i programmi di esame e in esso sono fissati i titoli necessari ai candidati per accedere agli esami stessi;

che la commissione esaminatrice è quella prevista dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 150, ed è composta da otto persone con possibilità di aumento (esaminatori per le lingue straniere);

che tutti gli operatori del settore hanno seguito con molta attenzione l'applicazione della nuova tecnica di comunicazione e la normati-

va internazionale, alla quale il nostro paese deve adeguarsi, ha dettato precise norme in merito fissando anche delle scadenze;

che detta normativa stabilisce che entro il 1999 tutti gli ufficiali di coperta in comando di guardia dovranno essere in possesso del certificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 584 del 1995; i certificati si ottengono con il superamento di esami, conseguentemente sono sorti in Italia e all'estero numerosi centri: a Roma (Telecom e Telemar), a Genova (MSTC), a Pavia (APT) ed uno è in via di realizzazione a Sorrento presso l'istituto tecnico nautico «Nino Bixio»; all'estero ve ne sono in Inghilterra, Scozia, Spagna e Croazia; i certificati rilasciati da paesi della CEE sono validi in tutti i paesi membri;

che dal confronto tra i corsi che si fanno in Italia e quelli che si fanno all'estero (in Italia 10 giorni, in Spagna 5 giorni, in Inghilterra 8 giorni) si evince una marcata differenza nella durata;

che all'estero è norma sostenere gli esami alla fine del corso stesso e nelle stesse sedi dove si sono tenute lezioni dinanzi ad una commissione composta da tre persone di cui due docenti del corso stesso;

che in Italia la commissione esaminatrice è composta da otto persone e si riunisce con periodicità diversa da quella dei corsi;

che i candidati ammessi agli esami, pur superando la parte teorica, incontrano, in alta percentuale, grosse difficoltà nella parte pratica, nonostante che nel programma di preparazione agli esami il tempo dedicato alla familiarizzazione con gli apparati sia la metà del totale;

che è arduo comprendere come all'estero in soli cinque giorni di corso sia possibile svolgere il programma previsto con l'acquisizione della dimestichezza necessaria per l'utilizzo degli apparati con bassissime percentuali di bocciati;

che con la legge n. 343 del 1995 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha stanziato i fondi per il rimborso delle spese incontrate dai marittimi per il conseguimento di certificazioni tra cui il GMDSS sempre che sia stato superato l'esame e conseguito il certificato;

che alla luce di quanto esposto risulta che gli ufficiali che si sottopongono agli esami in Italia sono penalizzati rispetto a quelli che si recano all'estero in quanto per loro è alta la possibilità di essere bocciati e perdere conseguentemente il beneficio del rimborso; le persone bocciate da più di 1 anno, non sono state ancora richiamate pur avendo ripresentato immediata istanza ed inoltre alcuni enti organizzatori dei corsi hanno prospettato la possibilità di un mini corso di 5 giorni per un eventuale ripasso che comunque consiste in un aggravio delle spese da sostenere per i marittimi;

che è motivo di perplessità il vedere che andando all'estero aumenta la possibilità di superare gli esami, di acquisire il certificato e di godere del beneficio del rimborso a tutto vantaggio dei centri esteri che organizzano i corsi;

che, tenuto conto della elevata richiesta emergente degli operatori del settore (aziende armatoriali, marittimi), si lamenta una notevole inadeguatezza delle soluzioni attualmente in atto per la fase di esaminazione;

che, in particolare allo stato attuale, il numero di sedute di esame è fortemente insufficiente ed esse sono realizzate esclusivamente a Roma presso il Ministero delle poste, senza peraltro poter disporre di un calendario degli esami almeno per il medio termine,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto le misure necessarie per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

aumento delle sedute di esame in numero adeguato alle attuali richieste del settore, prevedendo una idonea programmazione;

istituzione delle commissioni di esame periferiche (in particolare sarebbe indispensabile una commissione operante nell'area napoletana ed una in quella genovese);

possibilità di sostenere gli esami presso la sede che ospita i corsi di preparazione e di sostenerli al termine del corso;

adeguare l'organizzazione per un immediato rimborso a vista ai partecipanti ai corsi per l'ottenimento del certificato.

(0/2793/12/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

la nautica da diporto occupa più di 100.000 persone;

il settore si trova attualmente in fase di sviluppo, anche grazie alla buona tendenza dell'economia;

la presenza di imbarcazioni e navi da diporto nelle acque italiane rappresenta comunque maggior lavoro per l'industria Italia (turistica e non) sia sotto il profilo puramente economico (posti barca, carburanti, assicurazioni, consumi in genere, lavoro per la gente di mare...) che fiscale (IVA su acquisti, su carburanti e consumi in genere, tassa di stazionamento, eccetera);

alcuni paesi della Comunità Europea hanno adottato provvedimenti tesi a favorire la registrazione di imbarcazione e navi da diporto presso i loro registri e precisamente:

Gran Bretagna: consente l'immediato recupero dell'IVA, che comunque viene versata all'Erario Britannico;

Francia: al fine di favorire la propria industria nautica e turistica, nonchè di incrementare le proprie entrate fiscali, concede agli acquirenti di imbarcazioni e navi da diporto uno sconto sull'aliquota dell'IVA pari al 50 per cento dell'aliquota stessa, estendendo tale facilitazione anche e soprattutto ad utilizzatori italiani, sottraendo quindi entrate per IVA e tassa di stazionamento allo Stato italiano (il fatturato dal 1995 al 1997 è indicato in circa lire 84 miliardi = IVA sviata da Italia a Francia lire 16 miliardi circa),

quanto sopra sfugge comunque al controllo fiscale, elude gli obblighi della normativa italiana per quanto riguarda tassa di stazionamento, RINA, licenze VHF, dotazioni di sicurezza eccetera;

che tali operazioni vengono proposte ai Contieri costruttori ed agli utilizzatori da organizzazioni che in genere non hanno stabile organizzazione, e che pertanto non operano in conformità alle direttive CEE nè sotto il controllo della Banca d'Italia;

non vi è motivo per non applicare in Italia quanto già in essere, in varie forme, negli altri paesi della Comunità europea, con indubbio vantaggio per l'Italia;

impegna il Governo:

ad emanare entro 60 giorni le misure necessarie per:

1) applicare una aliquota IVA ridotta del 50 per cento sulle operazioni di locazione finanziaria aventi per oggetto imbarcazione e navi da diporto;

2) concedere un periodo di 12 mesi per la regolarizzazione della posizione per le imbarcazioni e le navi da diporto attualmente con bandiera estera, usufruendo delle stesse agevolazioni previste dal punto precedente.

(0/2793/13/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

per l'applicazione della legge 494 del 1993, che disciplina la materia del demanio marittimo ridefinendo le modalità tecniche e le misure finanziarie, doveva seguire un regolamento di attuazione che finora non è stato ancora emanato nonostante i ministri che si sono succeduti ne abbiano preparato diverse bozze;

nella finanziaria dello scorso anno, tra le competenze amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni è stata inserita anche quella in materia di canoni demaniali marittimi, senza definire principi di indirizzo e coordinamento;

impegna il Governo:

ad emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Regolamento di attuazione della legge 494/1993 definendo in materia di canoni demaniali marittimi i principi di indirizzo e coordinamento.

(0/2793/14/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

la disciplina normativa che regola la navigazione marittima nel nostro Paese è da tempo oggetto di dibattiti nonchè di indagini in sede parlamentare;

recentemente le associazioni rappresentative degli armatori privati e pubblici e le organizzazioni sindacali della gente di mare hanno redatto un protocollo di intesa nel quale si è preso atto delle condizioni di inferiorità gestionali nelle quali sono costrette ad operare le imprese armatoriali italiane sul mercato internazionale;

nel suddetto protocollo sono state individuate soluzioni che il Governo dovrebbe adottare in tempi rapidi per evitare il rischio della progressiva e inarrestabile scomparsa del settore armatoriale nazionale costretto a trasferirsi sotto bandiera estera o comunque essere venduto a concorrenti stranieri per riacquistare la necessaria competitività;

esempio emblematico di tale fenomeno sono della proprietà della società Costa Crociere, simbolo della nostra intraprendenza nel prestigioso settore crocieristico, ad un importante azienda armatoriale americana del settore;

infine, il processo di privatizzazione della flotta pubblica, da tempo concordata tra il Governo italiano ed il Commissario Van Miert, non sembra trovare tempestiva applicazione in quanto nessuna procedura di vendita è stata finora posta in essere per ottemperare ai disposti comunitari;

invita il Governo:

a proporre un registro Internazionale che ponga l'armamento italiano in condizioni di competitività analoghe a quelle esistenti negli armamenti europei, specie per quanto attiene al settore dei traffici internazionali; realizzare, in tempi rapidi, il processo di privatizzazione delle Società armatoriali pubbliche che operano nel mercato internazionale secondo quanto già concordato con la Commissione europea e quanto previsto dallo stesso Piano Finmare già approvato dal Parlamento; dare attuazione alle direttive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello specifico settore del traffico marittimo di cabotaggio, volte a garantire una pluralità di vettori pubblici e privati che operino in condizioni paritetiche mediante una revisione dell'attuale sistema di sovvenzione alla flotta pubblica».

(0/2793/15/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessi che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (collegata alla manovra finanziaria per il 1997) contiene disposizioni in materia di canoni di concessione dovuti dalle società che gestiscono gli aeroporti. L'articolo 2, comma 188 sostituisce una disposizione presente nel decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. La disposizione sostituita è l'articolo 1, comma 5-ter, relativo alla determinazione del canone di concessione a carico delle società di gestione degli scali aeroportuali, sia di quelli gestiti totalmente da società di diritto privato, in base a leggi speciali, sia di quelli ora gestiti in tutto o in parte dallo Stato e che devono essere privatizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (collegata alla manovra finanziaria per il 1994). Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 251 prevede che l'elemento per la determinazione del canone di concessione a carico del gestore dello scalo è il volume di traffico di passeggeri e merci; inoltre alle società che in base a leggi speciali gestiscono totalmente alcuni scali aeroportuali viene estesa l'applicabilità dell'articolo 1, comma 1-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 251. Tale disposizione prevede che la durata della concessione può superare il limite di durata temporale della concessione di sedime aeroportuale a privati, attualmente fissato, dall'articolo 694 del Codice della navigazione, in non più di venti anni, prevedendo che esso possa arrivare a quaranta anni.

Il comma 5-ter prevede, inoltre, che il canone di concessione, trattandosi di beni demaniali, viene determinato periodicamente, senza ulteriori specificazioni circa il ritmo temporale di adeguamento, dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Infine, con un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, devono essere dettate disposizioni attuative; con tale decreto si possono definire le pendenze afferenti ai canoni pregressi.

L'attuazione di tali disposizioni, per le quali come si è visto non viene direttamente fissato un termine, può comunque essere considerata collegata alla privatizzazione degli scali gestiti in tutto o in parte dallo Stato. L'articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 prevede la costituzione, entro il 1994, di apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti, anche in parte dallo Stato, prevedendo, altresì, che a tali società possano partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 251 del 1995 e poi ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 dalla legge n. 662 del 1996. Il decreto-legge n. 251 aveva correlativamente prorogato al 31 dicembre 1995 il termine (originariamente fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 537, cioè entro il 1° marzo 1994) per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti e della na-

vigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 10, comma 13; il decreto dovrà essere emanato tenendo conto dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (provvedimento collegato alla manovra economico finanziaria per il 1993) il quale disciplina le società miste pubblico-privato, per la gestione dei servizi pubblici locali. Anche questo secondo termine è stato ulteriormente prorogato dalla legge 662, ma è poi scaduto a sua volta, infatti era stato fissato al 30 giugno 1997.

impegna il Governo:

a fissare entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione della presente legge i canoni di concessione dovuti dalle società che gestiscono gli aeroporti.

(0/2793/16/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

premesse:

che una violenta epidemia di origine virale, sviluppatasi nella primavera del 1997 (virus CMC e TSWV) ha colpito le colture del pomodoro e del peperone in provincia di Brindisi con una riduzione del PLV, di circa il 60 per cento, come stimato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e con danni economici per oltre 22 miliardi;

che anche le aziende di trasformazione del pomodoro hanno rilevato oltre il 60 per cento in meno di prodotto;

che la manodopera è stata così fortemente penalizzata;

che la virosi sta attaccando anche la coltura del carciofo e sono previsti danni anche per la prossima annata sia per il pomodoro che per il peperone;

che il Ministero dell'agricoltura e il Dipartimento della protezione civile prontamente interessati, hanno dichiarato che l'evento non può essere ricompreso tra quelli per i quali operano le previdenze previste dalle norme sulle calamità atmosferiche e sui danni all'agricoltura,

rilevato,

che per un problema analogo e cioè l'infezione di SHARKA sul pesco nella regione Veneto, è stata recentemente approvata una legge di indennizzo (legge n 206 del 9 luglio 1997),

impegna il Governo:

a) a predisporre un provvedimento legislativo che indennizzi gli agricoltori della provincia di Brindisi per i danni da virosi subiti dalle colture del pomodoro e del peperone;

b) a salvaguardare le quote di trasformazione di pomodoro per le aziende e per le cooperative della provincia di Brindisi facendo riferimento all'anno 1996;

c) ad approfondire con ausili tecnici e scientifici le cause della virosi anche al fine di adottare misure di prevenzione per scongiurare nuove epidemie.

(0/2793/17/5ª e 6ª)

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO

Il Senato,

premessi che:

da tempo si cerca di contrastare a livello europeo l'utilizzo e la produzione di generi alimentari composti da sostanze e materiali manipolati geneticamente;

da quando sono approdate sulle coste europee navi cariche di migliaia di tonnellate di soia mescolata con fagioli della stessa specie sottoposti a manipolazione genetica l'Europa corre seriamente il pericolo che ben presto i prodotti, sottoposti a simili procedimenti si diffondano a macchia d'olio sul mercato e riempiano gli scaffali dei negozi alimentari. Come è noto, la soia viene utilizzata nella produzione di circa 30.000-40.000 prodotti. Inoltre presto saranno commercializzati anche prodotti composti da colza e mais manipolati geneticamente;

in nome di una discutibile intensificazione dei raccolti, in ogni parte del mondo i consumatori vengono esposti a seri rischi per la loro salute, i cui effetti e ripercussioni sono ancora difficilmente calcolabili dal punto di vista scientifico. Tuttavia le indicazioni emerse sin d'ora fanno pensare ad un aumento dei fenomeni allergologici in caso di consumo di alimenti contenenti sostanze geneticamente manipolate. In tal modo l'umanità si esporrebbe a rischi potenziali che ben presto potrebbero diventare difficilmente controllabili. Non è pensabile il tipo di reazione che avrà l'uomo e la natura di fronte a patate contenenti materiale genetico proveniente dal baco da seta o di fronte al mais con materiale genetico dello scorpione;

secondo la larga maggioranza della popolazione europea è necessario intervenire quanto prima attraverso l'uso obbligatorio di determinate indicazioni sull'etichetta di prodotti geneticamente manipolati, per arrivare, preferibilmente, anche al blocco totale delle importazioni, poiché in futuro le indicazioni sull'etichetta potrebbero risultare superflue a causa dell'aggiunta di additivi manipolati;

l'Unione Europea si oppone sin d'ora all'obbligo di un'etichettatura completa e dispone già degli strumenti giuridici necessari per evitare il blocco delle importazioni,

impegna il Governo:

ad esprimersi a favore dell'obbligo di etichettatura totale e completa circa la manipolazione genetica.

(0/2793/18/5ª e 6ª)

TAROLLI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessò:

che con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 è stata ridisciplinata la Gestione «mutualità pensioni», conosciuta anche come «pensioni alle casalinghe» e che tale decreto prevede cinque classi di contribuzione da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 1996;

che a tutt'oggi non è stato emanato alcun decreto ministeriale e non è stato istituito nessun fondo previdenziale a favore delle casalinghe, lasciando che il succitato decreto legislativo n. 565 del 1996 rimanesse lettera morta,

impegna il Governo:

a provvedere per dare esecuzione al decreto legislativo ed a far emanare quanto prima il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione delle cinque classi di contribuzione.

(0/2793/20/5^a e 6^a)

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessò:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati stanziati i fondi relativi alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;

che l'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 prevede che tali fondi vengano utilizzati per interventi straordinari nel campo della lotta alla fame nel mondo, delle calamità naturali, dell'assistenza ai rifugiati, dei beni culturali; considerato:

che la gravità del terremoto che ha colpito gli abitanti di Umbria e Marche rappresenta un'emergenza che deve essere affrontata con determinazione e senza interventi di speculazione politica;

impegna il Governo:

a prevedere la destinazione dell'otto per mille statale per l'anno 1998 per interventi di emergenza a favore delle zone terremotate.

(0/2793/21/5^a e 6^a)

TAROLLI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rispetto l'estrema necessità di potenziare e modernizzare il nostro sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il trasporto merci e passeggeri in tutta la rete fondamentale e non tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell'ambito del rilancio di questo mezzo di trasporto e di una sua maggiore capacità di attuazione, da perseguire anche attraverso l'attuazione di orari cadenzati e di documenti di viaggio universali che evitino le code agli sportelli e la proliferazione dei supplementi;

per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di Alta Velocità, si impegna il Governo a completarla definendo - in rapporto con le competenti commissioni di Camera e Senato - le modifiche conseguenti alla trasformazione dell'alta velocità in alta capacità e dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità dell'intera linea. Per questa finalità e per attuare l'obiettivo generale dell'integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i finanziamenti riservati per l'alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati al potenziamento delle linee esistenti;

in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l'indispensabile potenziamento e riqualificazione dell'intera rete ferroviaria fondamentale,

impegna il Governo:

a rivedere radicalmente il ruolo della società TAV e la relativa convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione dell'alta velocità a F.S. s.p.a., da ristrutturare secondo la direttiva Prodi.

(0/2793/23/5^a e 6^a)

SARTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso:

che la regione Campania, con legge n. 3 del 19 febbraio 1996 ha disciplinato, in attuazione all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la formazione, l'approvazione e la realizzazione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia residenziale ed ambientale, finalizzati ad una più organica valorizzazione del territorio ed utilizzazione delle infrastrutture, delle residenze e del patrimonio edilizio esistente;

che il programma integrato e rivolto ad ambiti di edilizia preesistente ai fini della riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree centrali urbane e di periferie degradate;

che il programma integrato ha, tra i suoi scopi, anche quello del riordino complessivo del sistema insediativo esistente e/o del ripristino di qualità ambientale del territorio interessato:

che il programma integrato, pur presupponendo la vigenza del piano regolatore generale, può essere adottato anche in variante al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per rendere immediatamente attuativa la legge regionale n. 3 del 19 febbraio 1996 per sbloccare le problematiche edilizie, urbanistiche e di riqualificazione ambientale nei territori delle isole minori italiane e dell'area flegrea.

(0/2793/24/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

Il Governo in data 1° ottobre scorso ha approvato uno schema di Decreto legislativo sul riassetto del comparto petrolifero e sulla ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per uso di autotrazione che trasferisce su base comunale le competenze assegnate alle Regioni in materia con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a garanzia della tutela della mobilità dei cittadini utilizzando i poteri delegati con la legge n. 59 del 1977 sul riordino della Pubblica amministrazione e lo snellimento delle procedure burocratiche;

tale approvazione ha generato un'ondata di dissensi tanto da parte degli imprenditori del settore e dei gestori degli impianti, quanto da parte delle stesse Regioni che rivendicano il mantenimento delle competenze programmatiche trasferite dal summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Infatti tale norma che prevede, fra le altre cose, l'adozione dello strumento revocatorio, legato alla incompatibilità dell'impianto con il sito, rischia di produrre una sostanziale desertificazione e la conseguente rarefazione dell'offerta: ciò in netto contrasto con il concetto di servizio che la Regione deve invece comunque garantire, in un ambito che non sia ristretto al territorio del Comune;

in data 13 dicembre 1996 è stato emanato un apposito decreto del Presidente della Repubblica (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 25 marzo 1997) regolarmente approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 7 novembre 1996, con il quale si tracciava un percorso armonico di razionalizzazione del settore con il concorso di tutti i soggetti interessati, all'interno di piani predisposti dalle Regioni, e con la gradualità ne-

cessaria al fine di non creare scompensi nel servizio di rifornimento di carburante che oggi viene effettuato anche nelle piccole frazioni e nelle isole minori e che le Regioni stanno recependo attraverso una opportuna armonizzazione della normativa regionale;

che nel richiamato Decreto legislativo esistono norme in palese contraddizione con la delega di competenza attribuita dal Parlamento al Governo e che nella citata norma esistono evidenti forzature finanche delle norme contenute nel codice civile in materia di contratti privatistici;

impegna il Governo:

ad approntare una normativa che confermi la validità delle deleghe trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1997 e nello stesso tempo che sia compatibile con il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996;

altresì impegna il Governo:

ad adottare, nella disciplina della materia del riassetto del settore petrolifero e della ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, uno strumento normativo diverso dal decreto legislativo che appare un eccesso nell'esercizio della delega ed impedisce al parlamento, in una materia così delicata per la mobilità ed i trasporti pubblici, di esprimere un suo compiuto parere a svolgere la sua completa funzione conoscitiva, legislativa ed emendativa.

(0/2793/25/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

con riferimento alla rinegoziazione dei mutui come prevista all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 444 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 539 del 1995,

invita il Governo:

a compiere gli atti necessari affinché l'INAIL e l'INPDAP applichino quanto stabilito dal comma 8 del suddetto articolo.

(0/2793/38/5^a e 6^a)

GUERZONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

a partire dalla legge finanziaria per il 1993, la prima successiva alla trasformazione in società per azioni dell'ente ferroviario, avvenuta

nell'agosto 1992, in ogni legge finanziaria si è disposto un apporto dello Stato al capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato al fine di promuovere gli investimenti della medesima, indicando altresì particolari finalizzazioni. L'apporto al capitale sociale avviene anche nel quadro della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991 (91/440/CEE) che prevede l'adozione, da parte dei singoli Stati, di norme che garantiscano la separazione sul piano contabile delle attività di esercizio, cioè di trasporto ferroviario, da quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, cioè le attività di costruzione e manutenzione della rete ferroviaria;

il Parlamento mediante il disposto di cui alla legge comunitaria per il 1993 (legge 23 febbraio 1991, n.146) ha demandato al Governo l'attuazione della direttiva 440 mediante l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

il termine per l'adozione del regolamento fissato in 4 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria è decorso inutilmente;

impegna il Governo:

ad emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente disegno di legge il regolamento di attuazione della direttiva CEE 440 su indicata.

(0/2793/26/5^a e 6^a)

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessò:

che in occasione del dibattito sulla Legge finanziaria 1998 e in vista della riforma dello Stato sociale, si intende manifestare il dissenso alla proposta governativa tesa a trasferire l'assistenza dei ciechi e dei sordomuti ai Comuni, in considerazione del fatto che una simile situazione si era già verificata in passato con la legge 142/90, riguardo all'assistenza scolastica, con esito fallimentare. Inoltre, appare priva di ogni valida motivazione la proposta che vorrebbe il trasferimento dei fondi per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ai Comuni, in quanto sarebbe un inutile appesantimento del già oneroso lavoro degli enti locali;

che si respinge con vigore l'idea di agganciare l'indennità di assistenza per i non autosufficienti al reddito individuale e ancor peggio a quello familiare, poichè tale trattamento vedrebbe mortificata la dignità umana e aggraverebbe ulteriormente la condizione di queste persone che già vivono in forti disagi derivanti dall'*handicap* visivo. Inoltre la conseguenza di un simile provvedimento sarebbe quella di spingere le famiglie a ricoverare i loro cari nelle case di riposo

per l'impossibilità di sostenere le spese necessarie alla loro assistenza, con un maggior onere economico per le istituzioni,

impegna il Governo:

in occasione della prossima riforma del Welfare State, a prevedere che l'indennità di accompagnamento possa essere concessa a titolo della grave minorazione, in conformità all'articolo 3, secondo comma della Costituzione, indennità che deve rimanere legata all'adeguamento previsto per gli invalidi di guerra;

a prevedere l'accertamento dell'invalidità attraverso commissioni costituite da personale medico specializzato nel settore dell'*handicap*, ricorrendo all'uso di strumenti scientifici e tecnologici adeguati. Tale accertamento avrebbe lo scopo di eliminare i falsi invalidi dall'assistenza e dall'obbligo di assunzione, con notevole riduzione dei costi e risparmio di risorse;

ad attivarsi per una più incisiva collaborazione con le associazioni dei portatori di *handicap*, affinché gli invalidi trovino collocamento nel mondo produttivo; a far sì che a coloro che hanno necessità di spostamento nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, venga assegnato un obiettore che le accompagni; sarebbe questa un'iniziativa che favorirebbe una crescita umana e civile non solo del minorato, ma anche del giovane che ha scelto il servizio civile;

a tenere in particolare considerazione la situazione estremamente difficoltosa e a volte tragica in cui si trovano i ciechi e gli altri disabili con minorazioni aggiuntive e le loro famiglie in quanto, le proposte finora avanzate per la riforma dello Stato sociale, destano smarrimento e preoccupazione tra gli invalidi che vorrebbero vedere salvaguardati i diritti faticosamente acquisiti.

(0/2793/3/5^a e 6^a)

SERENA, AMORENA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

considerata l'importanza che il settore turistico riveste nell'economia e nello sviluppo del nostro Paese;

vista la nota con la quale il Presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ha provveduto a trasmettere ai singoli Assessori regionali la bozza del Programma nazionale triennale 1998-2000 ed il Piano esecutivo 1998, con l'invito a voler esprimere eventuali osservazioni e proposte;

rilevato l'esistenza di vincoli normativi e finanziari che rappresentano un ostacolo ad una azione promozionale che voglia assicurare efficienza, tempestività ed efficacia superiori alle attuali

impegna il Governo:

a sollecitare l'ENIT a perseguire attività di studio e di ricerca sui principali mercati esteri mirati;

all'adeguamento delle norme che sovrintendono alla attività amministrativa ed operativa al monitoraggio costante e possibilmente alla previsione delle dinamiche evolutive, in modo da costituire un punto di riferimento per le Regioni e per gli operatori;

a predisporre un consistente incremento dei finanziamenti;

a prevedere un maggior coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione e nell'impostazione dell'attività dei Club di Prodotto e nella selezione delle istanze di adesione formulate da parte di enti ed organismi al fine di salvaguardare un livello qualitativo ed una garanzia di serietà;

alla promozione della destinazione «Italia» sui mercati cosiddetti «lontani» attraverso la partecipazione a fiere e saloni del turismo e a svolgere anche un ruolo di coordinamento delle presenze regionali assicurando visibilità alle singole Regioni partecipanti e garantendo la presentazione di un'immagine coordinata, con la realizzazione di strutture espositive funzionali e caratterizzanti in modo incisivo l'offerta turistica italiana.

(0/2793/6/5^a e 6^a)

TAROLLI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore AZZOLLINI, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2793 e sulle modifiche accolte, nonchè di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2792-*bis*. Conferiscono infine mandato ai relatori di apportare al testo le modifiche di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie, anche in relazione alla migliore collocazione degli articoli aggiuntivi accolti.

La seduta termina alle ore 4 del 1° novembre.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793**Art. 8.**

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

8.92

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera d), capoverso c-bis aggiungere in fine il seguente periodo: «f) Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi numero 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.70

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DE MASI, MANTICA,
BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CUR-
TO, MARRI, PONTONE, SERVELLO

Al comma 1, lettera d), alla fine della lettera c-bis), aggiungere:

«f) Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

8.91

VEGAS

Al comma 1, lettera d), alla fine della lettera c-bis), aggiungere la seguente:

«f) Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

8.50

ZILIO, PALUMBO

Al comma 1, lettera d), alla fine della lettera c-bis), aggiungere:

«f) Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

8.19

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 1, lettera d), alla fine della lettera c-bis), aggiungere:

«f) Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

8.18

DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera d), capoverso c-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

8.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio» aggiungere le seguenti: «e operazioni a premio con contributo».

8.60

IULIANO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile convenzionalmente ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

8.48

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, NAVA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi numero 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.71

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, LISI, MARRI, SERVELLO, DE MASI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

8.87

VEGAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

8.51

ZILIO, PALUMBO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

8.20

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

8.14

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente comma:

“I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti”».

8.17

DI BENEDETTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, istituisce la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi, delle agenzie ippiche, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati. La Direzione centrale è dotata di un nucleo speciale della Guardia di finanza con le seguenti funzioni:

a) ispezione di tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco;

b) verificare, per conto della Regione o della Provincia, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;

c) tenere sotto osservazione, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori che gestiscono le case da gioco, ippodromi, agenzie ippiche, o qualunque altra struttura ove eserciti il gioco d'azzardo, nonchè tutti i dipendenti;

d) verificare il regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili;

e) le notizie sui frequentatori delle case da gioco, acquisite attraverso i controlli, non possono essere utilizzate, in alcun modo, ai fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi».

8.21

BOSI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

8.86

VEGAS

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre, sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

8.52

ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre, sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

8.22

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre, sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

8.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio», inserire le seguenti: «e delle operazioni a premio con contributo». Inoltre sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla loro durata».

8.72 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle operazioni a premio» aggiungere le seguenti: «e operazioni a premio con contributo».

8.47 VEGAS

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delle disposizioni a premio» aggiungere le seguenti: «e operazioni a premio con contributo».

8.34 COSTA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alla durata delle sale operazioni o premio» con le seguenti: «alla durata delle operazioni a premio e dei concorsi».

8.33 COSTA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alla durata delle sole operazioni a premio» con le seguenti: «alla durata delle operazioni a premio e dei concorsi».

8.46 VEGAS

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali» con le seguenti: «definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali».

8.85 VEGAS

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali» con le seguenti: «definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali».

8.73 DEMASI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali» con le seguenti: «definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali».

8.61 ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali» con le seguenti: «definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali».

8.12 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali» con le seguenti: «definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali».

8.23 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «preventiva dello svolgimento dei concorsi», inserire le seguenti: «, delle operazioni». Inoltre, dopo le parole: «dei promotori» inserire le seguenti: «che le aziende e gli enti interessati potranno iniziare salvo esplicita notifica contraria o sospensiva delle strutture amministrative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle quali detta comunicazione andrà inviata, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione certa della stessa. Nella eventuale notifica di divieto dello svolgimento della manifestazione a premio, dovranno essere esplicitamente espresse le cause di

tale divieto e gli eventuali correttivi da apportare al suo regolamento, perchè essa possa essere svolta. Alle stesse strutture amministrative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato andrà comunicata, inoltre, la conclusione della manifestazione a premi con le modalità definite dal regolamento di cui al presente comma così come dallo stesso regolamento saranno definite le modalità del contraddittorio con le aziende e gli enti che abbiano avuto notifica di divieto del contraddittorio con le aziende e gli enti che abbiano avuto notifica di divieto allo svolgimento delle manifestazioni a premio da loro comunicate».

8.49

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, NOVA

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo di lesione» con le seguenti: «dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione».

8.45

VEGAS

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo di lesione» con le seguenti: «dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione».

8.32

COSTA

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «divieto dello svolgimento dei medesimi» con le seguenti: «dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione».

8.53

IULIANO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

8.83

VEGAS

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

8.25

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

8.75 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» aggiungere le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

8.63 ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «dello svolgimento dei medesimi» inserire le seguenti: «previo contraddittorio con i soggetti interessati».

8.10 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo» con le seguenti: «nei casi di comprovato pericolo».

8.11 MAZZUCA POGGIOLINI

Nel quarto comma, lettera c), sostituire: «nei casi di fondato pericolo» con le seguenti: «nei casi di comprovato pericolo».

8.84 VEGAS

Nel quarto comma, lettera c), sostituire: «nei casi di fondato pericolo» con le seguenti: «nei casi di comprovato pericolo».

8.74 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Nel quarto comma, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo» con le seguenti: «nei casi di comprovato pericolo».

8.62 ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nei casi di fondato pericolo» con le altre: «nei casi di comprovato pericolo».

8.24 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «delle scommesse» sopprimere la parola: «anche».

8.58 IULIANO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «delle scommesse» sopprimere la parola: «anche».

8.36 COSTA

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

8.9 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

8.64 ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

8.82 VEGAS

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali» sopprimere la parola: «anche».

8.76 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 4, lettera c), prima delle parole: «per la mancanza di reali scopi promozionali», sopprimere la parola: «anche».

8.26 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

8.27 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

8.7 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

8.65 ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

8.77 DEMASI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «di reali scopi promozionali» inserire le seguenti: «indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto».

8.81 VEGAS

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori gravami per i soggetti promotori».

8.59 IULIANO

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«senza ulteriori gravami per i soggetti promotori».

8.44

VEGAS

Al comma 4, lettera c), aggiungere alla fine le seguenti parole:
«senza ulteriori gravami per i soggetti promotori».

8.35

COSTA

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente».

8.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, aggiungere infine la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente».

8.28

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente».

8.66

ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente».

8.78PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FIORILLO, MULAS, BOSELLO,
COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,
DEMASI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente».

8.88

VEGAS

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

8.15

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

8.29

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

8.67

ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

8.79

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea».

8.89

VEGAS

Al comma 5, lettera a), sopprimere il capoverso 2.

8.3

MORO, ROSSI

Al comma 5, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

«4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo».

8.54

IULIANO

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine il seguente capoverso:

«3-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in caso di pagamento entro 30 giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, sono ridotte a un sesto del massimo».

8.42

VEGAS

Al comma 5, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

«3-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in caso di pagamento entro 30 giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, sono ridotte a un sesto del massimo».

8.38

COSTA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma.

8.90

VEGAS

Al comma 6, sopprimere le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma.

8.80

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» fino a: «giocate del lotto».

8.68

ZILIO, PALUMBO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma.

8.31 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma.

8.16 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini dell'IVA il regolamento di cui al comma 4 definisce le modalità applicative».

8.56 IULIANO

Al comma 6, sostituire le parole da: «a decorrere» fino a: «lotto» con le seguenti: «ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini IVA il regolamento di cui al comma 4 definirà le modalità applicative».

8.40 VEGAS

Al comma 6, sostituire le parole da: «A decorrere» fino alla fine del comma con le seguenti: «Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini dell'IVA il regolamento di cui al comma 4 definisce le modalità applicative».

8.39 COSTA

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento».

8.55 IULIANO

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento».

8.41 VEGAS

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento».

8.37

COSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal 1° gennaio 1998 l'autorizzazione alla raccolta del gioco del lotto è estesa a tutte le rivendite di generi di monopolio che ne fanno richiesta. L'attivazione delle nuove ricevitorie del gioco del lotto, da parte della Direzione generale dei monopoli, deve essere garantita entro e non oltre tre mesi dalla data della richiesta».

8.69

GIARETTA, POLIDORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal 1° gennaio 1998 l'autorizzazione alla raccolta del gioco del lotto è estesa a tutte le rivendite di generi di monopolio che ne fanno richiesta. L'attivazione delle nuove ricevitorie del gioco del lotto, da parte della Direzione generale dei monopoli, dovrà essere garantita entro e non oltre tre mesi dalla data della richiesta».

8.4

BONAVITA, MICELE, BERTONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1998 sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo 1998". Il termine del 31 dicembre 1998 previsto nello stesso comma 1 è anticipato al 1° marzo 1998».

8.5

VILLONE, BERTONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le nuove ricevitorie del lotto, previste

dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti».

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

8.0.2

CIMMINO, GUBERT

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

2. La distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dagli ex dipendenti del lotto si estende a 300 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, quando la raccolta annua delle giocate di queste ultime ricevitorie è inferiore a lire tre miliardi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai concessionari che gestiscono ricevitorie di ex dipendenti del lotto per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per tre anni, anche a quei soggetti che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge subentrano nella gestione di ricevitorie di ex dipendenti del lotto, con decorrenza dalla data in cui diverranno concessionari.

5. Nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia di cui ai commi da 2 a 4, l'Amministrazione agevolerà il trasferimento delle rivendite di generi di monopolio per conseguire l'affidamento delle ricevitorie del gioco del lotto. Le concessioni dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto rilasciate ai rivenditori di generi di monopolio in base all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e in attuazione del decreto ministeriale del 7 novembre 1995 che non rispettino la distanza di metri 300 dalle ricevitorie del lotto degli ex lottisti sono revocate salvo la facoltà di mantenere la concessione trasferendo l'esercizio a una distanza minima di metri 300 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il calcolo della prorata IVA derivante dall'attività di rivendita dei biglietti delle lotterie nazionali e di gestione di ricevitoria del gioco del lotto, si effettua sull'imposta relativa all'acquisto di beni strumentali e di servizi impiegati promiscuamente per le attività soggette non soggette ad IVA, con esclusione dell'imposta gravante sui prodotti acquistati per la vendita».

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onerazione derivante dal presente emendamento.

8.0.3

CIMMINO, GUBERT

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I banchi e le manifestazioni che prevedono la distribuzione di prodotti florovivaistici non possono essere autorizzati in occasione delle festività: Festa della Donna, S. Valentino, Festa della Mamma, Pasqua e Natale».

8.0.4

BOSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di favorire lo sviluppo turistico regionale, è data facoltà ad ogni regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare l'apertura e l'esercizio di nuove case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. Le regioni nel cui territorio è già istituita una casa da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al comma 1; non è tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni di una stessa regione, la scelta della località in cui ubicare la casa da gioco deve essere attuata dando la preferenza ai comuni:

- a) nei quali in passato sia stata istituita una casa da gioco;
- b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;
- c) che abbiano la distanza maggiore dai comuni che già sono sede di case da gioco;
- d) che siano ubicati in una zona di interesse turistico.

4. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale ed è inoltrata

dal sindaco al presidente della giunta regionale, corredata di una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del territorio.

5. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, che non può eccedere la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza, è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

6. Il presidente della giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco. Tale regolamento prevede in particolare norme in materia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità, disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e di controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti, modalità per eventuali concessioni a terzi della gestione delle case da gioco.

7. Il presidente della giunta regionale, in caso di violazioni delle disposizioni del presente articolo o del regolamento di cui al comma 6, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco, nominando un commissario per la gestione straordinaria della stessa.

8. In caso di recidiva il presidente della regione può disporre la revoca dell'autorizzazione che non può essere nuovamente rilasciata al comune prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.

9. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di nuova istituzione spetta al comune nel cui territorio è ubicata.

10. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o attraverso un'azienda municipalizzata o una società mista a prevalente capitale pubblico, o attraverso una società italiana o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che gestisce l'esercizio in regime di concessione rilasciata dal comune, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di cui al comma 6.

11. La concessione di cui al comma 10 può essere rilasciata alla società in possesso dei seguenti requisiti:

a) che sia costituita in società di capitali;

b) che nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o comunque rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società.

12. È fatto divieto ai dipendenti dei concessionari di possedere azioni o quote della società, nonchè di partecipare agli utili.

13. La società concessionaria è tenuta a corrispondere un contributo al comune competente pari al 50 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dall'attività di gioco, dedotte le somme corrisposte ai vincitori nell'anno solare e le puntate sotto forma di gettoni non convertibili.

14. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio della gestione delle case da gioco, le regioni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio regionale».

8.0.1

DI BENEDETTO, MANIS

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718-719-720-721 e 722 e recependo le indicazioni relative alle sentenze della Corte costituzionale 1985, le regioni confinanti con Slovenia, Austria, Svizzera e Francia possono autorizzare, sul proprio territorio regionale, l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco con funzione anche periodica, ferma restante la situazione esistente».

8.0.5

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718-719-720-721 e 722 e recependo le indicazioni relative alle sentenze della Corte costituzionale 1985, le regioni possono autorizzare sul proprio territorio regionale, l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco con funzione anche periodica, ferma restante la situazione esistente».

8.0.6

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

COSTA

Alla fine del comma 3, nell'articolo 93 richiamato, aggiungere il seguente periodo:

«Spetta altresì al contribuente, sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti decorsi trenta giorni dalla data in cui sia stata presentata la domanda di restituzione».

9.2

VENTUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni amministrative non si applicano in tutti i casi in cui il dichiarante, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre 90 giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo».

9.4

VENTUCCI

All'articolo 10, comma 17, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a decorrere dal 1° aprile 1998» e le parole: «entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso.» con le seguenti: «entro il 30 aprile 1998.».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.6

ROSSI, MORO, AMORENA

All'articolo 10, comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 4, la lettera b), concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

“b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;”».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente ancora, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabella A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.”».

9.7

ROSSI, MORO, AMORENA

All'articolo 25, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. a decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, è devoluto alle province ed ai comuni, nel cui territorio viene riscosso».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente ancora, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

“*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.”».

9.8

ROSSI, MORO

All'articolo 10, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

“*f-bis*) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici nonchè i relativi contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;”».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.9

ROSSI, MORO, AMORENA

All'articolo 10, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

“*f-bis*) le somme corrisposte ai lavoratori domestici nonchè i relativi contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione delle

somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;”».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.».

9.10

ROSSI, MORO, AMORENA

All'articolo 10, sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, la tredicesima mensilità relativa agli anni 1998, 1999 e 2000 è corrisposta il primo giorno feriale a quello della maturazione.»;

c) all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

“*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;”.

1-ter. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.”».

9.11

MORO, AMORENA, ROSSI

All'articolo 10, sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.»;

b) all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.”».

9.12

MORO, ROSSI

All'articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali”».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.13

ROSSI, MORO, AMORENA

All'articolo 14, comma 6, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis.* In attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera *b)* e dall'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 502 del 1992, l'esercizio di attività libero professionale odontoiatrica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non può superare quantitativamente il 20 per cento del monte orario dell'attività ambulatoriale previsto dalla convenzione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.14

TIRELLI, MORO, ROSSI

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «due cicli» aggiungere le parole: «di dieci prestazioni ciascuno».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.15

TIRELLI, MORO, ROSSI

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dopo le parole: “la quota fissa per ricetta è elevata a lire 3000” sono aggiunte le parole: “sono esclusi dal pagamento della quota fissa per ricetta, per la sola prescrizione di farmaci di categoria A del prontuario terapeutico nazionale i soggetti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* della presente legge”».

All'onere derivante dal presente comma si provvederà con eguale riduzione degli stanziamenti nelle tabelle del bilancio del 1998, destinate all'acquisto delle autovetture di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.16

TIRELLI, MORO, ROSSI

All'articolo 10, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 16 non si applicano ai contratti di locazione di beni immobili destinati ad uso turistico».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.27

LAGO, WILDE, AMORENA, MORO, ROSSI

All'articolo 19, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.17

TIRELLI, MORO, ROSSI

All'articolo 19, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale addetto alla vigilanza urbana».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.18

TIRELLI, MORO, ROSSI

All'articolo 19, sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.19

MORO, SERENA, ROSSI

All'articolo 30, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.20

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, ROSSI, MORO

All'articolo 30, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di ri-

scaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.21 CECCATO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, MORO, CASTELLI

All'articolo 32, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la concessione dell'agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è estesa ai soggetti che esercitano un'attività agro-meccanica e che risultano iscritti al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.22 ROSSI

All'articolo 32, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'aggio corrisposto sulle vendite dei biglietti della lotteria istantanea "Gratta e vinci" è aumentato dall'8 per cento al 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta la riduzione del prezzo dei biglietti della lotteria citata al fine di incrementare le vendite e conseguentemente coprire anche l'onere del maggior aggio da corrispondere ai rivenditori».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.24 ROSSI, MORO

All'articolo 32, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, recante riforma dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari, è sostituito dai seguenti:

“2. Tutti i veterinari iscritti all'Ente, compresi quelli iscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno facoltà di recedere dal rapporto previdenziale e assistenziale con l'ENPAV, comunicando tale decisione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2-bis. I contributi previdenziali, comunque versati all'Ente dai veterinari che esercitano la facoltà di scelta per la forma di previdenza obbligatoria della quale già fruiscono ai sensi del comma 2, sono integralmente trasferiti all'Ente o Istituto al quale i veterinari stessi sono iscritti.

2-ter. È abrogato l'articolo 11, comma 26 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

9.23

COLLA, MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il comma 7 è abrogato».

9.25

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2000».

9.26

GIARETTA, POLIDORO

Art. 10.

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «consuntivo per il 1997» inserire le altre: «maggiorato del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».

In subordine sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

10.77

MARINO, ALBERTINI

All'articolo 20, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «150» fino a: «anno scolastico 1997/1998» con le seguenti: «80 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».

In subordine le operazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

10.74

MARINO, ALBERTINI

All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».

In subordine, sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

10.79

ALBERTINI, MARINO

All'articolo 30, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».

In subordine, sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

10.100

MARINO, ALBERTINI

Al comma 2, dopo le parole: «nel periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

10.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto del presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.6 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.7 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

10.5 CIMMINO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

10.3 MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

10.1

D'Alì

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Inoltre al comma 15, premettere la seguente lettera:

«Oa) al quarto comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: “iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.”; al terzo periodo sono soppresse le parole: “iscritti nell’albo sopraindicato”».

10.8

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Inoltre, al comma 15, premettere la seguente lettera:

«Oa) al quarto comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: “iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.”; al terzo periodo sono soppresse le parole: “iscritti nell’albo sopraindicato”».

10.9

COSTA

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Inoltre al comma 15, premettere la seguente lettera:

«Oa) al quarto comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: “iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.”; al terzo periodo sono soppresse le parole: “iscritti nell’albo sopraindicato”».

10.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».

10.2

D'Alì

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 23, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari al reddito complessivo dei percipienti, le parole: “, indipendentemente dalla percezione,” sono soppresse».

10.11

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e gli oneri detraibili di cui all'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti o nel successivo».

10.12

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza”».

10.13

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sopprimere il numero 1) della lettera a) e la lettera b).

10.42

VEGAS

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

10.15

VEGAS

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

10.19

ROSSI, AMORENA, MORO

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

10.14

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, LISI,
BONATESTA, DE MASI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

10.16

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

10.18

VEGAS

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

10.17

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

10.20

COSTA

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dei beni ammortizzabili» inserire le seguenti: «indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato».

10.21 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 5, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

10.26 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto del presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.23 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

10.22 CIMMINO

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

10.25 MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».

10.24 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«7-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

10.30 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

10.27 VEGAS

Sopprimere i commi 6 e 7.

10.28 VEGAS

Sopprimere i commi 6 e 7.

10.29 COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini stabiliti dall'articolo 3, commi da 204 a 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono riaperti e differiti o prorogati per ulteriori 6 mesi. Dagli importi dovuti a saldo per la regolarizzazione del tributo, ai sensi dei predetti commi da 204 a 209, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito. Il versamento della differenza a debito deve avvenire entro il termine perentorio del 31 marzo 1998».

10.31

COSTA

Al comma 7, dopo le parole: «dal periodo d'imposta», inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 23 del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

10.32

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 7, dopo le parole: «periodo d'imposta», inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, la tredicesima mensilità relativa agli anni 1999 e 2000 è corrisposta il primo giorno feriale successivo a quello della maturazione».

Inoltre, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”».

10.33

AMORENA, MORO, ROSSI

All'articolo 14, comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«È possibile per enti, istituzioni e fondazioni private contribuire ad un aumento di pari importo della quota del fondo sanitario destinato alle borse di studio dei medici specialistici. Tale contribuzione può essere defiscalizzata».

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.

10.73

TOMASSINI, DE ANNA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

All'articolo 21, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza.

4-ter. Per il personale trasferito a norma del comma 4-bis, per il quale non sia disponibile, nella sede di destinazione, l'alloggio di cui potrebbe usufruire in base agli ordinamenti di appartenenza indipendentemente dalla effettiva disponibilità, è concesso, per non oltre tre anni di servizio nella medesima sede, un contributo per le spese d'alloggio, nelle misure determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro».

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.

10.75

MANFREDI

All'articolo 30, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.

10.78

LAURO, D'ALÌ, VEGAS, BETTAMIO, TERRACINI, MUNGARI, MANFREDI, CENTARO

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

10.54 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

All'articolo 16, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «può contenere fino a due cicli» con le seguenti: «non può contenere più di quattro tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero di sedute deve essere fissato in un numero non superiore a dieci».

Conseguentemente all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.

10.80 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTE-
LEONE, CAMPUS

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«9-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

10.34 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La disposizione del presente comma si applica dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997».

10.35 PASQUINI

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «al periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

10.37 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».

10.36 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il terzo comma è soppresso; all'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nella rubrica aggiungere le seguenti parole: "e disciplina del ristorno" e sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione del reddito".

9-ter. All'articolo 47, primo comma, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "maggiorati del 20 per cento" sono soppresse».

10.38

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991"».

10.39

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato. Al numero 27-ter del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla parola: "direttamente"».

10.40

GIARETTA, POLIDORO

Al comma 10, lettera a), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonchè gli amministratori di condominio negli edifici».

10.41

VEGAS, D'ALÌ

Al comma 10, nella lettera a), numero 1) e nella lettera b), numero 1), nonchè al comma 13, capoverso, dopo la parola: «edifici» aggiungere le parole: «composti da più di 10 unità immobiliari».

Conseguentemente, a copertura della minore anticipazione è ridotta per pari importo la percentuale di anticipazione di cui al comma 23 dell'articolo 11.

10.44

GUBERT

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

10.48

COSTA

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

10.46

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 10, alla lettera c) dopo le parole: «nella misura» inserire le seguenti: «del 19 per cento così come».

10.47

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 10, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 25-bis, il sesto comma relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio è sostituito dal seguente:

“Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è ap-

plicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 117, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono»».

10.45

POLIDORO

Al comma 10, dopo le parole: «a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e speciale».

10.43D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 15, premettere la seguente lettera:

«Oa) al quarto comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: “iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.”; al terzo periodo sono soppresse le parole: “iscritti nell'albo sopraindicato”».

10.49

CIMMINO

Al comma 15, premettere la seguente lettera:

«Oa) al quarto comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: “iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.”; al terzo periodo sono soppresse le parole: “iscritti nell'albo sopraindicato”».

10.50PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,
BONATESTA, DE MASI

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 6, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente gli atti nei quali deve essere indicato il numero del codice fiscale, le parole da: “distinte e bollettini di conto corrente postale” sino a: “relativamente ai soggetti deleganti;” sono sostituite dalle seguenti: “deleghe, distinte, modelli di pagamento e bollettini di conto corrente postale purché richiesto normativamente;”».

10.51

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 15, premettere la seguente lettera:

«0-a) al quarto comma, secondo periodo, sono sopresse le parole: “iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298” e al terzo periodo sono sopresse le altre: “iscritti nell’albo sopraindicato”».

10.52

GUBERT

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 21, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: “Le spese di emissione della fattura” sono sostituite dalle seguenti: “Le spese di emissione e spedizione della fattura”».

10.53

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 16, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti che prevedono canoni non superiori a lire 2.500.000 annue sono esenti da imposta, bolli ed eventuali diritti di registrazione».

10.55

SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

Al comma 16, lettera a), sopprimere il capoverso 2.

10.56

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera a), capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: «e alle proroghe».

10.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera d), sopprimere il numero 1).

10.58

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera d), sopprimere il numero 1).

10.59

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui alla presente disposizione.

10.60 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui alla presente disposizione.

10.61 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 1).

10.62 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui alla presente disposizione.

10.63 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).

10.64 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 17.

10.65 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.67 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

10.66 SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. A decorrere dal 1° aprile 1998 la registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A – Tariffa, parte prima – atti soggetti a registrazione in termine fisso, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è eseguita dai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

17-ter. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici del registro e l'anagrafe tributaria tramite rete telematica, anche al fine di costituire una banca dati in materia di contratti di locazione e di affitto di beni immobili, nonchè con il comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

10.68 ROSSI, MORO, AMORENA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. La bollatura dei libri indicati nell'articolo 2215 e seguenti del codice civile e dei registri richiamati all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, sarà eseguita anche dal concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

17-ter. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici dell'amministrazione finanziaria nonchè disposizioni in materia di tariffe».

10.69 ROSSI, MORO, AMORENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come sostituito dall'articolo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000”».

10.70 CAZZARO, PASQUINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.

17-ter. Al numero 27-ter) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla parola: "direttamente"».

10.71

CAZZARO, PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 1 della tariffa parte seconda del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

“Nota: Sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive, a pena di nullità, la forma scritta”».

10.72

BONAVITA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. – (Costi connessi all'introduzione dell'euro). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la regolamentazione civilistica e tributaria dei costi sopportati entro il 2002 dalle imprese per l'introduzione dell'euro, prevedendo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la facoltà di ripartire in un massimo di cinque esercizi i costi sostenuti».

10.0.1

POLIDORO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche ai commi 204 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 31 maggio 1998";

b) nel comma 208 le parole: “fino al 30 settembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 maggio 1998”;

c) nel comma 209 dopo le parole: “i contribuenti” sono inserite le seguenti: “e i sostituti d’imposta”».

10.0.2

COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Disposizioni in materia di imposte sui redditi*). – 1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “i comuni,” sono inserite le seguenti: “i consorzi tra comuni”».

10.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Soppressione dei consorzi di bonifica*). – 1. Dal 1° luglio 1998 i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V delle norme approvate con regio decreto 13 gennaio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soggetta ad imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento.

3. Il 50 per cento dell'imposta riscossa è versata alla provincia competente per territorio in sostituzione del tributo annuale di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità di attuazione di quanto disposto nel comma 3».

10.0.5

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Soppressione dei consorzi di bonifica*). – 1. Dal 1° luglio 1998 i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V delle norme approvate con regio decreto 13 gennaio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il termine di cui al comma 1 sentiti i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole e dei lavori pubblici, gli uffici, le funzioni e le competenze dei consorzi di bonifica sono

assegnati alle autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Sono esclusi dal contributo di cui all'articolo 21 del citato regio decreto n. 215 del 1933, i territori urbanizzati».

10.0.6

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Soppressione dei consorzi di bonifica*). – 1. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, proporzionalmente alla quota di possesso al 1° gennaio di ciascun anno. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione contributiva.

2. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo quanto stabilito con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al triennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari di immobili situati nel medesimo perimetro».

10.0.7

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Soppressione dei consorzi di bonifica*). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V delle norme approvate con regio decreto 13 gennaio 1933, n. 215, sono soppressi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il termine di cui al comma 1, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole e dei lavori pubblici, gli uffici, le funzioni e le competenze dei consorzi di bonifica sono assegnati alle autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Sono esclusi dal contributo di cui all'articolo 21 del citato regio decreto n. 215 del 1933 i territori urbanizzati».

10.0.8

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di ICI). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota di imposta”.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i versamenti dell'ICI dovuta dal soggetto passivo di imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso al 1° gennaio di ciascun anno”».

10.0.4

ROSSI, MORO, AMORENA

Art. 11.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.”; inoltre al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

11.14

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.”; inoltre al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”».

11.13

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dai ruoli di settembre 1998. Da tale emissione tutti i riferimenti legislativi al codice contribuente in materia di ruoli, cartelle di pagamento e comunicazioni di avvenuta iscrizione a ruolo devono intendersi abrogati e sostituiti dal codice fiscale».

11.15

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al quinto comma le parole: “La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici;” sono sostituite dalle seguenti: “La formazione dei ruoli e l'elaborazione degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono effettuate con sistemi meccanografici;».

11.16

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la ripartizione delle imposte in rate, è sostituito dal seguente:

“Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10

dei mesi di giugno e settembre per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di aprile e dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di dicembre”».

11.18

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente i termini per la formazione e l’invio dei ruoli alla direzione regionale delle entrate, è sostituito dal seguente:

“I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati alla direzione regionale delle entrate entro il 15 febbraio, 15 aprile e 15 dicembre di ciascun anno”».

11.17

ROSSI, MORO, AMORENA

All’articolo 26, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l’indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l’indennità degli assessori rispetto all’ammontare delle indennità previste per il sindaco».

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. All’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”».

11.27

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

All'articolo 30, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”».

11.7 CECCATO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, MORO, CASTELLI

All'articolo 32, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136 – Riforma dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari – è sostituito dai seguenti:

“2. Tutti i veterinari iscritti all'Ente, compresi quelli iscritti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno facoltà di recedere dal rapporto previdenziale e assistenziale con l'ENPAV, comunicando tale decisione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2-bis. I contributi previdenziali, comunque versati all'Ente dai veterinari che esercitano la facoltà di scelta per la forma di previdenza obbligatoria della quale già fruiscono ai sensi del comma 2, sono integralmente trasferiti all'Ente o Istituto al quale i veterinari stessi sono iscritti.

2-ter. È abrogato l'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e

successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la Tesoreria provinciale dello Stato”».

11.28

COLLA, MORO, AMORENA, ROSSI

All'articolo 30, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

“*h*-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”».

11.1

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni pubbliche, le Aziende autonome dello Stato, i comuni, le province, le amministrazioni del fondo per il culto, le amministrazioni del fondo di beneficenza tutte e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economici, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in qualsiasi altra natura in misura inferiore a lire diecimila annue.

3-ter. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente o, comunque, dovute periodicamente in quantità fissa o

variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

3-quater. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui sopra procederanno direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri-debitori, nonchè agli altri uffici interessati, fra i quali le Conservatorie dei registri immobiliari e il Catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti».

11.37

PAPPALARDO, BONAVIDA, CADDEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Il primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, è sostituito dal seguente:

“Il ruolo e gli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono consegnati dalla direzione regionale delle entrate al concessionario della riscossione, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire almeno novanta giorni prima della scadenza della prima o unica rata. Con la consegna al concessionario della riscossione il ruolo diventa esigibile”».

11.19

ROSSI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 4.

11.100

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«*4-bis.* I soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente gli agenti abilitati ai conferimenti in via amministrativa delle concessioni esattoriali, titolari della concessione per il decennio in corso possono costituire una società a norma della lettera *c)* del predetto articolo 31, comma 1, e successive modificazioni, e conferire alla stessa la relativa concessione.

4-ter. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità applicative della disposizione del comma *4-bis*, rispettando i seguenti termini e principi:

a) la richiesta da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* richiamate al comma *4-bis* dovrà essere formalizzata entro il 31 gennaio 1998;

b) la società dovrà essere costituita ed operante entro il 1° marzo 1998;

c) i conferimenti patrimoniali non dovranno costituire, agli effetti delle imposte sui redditi, realizzo di plusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

d) le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicheranno nella misura dello 0,50 per mille.

4-quater. I soggetti indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, a cui siano state conferite le concessioni per il decennio in corso potranno effettuare tra loro fusioni societarie trasferendo alla società incorporante le relative concessioni per il decennio in corso. Si applica quanto previsto dal comma 4-*bis* del presente articolo.».

11.6

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “Art. 25-*bis.* - (*Cartella-avviso di mora*) – 1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi sedici giorni dalla data di notifica della cartella di cui al comma 1 se successiva alla scadenza della rata.

3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al comma 1 e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora”».

11.20

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il primo periodo del primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: “La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali della riscossione dipendenti dal concessionario”».

11.21

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la sospensione della procedura esecutiva e il diniego all'azione giudiziaria regolata dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile, è abrogato».

11.22

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi secondo e terzo, riguardanti il diniego alle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile, sono abrogati».

11.23

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e la partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal seguente:

“Art. 72. – (*Svolgimento dell'incanto*). – 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione”».

11.25

ROSSI, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che ne redige il verbale”;

b) il secondo comma è abrogato».

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

11.62

COSTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di beni invenduti al secondo incanto nella riscossione delle imposte e la loro consegna al sindaco per la successiva vendita a trattativa privata, è sostituito dal seguente:

“Art. 73. – (*Beni invenduti al secondo incanto*). – 1. Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti il concessionario provvede alla vendita a trattativa privata attraverso l'istituto di vendite giudiziarie ovvero altro istituto specializzato e autorizzato dalla competente direzione regionale delle entrate.

2. Ove la vendita abbia luogo, si applica l'articolo 74.

3. Decorso un anno dalla presa in consegna di cui al comma 1 senza che sia avvenuta la vendita, la direzione regionale autorizza la distruzione dei beni ovvero la loro assegnazione, a titolo gratuito, ad un ente di beneficenza o assistenza.

4. Con decreto del Ministero delle finanze saranno fissati le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo”».

11.26

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente il pignoramento di fitti e pigioni nella procedura coattiva esattoriale, è inserito il seguente: “Art. 76-bis. - (*Pignoramento di emolumenti*) – 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio e di ogni altro emolumento dovuto dal datore di lavoro al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario il quinto degli stipendi e degli altri emolumenti scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed il quinto degli stipendi e degli altri emolumenti non scaduti alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede e salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste nell'articolo 545 del codice di procedura civile.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del datore di lavoro del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

3. Le spese di citazione sono a carico della parte soccombente”».

11.2

ROSSI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma terzo è aggiunto il seguente:

“Nella procedura di riscossione coattiva di entrate non tributarie prive di tutela giurisdizionale non si applica quanto previsto nei commi precedenti”».

11.24

ROSSI, MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire le parole: «per il periodo 1995-2004» con le seguenti: «per il periodo 1990-2004».

11.46

BUCCIARELLI, BONAVITA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “entro il dodicesimo mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro il ventiquattresimo mese”».

11.64

COSTA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, i termini per il pagamento dell'obbligazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla predetta legge, sono riaperti fino al 30 giugno 1998, con il pagamento di una maggiorazione calcolata applicando il saggio d'interesse legale».

11.63

COSTA

Al comma 12, sopprimere le parole: «purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

11.59

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi televisivi purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private».

11.48

MINARDO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Club alpino italiano - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è esonerato dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riduzione del 10 per cento» con le seguenti: «riduzione permanente del 10,01 per cento».

11.9

CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aumento dei canoni delle concessioni di collegamenti in ponte radio, previsto con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 18 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997, non si applica nei confronti del Club alpino italiano - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che utilizza i collegamenti per svolgere il servizio di soccorso».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riduzione del 10 per cento» con le seguenti: «riduzione permanente del 10,01 per cento».

11.8

CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'importo del canone di abbonamento radio corrisposto dal Club alpino italiano - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è pari a lire 10.000 annue.».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riduzione del 10 per cento» con le seguenti: «riduzione permanente del 10,01 per cento».

11.12

CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il canone radio corrisposto dal Club alpino italiano - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è ridotto del 10 per cento annuo rispetto all'importo complessivamente dovuto».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riduzione del 10 per cento» con le seguenti: «riduzione permanente del 10,01 per cento».

11.10 CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati».

11.43 BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO, CAZZARO, PELELLA, FUSILLO, BEDIN, FIGURELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il canone radio corrisposto dal Club alpino italiano - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è ridotto del 15 per cento annuo rispetto all'importo complessivamente dovuto».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riduzione del 10 per cento» con le seguenti: «riduzione permanente del 10,01 per cento».

11.11 CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

11.101 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 14.

11.31 MORO, ROSSI

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

11.49

BOSI

Sopprimere il comma 15.

11.104D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 16.

11.105D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 16.

11.50

BOSI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti "10 per cento"».

11.38

FALOMI

Sopprimere il comma 17.

11.106D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 17.

11.58

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 17.

11.32

MORO, ROSSI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Nell'esecuzione dei rimborsi agli intestatari di conto fiscale, il concessionario della riscossione deve adeguarsi ai limiti contenuti nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

11.112

IL GOVERNO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

11.112 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le tasse di cui al comma precedente vengono riscosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

11.96

D'ALÌ

Al comma 19, dopo le parole: «previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», *inserire le seguenti:* «nonchè nei pubblici esercizi muniti dell'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287».

11.95

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 19, dopo le parole: «previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» *inserire le seguenti:* «nonchè nei pubblici esercizi muniti dell'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287».

11.84

GIARETTA

Al comma 19, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, il settore dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei proventi, è gestito direttamente dallo Stato. A tal fine è istituito un totalizzatore nazionale unico presso l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), controllato dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole. I suddetti Ministeri ripartiscono i proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento. Per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole attingono ai proventi derivanti dalle scommesse».

11.41 BONAVITA, GUALTIERI, VALENTINO, MARRI, CALVI

Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

11.70 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 20, capoverso 231, dopo le parole: «quote di prelievo» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 50 per cento,».

11.72 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 20, capoverso 231, secondo periodo, sostituire le parole: «una quota dei proventi» con le seguenti: «una quota del 70 per cento dei proventi».

11.76 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 20, dopo le parole: «una quota dei proventi netti» inserire le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

11.29 MORO, ROSSI

Al comma 20, capoverso 231, dopo le parole: «dei proventi netti», inserire le seguenti: «, non inferiore al 50 per cento, ».

11.61

ALBERTINI, MARINO

Al comma 20, capoverso 231, dopo le parole: «proventi netti» inserire le seguenti: «, non inferiore al 50 per cento,».

11.44

ANGIUS

Al comma 20, capoverso 231, secondo periodo, dopo le parole: «ad infrastrutture sportive», inserire le seguenti: «e anti-doping».

11.75PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, LISI,
BONATESTA, DEMASI

Al comma 20, capoverso 231, ultimo periodo, dopo le parole: «segnatamente nelle zone più carenti, in particolare», inserire le seguenti: «delle aree montane,».

11.92

GUBERT

Al comma 20, capoverso 231, secondo periodo, dopo le parole: «segnatamente nelle zone più carenti, in particolare» inserire le seguenti: «dei territori montani,».

11.86

GIARETTA, POLIDORO

Al comma 20, capoverso 231, secondo periodo dopo le parole: «segnatamente nelle zone più carenti, in particolare», inserire le seguenti: «dei territori montani».

11.51

TAROLLI

Al comma 20, capoverso 231, sopprimere le parole: «in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane».

11.30

MORO, ROSSI

Al comma 20, capoverso 231, secondo periodo, dopo le parole: «segnatamente nelle zone più carenti, in particolare» inserire le seguenti: «dei territori montani.».

11.71 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA

Al comma 20, capoverso 231, dopo le parole: «delle grandi aree urbane», inserire le seguenti: «e nei piccoli paesi delle zone di montagna con meno di 1.000 abitanti.».

11.68 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 20, capoverso 231, dopo le parole: «delle grandi aree urbane», inserire le seguenti: «e nei piccoli paesi delle zone di montagna.».

11.60 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 20, capoverso 231, dopo le parole: «nell'intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'introduzione di corsi di psicomotricità nelle scuole elementari e materne, mediante l'impiego di insegnanti in possesso di diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica.».

11.4 TIRELLI, MORO, ROSSI

All'emendamento 11.52 sostituire le parole: «il 35 per cento», con le altre: «almeno il 5 per cento.».

11.52/1 MORANDO

Al comma 20, capoverso 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CONI deve altresì destinare il 35 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali.».

11.52 BOSI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 20, capoverso 231, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè all'attuazione dei programmi previsti dal comma 17 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

11.77 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, prima delle parole: "affiliate alle federazioni" sono inserite le seguenti "anche non"».

11.5 TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate».

11.34 BONAVITA

Sopprimere il comma 22.

11.69 GRILLO

Sopprimere il comma 22.

11.85 GIARETTA

Sopprimere il comma 22.

11.78 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Sopprimere il comma 22.

11.107 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 22.

11.110 D'ALÌ

Sopprimere il comma 22.

11.87 POLIDORO, GIARETTA

Sopprimere il comma 22.

11.53 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture già esistenti su rete nazionale controllate dallo Stato».

11.36 ANGIUS

Sopprimere il comma 23.

11.108 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 23, sostituire le parole: «lire 150 miliardi» con le seguenti: «lire 290 miliardi».

11.79 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, BEVI-
LACQUA, CAMPUS, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali somme saranno destinate alla ricostruzione della Cattedrale di Noto, del teatro "La Fenice" di Venezia, del teatro "Petruzzelli" di Bari e delle opere d'arte della Basilica di San Francesco d'Assisi».

11.54 MINARDO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da destinare alle zone terremotate di Umbria e Marche».

11.109

ASCIUTTI

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

«23-bis. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della predetta legge o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici o privati.

23-ter. All'articolo 11, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole, "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: " , anche di natura colposa,".

23-quater. Le disposizioni dei commi 23-bis e 23-ter si applicano a tutti gli eventi di cui al comma 23-bis verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

11.99

D'ALÌ

Al comma 24, dopo le parole: «per la durata di tre anni», inserire il seguente periodo: «Vengono altresì sospesi di trecento giorni: i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ed amministrativi del pagamento di ratei di mutui bancari ed ipotecari e di ogni altro atto esecutivo compresi pignoramento ed azioni fallimentari; la esecuzione delle procedure di cessione degli immobili; i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari ivi compresa la vendita e le assegnazioni forzate a partire dalla data di presentazione della richiesta di concessione del mutuo».

11.80

SILIQUINI, MANTICA, LISI, MACERATINI, PONTONE, PEDRIZZI,
PACE, COLLINO, SERVELLO, MARRI, TURINI, BONATESTA,
LISI, DEMASI

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

«26-bis. Sono nulli di diritto gli atti deliberativi, le concessioni e i contratti di assegnazione di immobili, e le relative agevolazioni finanziarie, in regime di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti di cui sia stata definitivamente accertata la non veridicità della dichiarazione

dei redditi. La nullità opera unicamente qualora siano accertati redditi non dichiarati che, sommati a quelli dichiarati, comportino un reddito superiore del 20 per cento al limite previsto per beneficiare delle assegnazioni o delle agevolazioni finanziarie.

26-ter. Sono revocati di diritto ogni contributo, agevolazione, corrispettivo, provvidenza che abbiano come presupposto il reddito del soggetto beneficiario, qualora sia definitivamente accertato che i redditi non dichiarati sommati a quelli dichiarati comportano un reddito superiore del 20 per cento a quello previsto per godere dei benefici.

26-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 26-bis e 26-ter l'Amministrazione finanziaria provvede con cadenza semestrale, in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pubblicazione dei nomi dei contribuenti per i quali sia stato accertato con decisione non impugnabile un maggior reddito. Le amministrazioni interessate e gli enti responsabili della concessione dei benefici provvedono ad adottare i provvedimenti di annullamento o revoca previa comunicazione dell'inizio del procedimento all'interessato. Sugli immobili illegittimamente assegnati non si costituiscono diritti reali per usucapione. Per la riscossione di somme conseguenti all'adozione dei provvedimenti di autotutela la prescrizione decennale decorre dalla data della pubblicazione, di cui al primo periodo del presente comma».

11.39

BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Aggiungere il seguente comma:

«26-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.97

TRAVAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.93

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.90

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

«26-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola im-

presa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

26-ter. Le economie conseguenti sono acquisite al bilancio dello Stato».

11.82 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.47

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.56

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.73

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.65

COSTA

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta».

11.67

CIMMINO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.81

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,
BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.74 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.66 CIMMINO

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.45 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.3 MORO, AMORENA, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.91 GIARETTA, POLIDORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. Il termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al giorno 20 del mese».

11.98 D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese».

11.83

D'ALÌ

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese».

11.111

D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese».

11.89

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese».

11.35

FERRANTE

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita" sono inserite le seguenti: "salvo quelli di mera somministrazione"».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

11.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

11.55

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato».

11.33

IL GOVERNO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Il pagamento relativo agli omessi versamenti IVA di cui all'articolo 3, commi 204, 205, 206, 207 e 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere effettuati in quattro rate annuali a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo modalità determinate dal Ministro delle finanze con proprio decreto».

11.40

MICELE

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli omessi versamenti di ritenute d'acconto da effettuarsi in qualità di sostituto d'imposta. Il pagamento relativo agli omessi versamenti dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere effettuati in quattro rate annuali a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo modalità determinate dal Ministro delle finanze con proprio decreto».

11.42

MICELE

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, la verifica stessa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse».

11.88

POLIDORO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome».

11.94

GUBERT

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine della determinazione del reddito dei fabbricati si fa in ogni caso riferimento al reddito secondo il criterio di percezione».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 31 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

11.102

VEGAS, D'ALÌ

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«26-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

26-ter. La disposizione di cui al comma 26-bis ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437».

11.113

BONAVITA

Art. 12.

Sopprimere il comma 1.

12.10

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n. 662» aggiungere le seguenti: «nonchè il 2 per cento delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

12.7

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione alle esigenze funzionali dell'amministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale disponibili o che si renderanno disponibili, sono assegnati agli idonei dei concorsi indetti e già espletati dal Ministero delle finanze ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive. Essi sono inquadrati nella qualifica di dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali»

12.1

ANGIUS

Sopprimere i commi 2 e 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

12.11

D'ALÌ

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Al personale della Guardia di finanza è corrisposto un premio addizionale corrispondente all'1 per cento delle maggiori imposte riscosse a seguito dell'attività di accertamento del Corpo».

12.9

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:».

12.2

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» inserire le seguenti: «sentito l'organo centrale della rappresentanza dei militari e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

12.5

FIGURELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare omogeneità di servizio amministrativo e di controllo sul territorio nazionale».

12.8

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2 e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, si procederà al riordino di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza».

12.6

FIGURELLI

Aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Il personale della Guardia di Finanza utente di alloggi di servizio in temporanea concessione mantiene il diritto alla continuità nella concessione medesima anche oltre i limiti temporali previsti dalle norme regolamentari, purchè il reddito complessivo del proprio nucleo familiare non sia superiore a lire 65.000.000 annui lordi, annualmente aggiornato sulla base dell'inflazione reale. Il diritto alla continuità nella concessione è esteso anche agli utenti nel cui nucleo familiare convivente sia compreso un portatore di grave *handicap*.

3-ter. Il canone da applicare ai suddetti utenti dal mese successivo alla scadenza del periodo di concessione previsto dalle norme regolamentari è pari a quello risultante dall'applicazione delle norme sull'equo canone. I proventi derivanti dai nuovi canoni sono interamente reinvestiti per il reperimento di nuovi alloggi di servizio».

12.3

LORETI, UCCHIELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale del Ministero delle finanze dei ruoli tecnici dei chimici e degli ingegneri che alla data del 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale transita, anche in soprannumero, nella qualifica ad esaurimento ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.4

MELE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, l'agroindustria è soggetta alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative alla gestione industria.

2. L'INAIL provvede direttamente alla determinazione e alla riscossione dei premi dell'intero settore.

3. Al lavoro autonomo agricolo non si applica il principio dell'automatizzazione delle prestazioni».

12.0.1

MANIS

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il nuovo ordinamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per

l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) l'esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate;

2) il concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della difesa;

3) la partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. I provvedimenti indicati nel comma 1, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico - amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa, assicureranno maggiori entrate nette per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000».

12.0.7

LORETO, UCCHIELLI, AGOSTINI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente.

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

- 1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate;
 - 2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;
 - 3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;
 - 4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;
- c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche della normativa vigente per conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.

5. I provvedimenti indicati nei commi da 1 a 4, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa assicureranno maggiori risparmi per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000.

6. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

12.0.7 (Nuovo testo)

LORETO, UCCHIELLI, AGOSTINI, ROBOL

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza)*

1. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo fissa il nuovo

ordinamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) l'esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate;

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a procedere alla revisione delle norme sul reclutamento e lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, anche mediante il riordino e l'istituzione di ruoli, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive,

4. I provvedimenti indicati nei commi precedenti, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico e amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa, assicureranno maggiori risparmi per 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000».

12.0.7 (Ulteriore nuovo testo)

LORETO, UCCHIELLI, AGOSTINI, ROBOL, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno

1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate:

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti organici di personale.

3. I provvedimenti indicati nel comma 1, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa assumeranno minori spese per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000».

12.0.2 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete, a norma dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari dei ministri e dei sottosegretari di Stato».

12.0.3 POLIDORO, GIARETTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, del Ministero delle finanze inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali».

12.0.4

D'ALÌ

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148».

12.0.5

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

4. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relati-

ve autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

5. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

6. Il Fondo sanitario nazionale è ridotto di 20.000 miliardi di lire per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

7. Le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

8. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

9. I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato spa e all'Ente poste italiane sono ridotti per l'anno 1998, rispettivamente, di lire 5.000 miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

12.0.6

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da: «non inferiore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non inferiore a lire 2.500 miliardi

per l'anno 1998, a lire 3.000 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, nel comma 1 dell'articolo 33 sostituire le parole: «5.000 miliardi» con le seguenti: «4.500 miliardi».

13.1

IL GOVERNO

Al comma 1, le parole: «2.000 miliardi», «2.500 miliardi» e «3.000 miliardi» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «2.500 miliardi», «3.000 miliardi» e «3.500 miliardi».

Conseguentemente, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13-bis. – (Soppressione di imposte) – 1. Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”, è abrogato».

13.4

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole da: «2.000 miliardi» fino a: «l'anno 2000» con le altre: «2.500 miliardi per l'anno 1998» e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, da attuare a partire dal 1999, informati ai seguenti criteri:

a) introduzione di una norma generale antielusiva che renda inopponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti o quei negozi giuridici, singoli o collegati tra loro, ritenuti anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere con un fine esclusivamente o prevalentemente elusivo;

b) aumento della detrazione d'imposta delle spese sanitarie, per un importo comunque non inferiore al 34 per cento;

c) detrazione d'imposta delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria entro il limite di spesa di quattro milioni;

d) detrazione d'imposta delle spese sostenute per le riparazioni di moto e autoveicoli, non inferiore al 34 per cento;

e) detrazione d'imposta delle spese sostenute per i canoni di locazione non finanziari pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura non inferiore al 40 per cento entro un limite di spesa di 10 milioni;

f) trasmissione ai Comuni entro il 31 ottobre dello stesso anno della dichiarazione, da parte del Centro informativo delle imposte diret-

te, degli elenchi dei contribuenti con la specificazione, per ognuna, del reddito complessivo al lordo ed al netto degli oneri deducibili ed obbligo dei comuni della loro immediata pubblica affissione presso i loro uffici delle imposte e, laddove esistano, presso le Sedi delle circoscrizioni comunali;

g) potenziamento dell'anagrafe tributaria attuato anche mediante una diretta acquisizione dei dati relativi ai conti intrattenuti dai contribuenti con le banche e con l'Ente poste assumendo le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

h) estensione della funzione del collegio sindacale alla valutazione sull'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali nonché la loro effettiva applicazione;

i) previsione di una responsabilità dei professionisti che appongono il visto di conformità alle dichiarazioni da essi predisposte nonché l'incompatibilità a far parte delle commissioni tributarie, degli iscritti negli albi professionali degli avvocati, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o degli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti».

13.2

ALBERTINI, MARINO

Al comma 1, sostituire le cifre: «2.000, 2.500 e 3.000» rispettivamente con: «2.166, 2.666 e 3.166».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 30.

13.3

GIARETTA

All'articolo 23, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente all'articolo 13 le parole: «2.000 miliardi, 2.500 miliardi e 3.000 miliardi», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «2.030 miliardi, 2.560 e 3.100 miliardi».

13.10

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 13, incrementare le cifre di lire 500 miliardi per ciascun anno.

13.11

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, LAURO

Art. 14.

Sopprimere il comma 1.

14.23 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

14.2 MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: «le province autonome», aggiungere le seguenti: «che non abbiano effettuato azioni di razionalizzazione».

14.22 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole da: «di risparmio» fino alla fine del primo periodo, con le altre: «per l'acquisizione di beni e servizi la cui spesa non può superare lo stanziamento 1997 rideterminato con l'applicazione del tasso programmatico di inflazione».

Alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero del tesoro.

In subordine, sono ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

14.39 ALBERTINI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore all'1,5 per cento» con le seguenti: «tra l'1 per cento e il 3 per cento a seconda degli obiettivi conseguiti.».

14.77 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «un risparmio non inferiore all'1 per cento», con le seguenti: «un risparmio tra lo 0,5 per cento ed il 3 per cento a seconda degli obiettivi di razionalizzazione della spesa già raggiunti».

14.46 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «relativi agli anni 1997 e 1998», aggiungere le seguenti: «, salvo i casi in cui singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere dimostrino nella documentazione di spesa e nei fatti di aver già avviato nell'esercizio 1996 un processo di razionalizzazione».

14.48 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Sopprimere il comma 2.

14.3 MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.52 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Sopprimere i riferimenti alle «province autonome di Trento e di Bolzano» contenuti nell'articolo 14, commi 1, 2, 3, 5 e 6, primo periodo, nell'articolo 15, comma 4, nell'articolo 16, comma 2, e nell'articolo 19, comma 5.

14.43 GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome».

14.12 TAROLLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «risparmio sulla spesa», sopprimere le seguenti: «per l'acquisizione di beni e servizi».

14.49 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente «Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture».

14.82

TOMASSINI

Al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: «la regione o la provincia autonoma stabilisce» *inserire le seguenti:* «con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.47

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la provincia autonoma».

14.13

TAROLLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «per i quali risultino» *fino a:* «di buona amministrazione», *con le seguenti:* «per i quali non risultino utili, convenienti ed opportune procedure unificate in relazione ad esigenze di necessità, urgenza o specialità della fornitura, secondo le norme del diritto comune e nel rispetto dei principi di buona amministrazione, tra cui l'obbligo della pubblicità».

14.9

BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di inadempienza», *aggiungere le altre:* «, non dovuta a cause oggettive».

14.38

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, primo periodo, dopo: «Sistema informativo sanitario» *sostituire le parole:* «i dati indispensabili» *con le seguenti:* «i dati previsti dalla normativa vigente relativi».

14.81

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «che non può complessivamente superare il 3 per cento», con le seguenti: «fino al raggiungimento della percentuale di risparmio non inferiore a quella di cui al comma 1».

14.51 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «parere della Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

14.15 TAROLLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «parere della Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

14.40 GIARETTA, POLIDORO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «parere della Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

14.50 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

14.16 TAROLLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

14.14 TAROLLI

Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, nonché ai fini della corresponsione per i dirigenti e il restante personale delle quote di retribuzione contrattualmente legate al perseguimento di risultati e alla produttività».

14.91

PAPINI, CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «le inadempienze», aggiungere le altre: «non dovute a cause oggettive».

14.37

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, all'inizio del terzo periodo, dopo le parole: «Le inadempienze» inserire le seguenti: «gravi e ingiustificate».

14.80

TOMASSINI

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sostituire le parole: «e determinano» con le seguenti: «e possono determinare».

14.79

TOMASSINI

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni, e determinano» inserire le seguenti: «, previo parere delle regioni,».

14.76TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed il restante personale».

14.36

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle regioni e alle province autonome che, entro la data del 31 dicembre 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità, verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «servizi e l'attuazione di interventi a favore dei disabili psichici» con le seguenti: «di quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale"».

14.92 DI ORIO, LAVAGNINI, CARELLA, SALVATO, BRUNI, PAPINI

Sopprimere il comma 3.

14.4 MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 costituiscono un fondo di riserva indisponibile da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato, per l'esercizio successivo a quello del loro accertamento, a destinazione vincolata a favore dei disabili psichici in applicazione di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 13 maggio 1978, n. 180».

14.90 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 3, sostituire le parole da: «il finanziamento» fino alla fine del primo periodo con le seguenti: «progetti speciali finalizzati alla prevenzione sanitaria».

14.53 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sono utilizzate», aggiungere le seguenti: «per la prevenzione sanitaria e».

14.54 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, MARTELLI, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestione di servizi per la tutela delle fasce deboli».

14.93 PAPINI, CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

14.18 TAROLLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle province autonome».

14.17 TAROLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro il 1° gennaio 1998 tutte le regioni dovranno completare il processo di aziendalizzazione ed i meccanismi di contabilità previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

14.75 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sopprimere il comma 4.

14.24 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Al comma 4, sostituire le parole: «con autonomia economico-finanziaria» con le seguenti: «dotati di autonomia economico-finanziaria».

14.78 TOMASSINI

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «, nella quale fare esclusivamente confluire la spesa imputabile al singolo presidio ospedaliero».

14.55 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Sopprimere il comma 5.

14.25 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 5.

14.6 MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le province autonome».

14.19 TAROLLI

Al comma 5, dopo le parole: «per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata» inserire le seguenti: «, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 4,».

14.31 PAPINI, CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, SALVATO

Al comma 5, dopo le parole: «gruppi di istituzioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «i progetti obiettivo di prevenzione sanitaria, nonchè».

14.56 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, LISI,
BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

14.73 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 5, sopprimere l'ultimo comma.

14.5 MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Nell'ultimo periodo del comma 5 dopo le parole: «sistemi di riduzione della tariffe» inserire le seguenti: «non superiore al 5 per cento».

14.68 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Nell'ultimo periodo del comma 5 dopo le parole: «sistemi di riduzione della tariffe» inserire le seguenti: «non superiore al 4 per cento».

14.69 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Nell'ultimo periodo del comma 5, dopo le parole: «sistemi di riduzione delle tariffe», inserire le seguenti: «non superiore al 2 per cento».

14.70 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Nell'ultimo periodo del comma 5, dopo le parole: «sistemi di riduzione delle tariffe» inserire le seguenti: «non superiore all'1 per cento».

14.74 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 5, in fine, aggiungere le parole: «Tale riduzione è diversificata per ciascuna struttura ed è percentualmente pari alla sua incidenza sul superamento del budget globale programmato per la branca specialistica di appartenenza».

Consequentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È prevista una addizionale di lire 2000 su ogni biglietto di ingresso alle discoteche da finalizzare alla creazione e al funzionamento di unità spinali. È altresì prevista una tassa pari al 5 per cento delle entrate dei Monopoli di Stato e delle singole aziende sui prodotti della lavorazione del tabacco, finalizzata all'incremento del Fondo sanitario nazionale.

2. Nell'ambito della diagnostica strumentale e di laboratorio gestita da soggetti privati accreditati, le regioni e le province autonome hanno facoltà di regolamentare forme associative tra strutture tali da conservarne la capillarità sul territorio e di accentrare l'attività diagnostica in una struttura centralizzata di riferimento per ciascuna aggregazione. Il fatturato prodotto da tali aggregazioni è soggetto a riduzione proporzionale da economia di scala non eccedente il 10 per cento di esso. Le regioni e le province autonome limitano, per le strutture aggregate fungenti da "centro prelievo", i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Re-

pubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1907.

3. I costi dei reagenti di laboratorio dovranno essere stabiliti dal CIPE secondo la media dei prezzi nei Paesi dell'Unione europea, considerando il cambio ufficiale di valuta».

14.60 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, LISI, CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel rispetto del principio della libera scelta del luogo di cura, i limiti di spesa, di cui al comma 5, sono determinati tenendo conto del maggior vantaggio economico delle prestazioni senza distinzione fra struttura sanitaria pubblica e privata».

14.20 BOSI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la trasformazione delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere in spa a capitale pubblico».

14.21 BOSI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 6.

14.26 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni e le province autonome avvalendosi dei propri uffici, verificano presso ciascuna azienda sanitaria, l'effettiva adozione di sistemi di controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della economicità ed efficacia nell'impiego delle risorse economico-finanziarie-patrimoniali. La verifica è altresì in funzione della promozione del controllo di gestione aziendale, come metodo di valutazione dei risultati. La regione, a tal fine, può avvalersi di organizzazioni o agenzie specializzate esterne, ai sensi della vigente normativa. L'azienda sanitaria istituisce un servizio di controllo interno di gestione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività aziendale. La verifica è svolta mediante valutazioni comparate dei costi, dei rendimenti e dei risultati».

14.89 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 6, sopprimere le parole: «le province autonome».

14.29

TAROLLI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «avvalendosi anche di appositi nuclei di esperti».

14.35

ALBERTINI, MARINO

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «appositi nuclei di esperti» inserire le seguenti: «nominati previo parere dei responsabili sanitari delle rispettive istituzioni».

14.67

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «di prevalente composizione medica».

14.88

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nuclei di esperti», inserire le seguenti: «di prevalente composizione medica».

14.57

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACE-
RATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI,
PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVI-
LACQUA, DEMASI

Al comma 6, alla fine della lettera a), sostituire la parola: «protocolli» con le seguenti: «linee-guida redatte dalle società scientifiche delle corrispondenti specialità, d'intesa con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e degli odontoiatri (FNOMCeO),».

14.58

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACE-
RATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI,
PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVI-
LACQUA, DEMASI

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: «protocolli» con le seguenti: «linee guida redatte dalle società scientifiche delle corrispondenti specialità, d'intesa con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FONMCEO)».

14.87

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

14.64 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «e caratterizzate dal miglior rapporto costo-utilità» con le seguenti: «al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio».

14.65 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «caratterizzate dal miglior rapporto costo-utilità tra le opzioni eventualmente disponibili e».

14.66 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «uniforme».

14.44 GUBERT

Al comma 6, lettera c), sostituire dalla parola: «avvalendosi» fino alla fine con le seguenti: «è soppresso e sostituito da osservatori regionali che avvalendosi dei dati forniti dalle aziende unità sanitarie locali e dalla aziende ospedaliere compiono indagini e forniscono indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale».

14.63 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «a tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale», con le seguenti: «a tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale, utilizzando l'organico della ASL stessa o delle associazioni fra medici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

14.1 TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le regioni determinano la quota di risorse del fondo sanitario nazionale che concorre all'avvio e al funzionamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, avuti presenti i parametri di cui al comma 2 dello stesso articolo 03. Entro il 30 settembre 1998 le regioni stesse documentano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'avvenuto accantonamento delle risorse finanziarie e l'istituzione delle agenzie regionali».

14.41

RIPAMONTI, BORTOLOTTI, PIERONI

Sopprimere il comma 7.

14.27

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministro della sanità vigila sull'attuazione del piano sanitario nazionale mediante l'istituzione di un sistema informativo socio-sanitario. Esercita il potere di accesso ed ispezione amministrativa di cui al decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 37. Promuove eventuali interventi per l'esercizio a livello centrale delle funzioni di studio e di controllo dei costi e dei risultati al fine di esercitare una funzione di indirizzo e di valutazione dei coefficienti di maggiore benessere nazionale e regionale secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità».

14.86

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni e le province autonome, ove superino i limiti finanziari assegnati dal fondo sanitario nazionale, provvederanno a farvi fronte con risorse proprie».

14.28

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Al comma 7, dopo le parole: «sistema informativo sanitario» inserire le seguenti: «e della collaborazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario nazionale».

14.62

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 7, dopo la parola: «vigila», aggiungere le seguenti: «, nel pieno rispetto delle autonomie proprie di ciascun ente interessato.».

14.42

GUBERT

Al comma 7, sopprimere le parole da: «e sulla attività gestionale», fino alla fine.

14.8

TIRELLI, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 8.

14.59MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACE-
RATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI,
PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVI-
LACQUA, DEMASI

Sopprimere il comma 8.

14.85

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Sopprimere il comma 8.

14.7

MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, al n. 1) della lettera *d*) del comma 1, dopo le parole: "clinica del lavoro", sono inserite le seguenti "igiene e medicina preventiva e medicina legale e delle assunzioni"».

14.61

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, sono finanziati, attraverso rimborsi tramite le regioni alle unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, specifici programmi assistenziali approvati dai Ministri competenti sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per prestazioni di alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria».

14.33

DI ORIO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo, "Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto Progetto obiettivo, le Aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario"».

14.34

DI ORIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano».

14.30

TAROLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle Unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del personale delle Unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, semprechè venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie».

14.10

CARPINELLI, CAPONI, DE GUIDI, SEMENZATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le regioni, al fine di razionalizzare la spesa sanitaria e contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, istituiscono unità ospedaliere di terapie antalgiche e cure palliative a favore dei portatori di patologie degenerative in stato avanzato e terminale».

14.11 BRUNI, DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I direttori generali delle ASL, al fine di rendere possibile la disponibilità di spazi e strutture per la libera professione dei medici *intra moenia*, ove questi non esistano sono autorizzati ad entrare in partecipazione con istituti privati non accreditati dal Servizio sanitario nazionale».

14.72 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I direttori generali di aziende ospedaliere, di ASL e di policlinici universitari possono chiamare a svolgere la libera professione all'interno della struttura ospedaliera medici non dipendenti nè da quella nè da altre strutture pubbliche o convenzionate».

14.71 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedono al finanziamento del servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, nei commi da 1 a 8, sopprimere il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano ovunque ricorra.

14.32 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, ROBOL, ANDREOLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale, ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della

sanità, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria».

14.45

CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, BRUNI, PAPINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Entro il 31 dicembre 1988 ogni regione in base alle spese per l'acquisizione di beni e servizi istituirà minimo due o tre centri di approvvigionamento diretto di beni e servizi per soddisfare le esigenze delle singole aziende sanitarie operanti nella stessa regione.

8-ter. Ogni anno i dirigenti preposti ai centri di acquisto invieranno al Ministro della sanità rendiconto dei prezzi dei singoli beni acquisiti dai diversi fornitori e delle quantità assorbite da ogni singola azienda sanitaria servita».

14.83

TONIOLLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli stanziamenti già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a favore del completamento degli ospedali di Fabriano e Foligno, situati nella zone terremotate e che già possiedono avviati progetti esecutivi, possono essere utilizzati a partire della data di entrata in vigore della presente legge».

14.84

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo».

14.94

DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: "Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2000 abitanti"».

14.95

STANISCIA

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, qualora le misure indicate nel presente emendamento comportino ulteriori oneri, inserire il seguente articolo: «Art. 15-bis. – 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

15.1 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

15.2 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, le prestazioni di particolare impegno degli specialisti ambulatoriali non saranno più retribuite secondo le regole stabilite dal contratto nazionale ma rientreranno nella retribuzione ordinaria.

15.3 RONCONI, GUBERT, FOLLONI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, le prestazioni di particolare impegno degli specialisti ambulatoriali non saranno più retribuite secondo le regole stabilite dal contratto nazionale ma rientreranno nella retribuzione ordinaria.

15.4

FOLLONI, RONCONI, GUBERT

Sopprimere l'articolo.

15.5

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sopprimere l'articolo.

15.6

MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. Entro il 31 marzo 1998 le aziende unità sanitarie locali individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

15.7

CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Specialisti ambulatoriali convenzionati)

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del ser-

vizio, inquadrano con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, entro il 31 gennaio 1998 emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato ed a tempo determinato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore da attribuire a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997.

4. Per l'attuazione delle direttive regionali di cui al comma 3 le aziende unità sanitarie locali notificano la riduzione oraria ai singoli specialisti ambulatoriali.

5. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento o che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità».

15.8 (Nuovo testo)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI,
TONIOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. Il Servizio sanitario nazionale può erogare le prestazioni specialistiche negli ambulatori pubblici, oltre che utilizzando gli specialisti, di cui al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche mediante medici specialisti nonchè biologi, chimici, psicologi, fisici, con i quali instaura un rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, disciplinato da apposito accordo collettivo nazionale di durata triennale. Detto accordo deve tener conto dei seguenti principi:

a) stabilire che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato con verifica triennale;

b) individuare le modalità di accesso che garantiscano una selezione obiettiva attraverso meccanismi semplificati;

c) stabilire un compenso orario onnicomprensivo demandando ad appositi accordi regionali la disciplina di eventuali meccanismi premianti il raggiungimento di obiettivi, individuati dalle aziende, tesi all'ottimizzazione dell'uso delle risorse;

d) prevedere che le aziende sanitarie individuino, anche di concerto, modalità di articolazione e di coordinamento tese ad una completa integrazione dell'attività dello specialista in ambito territoriale e ospedaliero anche al fine di utilizzare per intero le potenzialità delle tecnologie presenti nelle strutture pubbliche.

15.9 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

15.47 TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI

Sopprimere il comma 3.

15.48 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI,
DEMASI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, qualora le misure indicate nel presente emendamento comportino ulteriori oneri, inserire il seguente articolo: «Art. 15-bis. – 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

15.49 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI,
PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

15.50 GUBERT

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

15.51 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sopprimere il comma 3.

15.52 GRILLO

Sopprimere il comma 3.

15.53 COSTA

Al comma 4, sostituire le parole: «a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «una riduzione, nei limiti fissati da ciascuna regione.».

15.54 TAROLLI

Al comma 4, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

15.62 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Medici incaricati a tempo indeterminato nel Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, già convenzionati ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41)

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere che abbiano attivato il Servizio di emergenza sanitaria territoriale

118 mediante incarichi a tempo indeterminato a medici in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, ai fini della omogeneizzazione del servizio su tutto il territorio nazionale, inquadrano a domanda, ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale con decorrenza dal 1° luglio 1998 i medici che abbiano superato con giudizio finale di idoneità il corso di cui al comma 5 del predetto articolo 22, e che al 31 dicembre 1997 siano titolari di incarico a tempo indeterminato nel Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 da almeno due anni».

Conseguentemente, qualora le misure indicate nel presente emendamento comportino ulteriori oneri, inserire il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

15.0.3 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, TOMASSINI, DEMASI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attribuzione dell'incarico di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario)

1. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica, limitatamente ai posti effettivamente vacanti, anche al personale medico di ruolo già appartenente alla 10^a posizione funzionale che almeno dal 31 dicembre 1995 svolga mansioni superiori di primario, di direttore sanitario, di dirigente sanitario».

15.0.6 LAVAGNINI, PALUMBO, ZILIO

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda» sopprimere le seguenti: «ed anche in soprannumero».

15.13 BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda» sopprimere le seguenti: «ed anche in soprannumero».

15.34

COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «rapporto convenzionale» inserire le seguenti: «con la salvaguardia dei diritti acquisiti,».

15.32

GRILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997 abbiano svolto».

15.18

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, DEMASI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996», con le seguenti: «31 dicembre 1997», e le parole: «la medesima azienda», con le seguenti: «il Servizio Sanitario Nazionale».

Inoltre, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.»;

Infine al comma 4, dopo le parole: «garantita dai servizi», inserire le seguenti: «specialistici pubblici» e aggiungere, in fine, la seguente parola: «motivandola».

15.15

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.23

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.26

TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.27 TOMASSINI, CENTARO, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.20 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, BONATESTA LISI, DEMASI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.10 TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.31 GRILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

15.21 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «30 giugno 1997». Conseguentemente sopprimere le parole: «da almeno cinque anni».

15.16 DI ORIO, LAVAGNINI, CARELLA, SALVATO, BRUNI, PAPINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «da almeno cinque anni» fino a: «medesima azienda».

15.28 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «a ventinove ore settimanali» con le seguenti: «a diciotto ore settimanali».

15.12 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo le parole: «ventinove ore settimanali» inserire le seguenti: «, purchè rinuncino ad ogni altra attività professionale incompatibile,».

15.29 TOMASSINI, DE ANNA, LURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «presso la medesima azienda» fino alla fine del comma.

15.30 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «presso la medesima azienda» con le seguenti: «presso lo stesso ambito zonale».

15.11 TAROLLI, NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «la medesima azienda» con le seguenti: «il Servizio sanitario nazionale».

15.17 DI ORIO, LAVAGNINI, CARELLA, SALVATO, BRUNI, PAPINI

Al comma 1, sostituire le parole: «la medesima azienda» con le seguenti: «il Servizio sanitario nazionale».

15.33 GRILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «la medesima azienda» con le seguenti: «il Servizio sanitario nazionale».

15.22 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, sostituire le parole: «la medesima azienda» con le seguenti: «il Servizio sanitario nazionale».

15.24

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «la medesima azienda» con le seguenti: «il Servizio sanitario nazionale».

15.19

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, MARTELLI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 1, sostituire le parole: «la medesima azienda» con le seguenti: «il Servizio sanitario nazionale».

15.25

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, dopo le parole: «medesima azienda» inserire le seguenti: «o senza soluzione di continuità con altra azienda».

15.14

BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Sopprimere il comma 2.

15.41

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.42

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.35

TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.36

TAROLLI, NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità, disciplinato con regolamento emanato dal Ministro della sanità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, qualora le misure indicate nel presente emendamento comportino ulteriori oneri, inserire il seguente articolo: «Art. 15-bis. – 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

15.37

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, DEMASI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.38 CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, MARTELLI, DEMASI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.39 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.40 TONIOLLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.44 GUBERT

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.45

GRILLO

Il comma 2 è così modificato: «L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità; con regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 1988, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

15.46

COSTA

Al comma 2, sostituire le parole da: «nominata» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nominata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

15.43

CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

15.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».

15.55

TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al» con la seguente: «del».

15.63 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 4, dopo le parole: «dai servizi» inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.56 TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI

Al comma 4, dopo le parole: «garantita dai servizi», inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.59 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, MARTELLI, DEMASI

Al comma 4, dopo le parole: «garantita dai servizi», inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.60 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 4, ultimo periodo dopo le parole: «dai servizi», inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.61 GUBERT

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «garantita dai servizi» inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.68 COSTA

Al comma 4, dopo le parole: «garantita dai servizi» inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.67 GRILLO

Al comma 4, dopo le parole: «assistenza sanitaria garantita dai servizi» inserire le seguenti: «specialistici pubblici».

15.65 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 4, dopo le parole: «nel corso del 1997», aggiungere le seguenti: «previa modifica dei rapporti convenzionali vigenti».

15.58 TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve gravare, ove possibile, sul complesso di ore non pubblicate».

15.64 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nè una sua concentrazione sul territorio».

15.66 GUBERT

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente parola: «, motivandola».

15.69 TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente parola: «, motivandola».

15.72 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 5, dopo le parole: «specialisti ambulatoriali», aggiungere la seguente: «, motivandola».

15.73 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, MARTELLI, DEMASI

Al comma 5 aggiungere la seguente parola: «, motivandola».

15.74 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 5, dopo le parole: «specialisti ambulatoriali», aggiungere la seguente: «, motivandola».

15.75 GRILLO

Al comma 5, aggiungere la seguente parola: «, motivandola».

15.76 COSTA

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente parola: «, motivandola».

15.77 GUBERT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

15.70 TAROLLI

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: “igiene del lavoro”, sono inserite le seguenti: “, medicina legale e delle assicurazioni”».

15.71 NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Farmaci omeopatici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è inserito il seguente:

“1-bis. Il prontuario terapeutico deve inoltre contenere i prodotti omeopatici prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, indivi-

duati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto”».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

15.0.1

CARELLA, RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Farmaci omeopatici)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «spese mediche», sono inserite le seguenti: «comprese quelle sostenute per l'acquisto dei farmaci omeopatici,».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

15.0.2

CARELLA, RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attribuzione dell'incarico di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario)

1. In sede di conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di II livello del ruolo sanitario, relativamente ai posti effettivamente vacanti, il medesimo incarico può essere attribuito al personale medico di ruolo già appartenente alla 10^a posizione funzionale (aiuto corresponsabile ospedaliero, vice direttore sanitario, coadiutore sanitario) che almeno dal 31 dicembre 1995 svolga mansioni superiori di primario, di direttore sanitario, di dirigente sanitario».

15.0.4

PALUMBO, LAVAGNINI, ZILIO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attribuzione dell'incarico di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario)

1. In sede di conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di II livello del ruolo sanitario, relativamente ai posti effettivamente vacanti, si procede all'attribuzione del medesimo incarico al personale medico di ruolo già appartenente alla 10^a posizione funzionale (aiuto corresponsabile ospedaliero, vice direttore sanitario, coadiutore sanitario) che almeno dal 31 dicembre 1995 svolga mansioni superiori di primario, di direttore sanitario, di dirigente sanitario».

15.0.5

ZILIO, PALUMBO, LAVAGNINI

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.2

MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.

16.3

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Sopprimere il comma 1.

16.5

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, BOSI, CIRAMI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei» e la parola: «due» con la seguente: «quattro».

16.7

ZILIO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

16.9

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a due cicli» con le seguenti: «per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a un massimo di 4 tipi di prestazioni per cicli di 10 sedute».

16.6 MAZZUCA POGGIOLIONI, DI BENEDETTO, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le prescrizioni di medicinali per la cura di allergie sono esenti dal *ticket*».

16.15 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI, ROBOL

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributi INAIL)

1. I contributi di cui al decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1° gennaio 1988 sono destinati dall'INAIL:

a) alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) alla riabilitazione, alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

16.0.1 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 250 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

16.1 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, MARTELLI, DEMASI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome».

16.13

TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «come definite dal» con le seguenti: «elencate nel»; inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque fermo il loro obbligo di determinare le tariffe di tali prestazioni ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, prorogabilmente e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, è prevista una addizionale di lire 2.000 su ogni biglietto d'ingresso alle discoteche da finalizzare alla creazione e al funzionamento di unità spinali. È altresì prevista una tassa pari al 5 per cento delle entrate dei Monopoli di Stato e delle singole aziende sui prodotti della lavorazione del tabacco, finalizzata all'incremento del Fondo sanitario nazionale.

Nell'ambito della diagnostica strumentale e di laboratorio gestita da soggetti privati accreditati, le regioni e le Province autonome hanno facoltà di regolamentare forme associative tra strutture tali da conservarne la capillarità sul territorio e di accentrare l'attività diagnostica in una struttura centralizzata di riferimento per ciascuna aggregazione. Il fatturato prodotto da tali aggregazioni sarà soggetto a riduzione proporzionale da economia di scala non eccedente il 10 per cento di esso. Le regioni e le province autonome limitano, per le strutture aggregate fungenti da «centro prelievo», i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

I costi dei reagenti di laboratorio dovranno essere stabiliti dal CIPE secondo la media dei prezzi UE, considerando il cambio ufficiale di valuta.

16.11

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, LISI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 2, sostituire le parole: «come definite dal» con le seguenti: «elencate nel».

Conseguentemente, è prevista una addizionale di lire 2.000 su ogni biglietto d'ingresso alle discoteche da finalizzare alla creazione e al funzionamento di unità spinali. È altresì prevista una tassa pari al 5 per cento delle entrate dei Monopoli di Stato e delle singole aziende sui prodotti della lavorazione del tabacco, finalizzata all'incremento del Fondo sanitario nazionale.

Nell'ambito della diagnostica strumentale e di laboratorio gestita da soggetti privati accreditati, le regioni e le Province autonome hanno facoltà di regolamentare forme associative tra strutture tali da conser-

varne la capillarità sul territorio e di accentrare l'attività diagnostica in una struttura centralizzata di riferimento per ciascuna aggregazione. Il fatturato prodotto da tali aggregazioni sarà soggetto a riduzione proporzionale da economia di scala non eccedente il 10 per cento di esso. Le regioni e le province autonome limitano, per le strutture aggregate fungenti da «centro prelievo», i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

I costi dei reagenti di laboratorio dovranno essere stabiliti dal CIPE secondo la media dei prezzi UE, considerando il cambio ufficiale di valuta.

16.12 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, LISI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque fermo il loro obbligo di determinare le tariffe di tali prestazioni ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, improrogabilmente e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, è prevista una addizionale di lire 2.000 su ogni biglietto d'ingresso alle discoteche da finalizzare alla creazione e al funzionamento di unità spinali. È altresì prevista una tassa pari al 5 per cento delle entrate dei Monopoli di Stato e delle singole aziende sui prodotti della lavorazione del tabacco, finalizzata all'incremento del Fondo sanitario nazionale.

Nell'ambito della diagnostica strumentale e di laboratorio gestita da soggetti privati accreditati, le regioni e le Province autonome hanno facoltà di regolamentare forme associative tra strutture tali da conservarne la capillarità sul territorio e di accentrare l'attività diagnostica in una struttura centralizzata di riferimento per ciascuna aggregazione. Il fatturato prodotto da tali aggregazioni sarà soggetto a riduzione proporzionale da economia di scala non eccedente il 10 per cento di esso. Le regioni e le province autonome limitano, per le strutture aggregate fungenti da «centro prelievo», i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

I costi dei reagenti di laboratorio dovranno essere stabiliti dal CIPE secondo la media dei prezzi UE, considerando il cambio ufficiale di valuta.

16.10 CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, LISI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono aggiunte le parole "destinando prioritariamente le somme derivanti dalla minore uscita al finanziamento di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 419 del 1994, così come regolamentato dal provvedimento della Commissione unica per il farmaco del 25 luglio 1994».

16.14

TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fornitura gratuita di protesi mammarie)

1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale».

16.02

FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, BRUNI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fornitura gratuita di protesi mammarie)

1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale».

16.03

BERNASCONI, DE ZULUETA, D'ALESSANDRO PRISCO, SALVATO, THALER AUSSERHOFER, PASQUALI, SCOPELLITI, FUMAGALLI CARULLI

Art. 17.

Stralciare l'articolo.

17.7

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

17.21 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI,
MONTELEONE, CAMPUS

Sopprimere l'articolo.

17.22 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere l'articolo.

17.11 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, TURINI, DEMASI, MANTICA,
PONTONE, BONATESTA, FLORINO, MULAS, BOSELLO, COL-
LINO, CURTO, MARRI, SERVELLO, LISI

Sopprimere l'articolo.

17.8 DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere l'articolo.

17.9 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sopprimere l'articolo.

17.1 GIARETTA, POLIDORO

Sopprimere l'articolo.

17.2 VEGAS

Sopprimere l'articolo.

17.3 MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione liquidatoria debiti
USL)».*

17.17 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «legittimazione» con la seguente: «titolarità».

17.16

TOMASSINI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «anche giudiziale».

17.15

TOMASSINI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le contabilità economico-finanziarie delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti il 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che assumono integralmente le relative obbligazioni».

17.20TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «gestiscono la liquidazione, anche a mezzo di transazione», con le seguenti: «continuano la gestione della liquidazione».

17.14

TOMASSINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «recenti» inserire le seguenti: «, dando priorità ai crediti di aziende insediate in aree con disoccupazione superiore alla media nazionale».

17.10

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Per i debiti accertati ai sensi della predetta normativa ed ancora insoluti, decorreranno interessi legali dalla data prevista nel contratto per il pagamento fino al saldo effettivo. Entro la data del 30 giugno 1998 le regioni, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, provvederanno ad una nuova ricognizione dei debiti ancora in essere. Entro la stessa data per il finanziamento dei disavanzi tra i debiti ancora in essere e le somme messe a disposizione sulle predette contabilità speciali, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale o provvedono alla dismissione del patrimonio da reddito del servizio sanitario regionale impiegano avanzi di amministrazione».

17.19TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «I commissari liquidatori assicurano la massima pubblicità ed informazione ai soggetti interessati del progetto di programma di estinzione assicurando un congruo termine per l'esame delle osservazioni. In pendenza sono sospese le azioni esecutive relative ai crediti delle pregresse gestioni».

17.6 BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

17.24 MIGNONE

Al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo.

17.18 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1 sopprimere gli ultimi periodi.

17.23 IULIANO, MELONI

Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

17.12 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI,
BONATESTA, FLORINO, MULAS, LISI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le azioni esecutive aventi ad oggetto crediti di cui al presente articolo possono essere eseguite esclusivamente sui fondi e sui beni destinati al ripianamento di disavanzi sanitari a tutto il 31 dicembre 1994».

17.13 TOMASSINI

Al comma 1, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «Dopo l'approvazione del programma di estinzione delle passività».

17.4 BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice pronuncia l'estinzione provvedendo in ordine alle spese di procedura. La parte procedente ha facoltà di impugnare il programma di estinzione della passività; in tal caso le procedure esecutive sono sospese fino alla decisione sull'impugnazione».

17.5

BESOSTRI, TAPPARO, MURINEDDU

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'8,5 per cento» *con le seguenti:* «del 4,5 per cento».

18.2

MANARA, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il 50 per cento del fondo conseguito con questa disposizione deve essere utilizzato a favore dell'avviamento all'impiego dei medici disoccupati».

18.7TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il 30 per cento del fondo conseguito con questa disposizione deve essere utilizzato a favore dell'avviamento all'impiego dei medici disoccupati».

18.6TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il 20 per cento del fondo conseguito con questa disposizione deve essere utilizzato a favore dell'avviamento all'impiego dei medici disoccupati».

18.4TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il 10 per cento del fondo conseguito con questa disposizione deve essere utilizzato a favore dell'avviamento all'impiego dei medici disoccupati».

18.5 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Parte del fondo conseguito con questa disposizione deve essere utilizzato a favore dell'avviamento all'impiego dei medici disoccupati».

18.3 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, sono resi esecutivi entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 29. Trascorso tale termine, si intende comunque rilasciata l'autorizzazione alla pubblicazione dei relativi decreti di esecuzione.

2. Le disposizioni inerenti la definizione consensuale tra le parti dell'interpretazione autentica delle norme controverse e della stipula delle clausole sostitutive, sono stabilite all'interno dei contratti collettivi nazionali e rese esecutive mediante le procedure di cui al comma 1».

18.0.1 DI ORIO, LAVAGNINI, CARELLA, SALVATO, BRUNI, PAPINI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla misura dell'8,5 per cento»
con le seguenti: «alla misura dell'8,513 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'incremento del fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è integrato dell'importo di lire 3.000 milioni da destinare alla provincia di Novara».

18.8

VEDOVATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono applicabili agli esercenti la professione di farmacista che risultino vincitori di concorso».

18.0.2

CARCARINO

Art. 19.

Al comma 3-quater sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i concorsi sono espletati su base regionale nelle zone sottosviluppate dell'obiettivo 1B. Vi possono partecipare cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di lavoro»

19.1000/1

AMORENA, ROSSI, PREIONI

Al comma 3-ter sostituire le parole: «all'assunzione», con le parole: «alla qualificazione tramite corsi di formazione professionale», e conseguentemente è soppresso il comma 3-quater.

19.1000/2

D'ALÌ

Al comma 3-octies, dopo le parole: «650 unità di personale», inserire le altre: «con contratto a tempo determinato per due anni.

19.1000/3

D'ALÌ

Al comma 3-sexties sopprimere le parole: «stabiliti sentite le organizzazioni sindacali».

19.1000/4

D'ALÌ

Al comma 3-octies aggiungere, in fine, le parole: «È abrogato l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

19.1000/5

VEGAS

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 20, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di proprietà che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 8 e 9 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 22. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni esistenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi precedenti, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da *3-ter* a *3-nonies*.

3-ter. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma *3-ter*, all'assunzione di 3.000 unità di personale.

3-quater. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla

base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

3-quinquies. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-sexties. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso, Nelle aree predette è inserito, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 3-ter nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativo, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo stabiliti sentite le organizzazioni sindacali.

3-septies. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 3-ter, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 3-bis, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

3-octies. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto

dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale meditante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.

3-nonies. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi *3-quater* e *3-septies*.

3-decies. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 21 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque non oltre il 31 dicembre 1998».

19.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le altre: «sentite le organizzazioni sindacali».

19.47

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la parola: «annuale» con l'altra: «trienale».

19.48

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno di personale» inserire le seguenti: «le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva».

19.14

PELELLA, DE LUCA, TAPPARO, BATTAFARANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, comandato o distaccato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge presso amministrazioni, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove si verifichi anche in soprannumero.

Le dotazioni organiche ed economiche di provenienza sono corrispondentemente ridotte».

19.65

D'ALÌ

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, comandato o distaccato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge presso amministrazioni, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, a copertura di posti in organico esistenti.

Le dotazioni organiche ed economiche di provenienza sono corrispondentemente ridotte».

19.19

MANIS, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, comandato o distaccato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge presso amministrazioni, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove si verifichi anche in soprannumero.

Le dotazioni organiche ed economiche di provenienza sono corrispondentemente ridotte».

19.20

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 2.

Alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero del tesoro.

In subordine sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

19.46

MARINO, ALBERTINI

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. – 1. Al fine di costituire un “Fondo Scuola” da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all’incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche, sono destinate lire 185 miliardi per l’anno 1999 e lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000».

Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l’amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con esclusione del personale della scuola, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l’anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno con l’obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all’1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Tale percentuale deve garantire, oltre i risparmi derivanti dalla riduzione di almeno l’1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997, le economie necessarie a coprire quanto previsto dall’articolo 20 per la costituzione del “Fondo Scuola”».

19.3 FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Al comma 2, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Funzionamento” del bilancio di previsione dello Stato, appartenenti alla categoria IV – con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria – sono ridotti dell’1 per cento per l’anno 1998 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 1999, intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

19.12

IL GOVERNO

All'articolo 26, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco»

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «misura non inferiore all'1,5 per cento», con le seguenti: «misura non inferiore al 2,5 per cento».

19.1 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

All'articolo 20, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 3 per cento» con le seguenti: «del 2,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «all'1,5 per cento» con le seguenti: «al 2,5 per cento».

19.4 BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

All'articolo 20, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai presidenti di commissione viene corrisposto un compenso forfettario di lire 200.000 fino a cento candidati e di lire 300.000 oltre i cento candidati».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «all'1,5 per cento» con le seguenti: «al 2,5 per cento».

19.2 BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore all'1,5», con le seguenti: «non inferiore al 2», e correlativamente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «inferiore del 3», con le seguenti: «inferiore del 2».

19.64 D'ALÌ, VEGAS

Sopprimere il comma 3.

19.45 MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

19.76

GRILLO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

19.70

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

19.54

MANFREDI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè tenendo conto delle esigenze relative al funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni».

19.26

DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 19 con il seguente: «Le assunzioni sono subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità nonchè all'indisponibilità di idonei di concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

19.81

PASQUINI

Dopo il comma 3-nonies inserire il seguente:

«3-decies. Le assunzioni di cui ai commi precedentisonosubordinate alla indisponibilità di idonei in concorsi giàespletati la cui graduatoria sia stata approvata a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni dicui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

19.81 (Nuovo testo)

PASQUINI

Al comma 3 sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Le assunzioni sono subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità nonchè all'indisponibilità di idonei di concorsi già espletati di mobilità nonchè all'indisponibilità di idonei di concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

19.78

GRILLO

Al comma 3, dopo le parole: «procedure di mobilità», inserire i seguenti periodi: «Le assunzioni sono subordinate altresì alla copertura dei posti vacanti, alla data del 30 settembre 1997, nelle qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, compresi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1993 già revocato e di nuovo banditi con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997, e fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, mediante distinti concorsi per soli titoli riservati al personale in servizio, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti; anzianità di servizio, ulteriori titoli di studio posseduti, titoli di merito, e eventuali mansioni superiori svolte e documentate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti, le modalità di presentazione della documentazione e i termini di presentazione delle domande di partecipazione».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

19.72PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: «Le assunzioni sono subordinate altresì alla copertura dei posti vacanti, alla data del 30 settembre 1997, nelle qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, compresi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1993, già revocato e di nuovo banditi con decreto ministeriale 9 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1997, e fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, mediante distinti concorsi per soli titoli riservati al personale in servizio, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti: a) anzianità di servizio; b) ulteriori titoli di studio posseduti; c) titoli di merito; d) eventuali mansioni superiori svolte e documentate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti, le modalità di presentazione della documentazione e i termini di presentazione delle domande di partecipazione».

19.7

PREIONI, MORO, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «... procedure di mobilità» *inserire i seguenti periodi:* «Le assunzioni sono subordinate altresì alla copertura dei posti vacanti, alla data del 30 settembre 1997, nelle qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, compresi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1993 già revocato e di nuovo banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1997, e fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, mediante distinti concorsi per soli titoli riservati al personale in servizio, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente quelle valide per il livello inferiore a quello della qualifica da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti: anzianità di servizio, ulteriori titoli di studio posseduti, titoli di merito, eventuali mansioni superiori svolte e documentate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentite, le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti, le modalità di presentazione della documentazione e i termini di presentazione delle domande di partecipazione».

19.27

TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI, D'ONOFRIO

Al comma 3, inserire, alla fine del terzo periodo, le seguenti parole: «attuare anche in deroga alle disposizioni esistenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Al comma 4, inserire, in fine, le seguenti parole: «ovvero con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 20, della legge 21 luglio 1997, n. 249, le parole: "può provvedere" sono sostituite con la seguente: "provvede"; la parola "massima" è soppressa».

19.10

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, alla fine del penultimo periodo, le seguenti parole: «attuare anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

19.17

GUERZONI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito dai commi da 3-bis a 3-septies,»;

dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede, con i criteri e le modalità di cui al comma 3-ter, all'assunzione di 3.000 unità di personale.

3-ter. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciale, per la provincia autonoma di Trento;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore, la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, contabile, economico e finanziario per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

3-quater. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-quinquies. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette è inserito, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 3-bis, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo stabiliti sentite le organizzazioni sindacali.

3-sexies. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 3-bis, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 3-bis, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

3-septies. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico, il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei casi di urgente ed indifferibile normalizzazione degli uffici della Polizia di Stato e della restituzione degli attuali addetti non civili ai compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di Polizia, il Ministro dell'Interno è autorizzato a procedere immediatamente alle assunzioni di personale civile da destinare agli uffici della Polizia di Stato, all'Uopo utilizzando i vincitori e gli idonei dei concorsi già espletati o in corso di espletamento».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazione di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

19.73 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Sopprimere il comma 4.

19.44 MARINO, ALBERTINI

Al comma 4 sostituire le parole: «non inferiore al 20 per cento» con le parole: «non inferiore al 10 per cento».

19.28 MINARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

19.18 GUERZONI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali».

19.6 SPERONI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 5 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

19.29 TAROLLI

Al comma 5, dopo le parole: «enti locali,» inserire le seguenti: «le camere di commercio».

19.13

FERRANTE

Al comma 5 dell'articolo 19, dopo le parole: «enti locali,» inserire le seguenti: «le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

19.60

D'ALÌ

Al comma 5, dopo le parole: «spese per il personale» aggiungere le altre: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla presente legge è consentita l'assunzione di 1000 unità relative al ruolo ispettivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da impiegare nelle sue strutture periferiche e di 4000 unità relative al ruolo di ispettore da impiegare presso le strutture centrali e decentrate del Servizio centrale degli ispettori tributari all'uopo utilizzando fino ad esaurimento le graduatorie approvate dalle commissioni d'esame entro il 30 giugno 1997».

Alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero del tesoro.

In subordine: sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

19.41

MARINO, ALBERTINI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente, il comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in dodici rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il

contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

In subordine sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

19.42

MARINO, ALBERTINI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in quanto compatibile con l'autonomia della quale dispongono».

19.52

GUBERT

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità».

19.5000

IL GOVERNO

Stralciare il comma 6.

19.24

IL RELATORE

All'articolo 32, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dimissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'Amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dimissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni delle regioni di Umbria e Marche, disastri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, dagli eventi sismici prodotti a partire dal 26 settembre 1997, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro sessanta giorni

dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di dismissione o trasferimento».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, sopprimere le parole da: «e esperti estranei» fino alla fine del comma.

19.101 CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, CALVI, FERRANTE, MANCONI, GIORGIANNI, PIERONI, UCCHIELLI, DE GUIDI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e di esperti estranei» fino alla fine del comma.

19.43 MARINO, ALBERTINI

Al comma 6 sopprimere le parole da: «e di esperti estranei», fino alla fine del comma.

19.63 D'ALÌ, VEGAS

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

19.67 D'ALÌ

Al comma 6, terso periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la funzione pubblica», inserire le seguenti: «di concerto con le regioni interessate».

19.68 D'ALÌ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, va interpretato nel senso che il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione, di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, spetta anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

19.71 PEDRIZZI, PACE, LISI, PASQUALI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992».

19.100 DI ORIO, LAVAGNINI, CARELLA, SALVATO, BRUNI, PAPINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 47, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“47. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1991, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998, per la copertura dei posti vacanti”».

19.37

DI ORIO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 47, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“47. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1991, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998, per la copertura dei posti vacanti”».

19.35

DI ORIO, LAVAGNINI, CARELLA, SALVATO, BRUNI, PAPINI

Stralciare il comma 7.

19.25

IL RELATORE

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le relative regole tecniche, anche al fine dell'utilizzazione del SIUP per i dati di cui all'articolo 17, comma 22, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

19.9

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

19.66

D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I ruoli di anzianità e le precedenti piante organiche degli ex dirigenti superiori vengono immediatamente aggiornati, senza aumenti di stipendio tabellare e d'indennità integrativa speciale, ponendo subito dopo gli stessi i dirigenti classificatisi idonei, nell'ordine conseguito in graduatoria col concorso bandito in relazione alle disponibilità di posti verificatesi al 31 dicembre 1992. I dirigenti stessi hanno diritto di precedenza ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori, della retribuzione di posizione e di quella di risultato».

19.15

MANIS, DI BENEDETTO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I ruoli di anzianità e le precedenti piante organiche degli ex dirigenti superiori vengono immediatamente aggiornati, senza aumenti di stipendio tabellare e d'indennità integrativa speciale, ponendo subito dopo gli stessi i dirigenti classificatisi idonei, nell'ordine conseguito in graduatoria col concorso bandito in relazione alle disponibilità di posti verificatesi al 31 dicembre 1992. I dirigenti stessi hanno diritto di precedenza ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori, della retribuzione di posizione e di quella di risultato».

19.50

POLIDORO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I ruoli di anzianità e le precedenti piante organiche degli ex dirigenti superiori vengono immediatamente aggiornati, senza aumenti di stipendio tabellare e d'indennità integrativa speciale, ponendo subito dopo gli stessi i dirigenti classificatisi idonei, nell'ordine conseguito in graduatoria con il concorso bandito in relazione alle disponibilità di posti verificatesi al 31 dicembre 1992. I dirigenti stessi hanno diritto di precedenza ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori, della retribuzione di posizione e di quella di risultato».

19.58

CORSI ZEFFIRELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998».

19.8

IL GOVERNO

Al comma 9 dopo le parole: «forze di Polizia» aggiungere le altre: «e Vigili del Fuoco».

19.40

MARINO, ALBERTINI

Al comma 9 sostituire le parole: «è incrementato di 3.000 unità» con le parole: «è incrementato di 5.000 unità».

19.30

MINARDO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo».

19.80

GRILLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo».

19.22

UCCHIELLI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. La validità delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del regolamento applicativo del comma 65 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

19.79

GRILLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. La validità delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del regolamento applicativo del comma 65 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

19.21

UCCHIELLI

Sopprimere i commi 10 e 11.

19.62

D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle Regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo».

19.6000

IL GOVERNO

Al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «da tempo pieno a tempo parziale» inserire le seguenti parole: «e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come piccoli comuni e le comunità montane».

19.51

GUBERT

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «la contrattazione collettiva può prevedere» inserire le parole: «ad esclusione dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle comunità montane».

19.31

TAROLLI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «la contrattazione collettiva può prevedere», inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle comunità montane»

19.74PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN,
DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, LISI, BONATESTA

Al comma 10 dopo le parole: «nonchè ad altri istituti contrattuali non» sopprimere la parola: «direttamente».

19.39

MARINO, ALBERTINI

Al comma 11, sostituire le parole: «tenendo conto dell'attualità dell'interesse» con le seguenti: «previa verifica dell'indispensabile permanente interesse».

19.38

MARINO, ALBERTINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni da parte del personale docente di cui all'articolo 508, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere rilasciata soltanto al personale che abbia richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo nonchè l'esercizio di altre prestazioni di lavoro può essere rilasciata al personale nelle medesime condizioni».

19.49

PIERONI, CORTIANA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I Conservatori musicali, anche al fine di favorire esperienze di formazione del corpo docente dirette a migliorarne le capacità didattiche e di promuovere la diffusione della cultura musicale e dell'attività musicale non professionale, autorizzano i docenti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e a quelle di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a svolgere attività professionali al di fuori dell'orario di lavoro, semprechè non interferiscano con i compiti istituzionali».

19.23

BUCCIARELLI

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite anche di propria iniziativa dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, svolti i primi accertamenti, trasmettono gli atti di competenza ai Comandi della Guardia di finanza per i successivi adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al comma 12, non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

19.75

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 12 sopprimere le parole: «o di propria iniziativa».

19.32

MINARDO

Al comma 12, sostituire le parole: «o di propria iniziativa» con le seguenti: «d'intesa con le amministrazioni interessate»; e aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Le verifiche di cui al presente comma possono essere eseguite anche dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri che, svolti i primi accertamenti, trasmettono gli atti di competenza ai Comandi della Guardia di finanza per i successivi adempimenti di natura tributaria. Sono fatte salve le competenze delle singole amministrazioni di avvalersi dei rispettivi servizi ispettivi per l'effettuazione delle verifiche a campione sul personale dipendente».

19.77

GRILLO

Al comma 12, sostituire le parole: «o di propria iniziativa» con le seguenti: «d'intesa con le amministrazioni interessate».

19.55

MANFREDI

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui al presente comma possono essere eseguite anche dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri che, svolti i primi accertamenti, trasmettono gli atti di competenza ai Comandi della Guardia di finanza per i successivi adempimenti di natura tributaria. Sono fatte salve le competenze delle singole amministrazioni di avvalersi dei rispettivi servizi ispettivi per l'effettuazione delle verifiche a campione sul personale dipendente».

19.56

MANFREDI

Sopprimere il comma 13.

19.61

D'ALÌ, VEGAS

Al comma 13 sopprimere le parole: «o dalla Guardia di finanza».

19.33

MINARDO

Al comma 13, sopprimere le parole da: «nonchè delle altre» fino alla fine del comma.

19.5

SPERONI, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. I termini previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono riaperti fino al 30 giugno 1997».

19.34

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I combattenti e le categorie assimilate, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda essere trattenuti in servizio presso le amministrazioni pubbliche da cui dipendono fino al compimento del settantesimo anno di età».

19.57

MANFREDI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la circolarità delle professionalità e delle esperienze nel processo di aziendalizzazione del Ministero della sanità e di quello di aziendalizzazione delle Unità sanitarie locali e degli ospedali, in attesa della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è consentita la mobilità volontaria su posto vacante per comando o trasferimento tra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale e le strutture centrali e periferiche del Ministero della sanità, con i criteri e le modalità previsti nei contratti collettivi nazionali del comparto del personale della sanità, aree dirigenziali comprese. Per esigenze delle amministrazioni interessate, sia aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che Ministero della sanità, è altresì possibile attivare l'istituto contrattuale delle consulenze e consulti secondo le regole previste dai sopracitati accordi del personale del comparto sanità. Il trasferimento definitivo nei ruoli del personale del Ministero della sanità di personale proveniente dalle strutture del Servizio sanitario nazionale avviene d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. L'individuazione degli eventuali profili professionali non previsti nell'amministrazione ricevente è effettuata sulla base del criterio dell'equipollenza; è rimandata alla contrattazione collettiva nazionale l'attuazione della eventuale perequazione dei trattamenti economici».

19.82

CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, BRUNI, PAPINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti pubblici previdenziali i cui organici sono stati approvati dai Ministeri competenti nel corso dell'anno 1996 possono procedere alle assunzioni necessarie a coprire le carenze di organico nei limiti delle disponibilità di bilancio al fine di consentire una più efficiente gestione ed una accurata lotta alla evasione contributiva».

19.16

MANIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'Amministrazione comunale di Palermo, a partire dal 1° gennaio 1998, è autorizzata a stabilizzare i lavoratori assunti per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, inserendoli nella pianta organica con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo determinato».

19.69

SCHIFANI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esclusione dei libri dal regime IVA speciale per il settore editoriale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, contenente modifiche al regime IVA per il settore editoriale di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al primo periodo, le parole "di libri" sono soppresse;
- b*) al secondo periodo, le parole "del 53 per cento per i libri e" sono soppresse;
- c*) al quarto periodo, le parole "e libri" sono soppresse;
- d*) al sesto periodo, le parole "ed i libri" sono soppresse».

19.09 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI,
TONIOLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni creditizie e finanziarie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera *b*), paragrafo *d*), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere prima dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 28 del 1997, qualora le dichiarazioni annuali dell'IVA dei relativi periodi d'imposta, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto qualora sia stata applicata una disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

19.016 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili
di società cooperative)*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

19.0.12 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) operazioni derivanti dall'attività di allevamento di cavalli e dalla partecipazione alle corse da parte delle scuderie».

Conseguentemente gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente a compensare le minori entrate.

19.0.10 D'ALÌ, VEGAS

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento dei patronati)

1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, da applicarsi sul gettito dei contributi

incassati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,05 punti percentuali».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

19.0.15 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabilite i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti all'albo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi.

2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 33, comma 3, ultimo periodo, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre"».

19.0.11 SCHIFANI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di una maggiore razionalizzazione dei Ministeri attualmente esistenti il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla costituzione del Ministero per le politiche del territorio cui dovranno confluire le competenze, il personale e le risorse del Ministero dei lavori pubblici e per le aree urbane ed il Ministero dell'ambiente».

19.0.100 LASAGNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Sostituire il primo periodo del comma 12, dell'articolo 34, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con il seguente: "I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. Parimenti e con le stesse modalità i sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono ammessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento"».

19.0.1 PALOMBO, MANCA, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il numero 5, della lettera e), del comma 3, dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è sostituito dal seguente:

“5) La nomina in ruolo con un grado superiore a quello posseduto avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. qualora il grado posseduto sia uguale o superiore a quello previsto per la parte conseguita per concorso, la nomina in ruolo avviene conservando, ai fini della progressione di carriera prevista dalla tabella E2 allegata al presente decreto, il grado e l'anzianità assoluta”».

19.0.8 MANCA, PALOMBO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Sostituire il primo periodo del punto 2), della lettera e), del comma 3, dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con il seguente: “per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, una apposita e qualificata commissione esaminatrice”».

19.0.7 MANCA, PALOMBO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo».

19.0.4 PALOMBO, MANCA, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. La validità delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del regolamento applicativo del comma 65 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

19.0.5 MANCA, PALOMBO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli alloggi di servizio, la cui tipologia è prevista all'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere assegnati, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 10 della predetta legge, anche ai volontari in servizio permanente delle Forze armate».

19.0.3 PALOMBO, MANCA, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1986, n. 958 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di dare attuazione ai contenuti del presente comma il Governo, sulla base di specifica pianificazione, assegna in sede di legge finanziaria ed in aggiunta alle previsioni di cui alla lettera f), dell'articolo 3, comma 112, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, risorse per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più elevato il gettito della leva e più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate"».

19.0.2 PALOMBO, MANCA, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

19.0.6 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione, di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete, a norma dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato».

19.0.18

CADDEO, COSTA, CRESCENZIO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. La normativa di cui all'articolo 1, commi 56, 57 e 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica solo per le seguenti categorie di personale: Polizia, Carabinieri, Magistrati, Professori universitari e tutto il personale delle pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che si trova in posizione di dipendenza funzionale diretta dall'organo politico.

2. In deroga al comma 1, al restante personale si applica comunque la normativa citata in caso di inadempienza da parte del lavoratore degli obblighi fiscali e contributivi.

3. La disposizione del comma 1 si applica dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La durata settimanale del *part time*, così definito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere fissata in 18, 24 o 30 ore settimanali.

5. La durata temporale di vigenza del lavoro *part time* è revocabile da parte del lavoratore con un preavviso di 3 mesi.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente, in caso di indisponibilità di posti a tempo pieno nell'ufficio di assegnazione, scatta una procedura di mobilità oppure la domanda di ritorno al tempo pieno viene sospesa».

19.0.17

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme in materia di pensionamento)

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età

per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. Ogni anno di iscrizione successivo a quello del raggiungimento del limite e di età dà diritto ad un incremento aggiuntivo del trattamento pensionistico in ragione di 1,5 punti percentuali.

3. A decorrere dalla data di raggiungimento del limite di età il rapporto di lavoro è trasformato a tempo determinato per la durata contrattualmente pattuita e illimitatamente rinnovabile».

19.0.14 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I combattenti e le categorie assimilate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda essere trattenuti in servizio presso le amministrazioni pubbliche da cui dipendono fino al compimento del settantesimo anno di età».

19.0.13

MANFREDI

Art. 20.

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 uguale a quello rilevato alla fine del 1997».

Conseguentemente, alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero del tesoro.

In subordine, sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

20.33

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sostituire i periodi sesto e settimo con i seguenti: «Con decreti del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni indicato al comma 2, in presenza di *handicap* particolarmente gravi. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

20.23

PAGANO

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: «ordinanza del Ministro della pubblica istruzione» *con le altre:* «decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso entro il termine perentorio di 20 giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

20.34

BISCARDI, MELE

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: «ivi compreso» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, il comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della ra-

teizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unca soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

In subordine, sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

20.32

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: «, ivi compreso il contenimento» sino a: «delle cattedre e delle classi.».

20.45

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI
Carla, LISI, DEMASI

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: «con la facoltà di derogare, ove necessario, alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere speciale, in materia di formazione delle cattedre e delle classi, assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe».

20.52

MONTICONE, RESCAGLIO, GIARETTA, POLIDORO

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: «con la facoltà di derogare, ove necessario, alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere speciale, in materia di formazione delle cattedre e delle classi».

20.38

GUBERT

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «anche di carattere speciale» inserire le seguenti: «fatte salve quelle attinenti la scuola in zone svantaggiate».

20.43

GUBERT

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: «con la facoltà di derogare, ove necessario» sino a: «organici di istituto».

20.11

MORO, ROSSI

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: «con la facoltà di derogare» fino a: «delle cattedre e delle classi».

20.13

MELE, BISCARDI

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «con la facoltà di derogare, ove necessario,» inserire le parole: «segnatamente nei territori montani».

20.17

TAROLLI

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «con la facoltà di derogare, ove necessario,» aggiungere le seguenti: «segnatamente nei territori montani».

20.49PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, DEMASI,
MANTICA, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO,
MEDURI, LISI, BONATESTA

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «formazione delle cattedre e delle classi», inserire le seguenti: «rivedendo il sistema dei moduli nella scuola elementare e».

20.40

GUBERT

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo» sopprimere la parola: «tendenziale».

20.14

VIVIANI

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: «assicurando comunque» con le seguenti: «assicurando prioritariamente».

20.18

MINARDO

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «riduzione del numero massimo di alunni per classe» inserire le seguenti: «e senza ulteriormente aggravare il processo di concentrazione territoriale dei punti di offerta del servizio scolastico».

20.44

GUBERT

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «alunni per classe» inserire le seguenti: «e del ripristino delle scuole di montagna soppresse a seguito della razionalizzazione».

20.1

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alunni per classe», inserire le seguenti: «con la priorità per la scuola materna».

20.28

MELE, BISCARDI

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «alunni per classe» inserire le seguenti: «e del ripristino delle scuole soppresse in zone montane disagiate».

20.9

LORENZI, BRIGNONE, MORO, ROSSI

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «determinazione degli organici» inserire la seguente: «autonomi».

20.12

VIVIANI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa realizzato anche sulla base dei nuovi poteri conferiti all'autonomia scolastica, è consentita la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti in particolari discipline ed insegnamenti non curricolari».

20.21

MELE, BISCARDI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «È consentita alle istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «al fine della realizzazione di una più completa autonomia e nell'ambito di progetti educativi e didattici di istituto».

20.8

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purchè integrativi e non sostitutivi rispetto ai piani curricolari e con esclusivo riferimento alla prevenzione del disagio sociale».

20.31

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in attività interdisciplinari».

20.48 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI, LISI, DEMASI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-98, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

20.46 CURTO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sopprimere le parole: «con le ordinanze di cui al comma 1,».

20.36 D'ALÌ, VEGAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La dotazione organica di insegnanti di sostegno, al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, superando lo scarto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabiliti con le ordinanze di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per

l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale: le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso in discipline speciali alla quale potranno concorrere, per titoli, esclusivamente i docenti in possesso di diploma di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni».

20.16

DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alunni handicappati» inserire le seguenti: «, nonché per interventi atti alla prevenzione della tossicodipendenza e della dispersione scolastica».

20.7

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di 150 alunni» con le seguenti: «di 140 alunni».

20.53

MONTICONE, RESCAGLIO, GIARETTA, POLIDORO

Al comma 2, sostituire la parola: «150» con la parola: «100».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione valutati in 3 miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20.47BEVILACQUA, MANIS, CAMPUS, SERVELLO, LISI, PONTONE,
TURINI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel rispetto dell'organico complessivo a livello nazionale, restano in ogni caso valide le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 319 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

20.39

GUBERT

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Continuano comunque ad avere validità le disposizioni di cui all'articolo 319 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

20.22

MELE, BISCARDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con le ordinanze» con le parole: «con i decreti».

20.24

PAGANO

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto della effettiva distribuzione dei diversi tipi di handicap».

20.42

GUBERT

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di altre scuole» con le seguenti: «attraverso il provveditorato competente, del Ministero della pubblica istruzione, che provvederà ad informare le scuole interessate su tutto il territorio nazionale».

20.6

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «tenendo conto dei» inserite le seguenti: «diversi e più gravosi».

20.5

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

20.56

MARINO, ALBERTINI

Al comma 4, dopo le parole: «approvata dal provveditore» inserire le seguenti: «e in sede di contrattazione decentrata».

20.20

MELE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolge attività di pulizia».

20.25

PAGANO

Al comma 6, sostituire le parole da: «da destinare all'incremento», fino a: «istituzioni scolastiche» con le altre: «da destinare all'incremento dei fondi di istituto finalizzati all'attuazione della riforma dell'organizzazione del lavoro scolastico, degli orari di lavoro e del tempo-scuola, nonché della riqualificazione degli organici».

20.30

MARINO, ALBERTINI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «retribuzione accessoria» con le seguenti: «retribuzione integrativa».

20.27

MELE, BISCARDI

Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

20.29

MARINO, ALBERTINI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale».

20.26

PAGANO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «sono ripartite in relazione alle province» con le seguenti: «sono ripartite tra le province» e sopprimere altresì le seguenti: «e, nel loro ambito, alle istituzioni che maggiormente hanno contribuito alle suddette economie».

20.50

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «in relazione alle province» con le seguenti: «tra le rispettive province che hanno originato le economie».

20.10

MORO, ROSSI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e, nel loro ambito, alle istituzioni che maggiormente hanno contribuito alle suddette economie».

20.54

MONTICONE, RESCAGLIO, GIARETTA, POLIDORO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «suddette economie» inserire le seguenti: «o che, per ragioni di collocazione in aree montane o pedemontane con scarsa densità abitativa, pur non potendo realizzare economie significative, assumono una notevole valenza formativa nei confronti del territorio circostante e del suo tessuto economico e sociale».

20.4

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «tenendo conto, peraltro, della diversa opportunità che le varie istituzioni hanno di realizzarle in ragione del numero di alunni, dell'articolazione delle sedi, della loro vetustà e di ogni altra rilevante condizione».

20.41

GUBERT

Stralciare il comma 8.

20.15

IL RELATORE

Al comma 9, sopprimere le parole: «per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e».

20.51

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI Carla, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 9, sopprimere le parole: «impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado».

20.3

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. I docenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto almeno tre anni di incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione su base regionale della durata di sei mesi continuativi; i costi dei corsi dovranno essere compatibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

9-ter. Il numero delle ore e l'articolazione di ogni singola materia sono definiti con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Al termine del corso saranno compilate delle graduatorie su base regionale per la scuola media di 1° grado e su base nazionale per la scuola media di 2° grado. A tale graduatoria si dovrà attingere fino ad esaurimento. Restano fermi i vincoli previsti dal presente articolo».

20.37

MANIERI, GIULIANO, MELONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorre dall'anno scolastico 1997-1998 al personale docente di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono riconosciute:

a) l'estensione dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 riguardante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;

b) l'applicazione dell'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, attinente la mobilità del personale docente ed educativo, e del conseguente contratto collettivo nazionale di lavoro decentrato, del 10 aprile 1997, a coloro i quali risultano perdenti posto ma con idoneità non revocata;

b) la partecipazione ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio».

20.19

DENTAMARO

Al comma 10, sostituire le parole: «ai componenti delle commissioni di esami di licenza media» con le seguenti: «ai commissari delle commissioni degli esami di Stato di licenza media».

20.2

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione».

20.55

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per la formazione lavorativa nella scuola)

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale della scuola, di cui all'articolo 20, comma 6, è attribuito ai capi di istituto e ai docenti degli istituti scolastici i cui diplomati restano iscritti per un tempo inferiore alla media nelle liste di collocamento.

2. Il Ministro della pubblica istruzione assicura che dall'applicazione del presente articolo derivino economie non inferiori a lire 5 miliardi annui».

20.0.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Art. 21.

Alla rubrica aggiungere in fine, le seguenti parole: «, armonizzazione dei limiti di età».

21.3 LORETO, UCCHIELLI

Sopprimere il comma 1.

21.21 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 1.

21.10 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, BOSI, CIRAMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono soppressi tutti gli organi collegiali, ad esclusione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, negli enti previdenziali».

21.22 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'organo di direzione politica responsabile» con le seguenti: «il Ministro competente».

21.13 NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'organo di direzione politica» con le seguenti: «il Ministro competente».

21.8

MANIS

Al comma 1, dopo le parole: «con funzioni amministrative» aggiungere le seguenti: «non previste da norme di legge».

21.9

MANIS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «funzioni amministrative» aggiungere le seguenti: «non previste da norme di legge».

21.14

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o dell'ente interessato».

21.15

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o dell'ente interessato».

21.7

MANIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non vengono soppressi quegli organismi che, seppure non identificati come indispensabili, svolgono funzioni specifiche e di particolare utilità per le comunità, non ricoperte da organismi identificati come indispensabili».

21.12

MINARDO

All'articolo 32, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. – *I.* L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli provenienti da altre attività economiche non agricole eventualmente svolte dallo stesso soggetto interessato alle succitate attività di acquacoltura.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque dolci, salmastre e marine.

3. Le attività di impresa esercitate dai soggetti di cui al comma 2 sono inquadrare a tutti gli effetti nel regime fiscale vigente per le imprese agricole e le concessioni demaniali ai fini di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine sono equiparate al fondo agricolo.

4. I dipendenti delle imprese di cui al comma 3 sono inquadrati ai fini previdenziali nel regime vigente per le imprese agricole».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire, ove ricorrono, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

21.2

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

All'articolo 32, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il numero 1), lettera a), comma 4, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire, ove ricorrono, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

21.1

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: «10» con la seguente: «11,25».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni tributarie dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

21.23

GIARETTA, VIVIANI, CRESCIENZIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa

e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale o in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinataria della disciplina di cui al comma *3-bis* il restante personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica o equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-quater. Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale essi decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, stimato in 8 miliardi annui, sono elevate fino a concorrenza del suo importo le percentuali del 10 per cento di cui al comma 2 del presente articolo.

21.25

GUBERT

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «organizzata», inserire le seguenti: «e del personale impegnato nei settori della protezione civile».

21.16

MINARDO

Sopprimere il comma 3.

21.19

MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «i trattamenti economici» fino a: «per i contratti collettivi».

21.17

MARINO, ALBERTINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinataria della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-quater. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter.

3-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutato in annue lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

21.24

DIANA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinataria della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-quater. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter.

3-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutato in annue lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

21.11

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, che alla data del 1° gennaio 1987 rivestiva la nona qualifica funzionale.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in annue lire 38 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

21.31

VENTUCCI

Sopprimere il comma 4.

21.29

GRILLO

Sopprimere il comma 4.

21.28

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

Sopprimere il comma 4.

21.20

MANFREDI

Sopprimere il comma 4.

21.4

UCCHIELLI

Sopprimere il comma 4.

21.6

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono elevati,

con effetto dal 1° gennaio 1998, di due anni oltre il limite di età previgente e, comunque, non oltre il 65° anno di età. Negli anni intercorrenti tra quest'ultimo limite e quelli previgenti per ciascun grado, il predetto personale è collocato senza oneri aggiuntivi in soprannumero ai relativi organici e in eccedenza al numero massimo per essi previsto.

4-ter. È fatta salva la facoltà di optare, a domanda, per i limiti di età previgenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma».

21.5

LORETO, UCCHIELLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza.

4-ter. Per il personale trasferito a norma del comma 4-bis, per il quale non sia disponibile, nella sede di destinazione, l'alloggio di cui potrebbe fruire in base agli ordinamenti di appartenenza indipendentemente dalla effettiva disponibilità, è concesso, per non oltre tre anni di servizio nella medesima sede, un contributo per le spese d'alloggio, nelle misure determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro».

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I risparmi complessivi di gestione, di cui al comma 5, sono destinati, per le sole Amministrazioni interessate, alle esigenze di cui all'articolo 21, commi 4-bis e 4-ter».

21.30

GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella mi-

sura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza».

Qualora le misure indicate nel presente emendamento non assicurino la compensazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

21.27

PALOMBO, PELLICINI, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

21.26

PALOMBO, MANCA, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, è soppresso».

21.33

FASSONE, BERTONI

Art. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il riordino delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione degli affari esteri inviato all'estero per ragioni di servizio mirerà a ridurre le sperequazioni attualmente esistenti in rapporto agli emolumenti percepiti dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri impiegato sul territorio nazionale, senza modificare l'importo complessivo delle spese attualmente sostenute per retribuire il personale dipendente dal Dicastero, fatti salvi i limiti incrementali annualmente determinati dal Governo».

22.3

PROVERA, MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riorganizzazione delle tecnostrutture periferiche del Ministero degli affari esteri, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il riordino dovrà essere effettuato con le sole risorse organiche attualmente disponibili nell'ambito del Ministero degli affari esteri, fatte salve le variazioni nella consistenza del personale del Dicastero previste dalla presente legge e dalle leggi vigenti;

b) il riordino rifletterà la nuova distribuzione geografica degli interessi politici ed economici nazionali, quale risulterà dalla valutazione combinata dei flussi commerciali e finanziari internazionali concernenti l'Italia e delle potenzialità di sviluppo dei mercati emergenti, con l'obiettivo di sostenere l'attività all'estero degli operatori economici italiani, con particolare attenzione ai Paesi dell'Asia centrale e dell'Estremo Oriente, riducendo parallelamente i servizi di sostegno all'emigrazione italiana, in via di esaurimento».

22.1

PROVERA, MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri inviato in missione all'estero per periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno continuare ad essere collocati in aspettativa dalle rispettive Amministrazioni per tutta la durata della permanenza all'estero del coniuge, ma senza oneri per il bilancio dello Stato».

22.2

PROVERA, MORO, AMORENA, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

22.9

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo *status* di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996».

22.5

CIONI, FOLLONI, MIGONE, ANDREOTTI, DE ZULUETA, LAURICELLA, D'URSO, CORRAO, BERTONE, BASINI, BOCO

Stralciare il comma 5.

22.4

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la definizione amministrativo-contabile e la rendicontazione delle iniziative di cooperazione avviate in regime di contabilità fuori bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, nel quadro di un progetto finalizzato, per un periodo massimo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1998, di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando entro un contingente di 50 unità. Per detto progetto finalizzato, che sarà promosso, controllato nella sua attuazione e verificato nei risultati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – d'intesa con la DGCS, verranno comandate qualifiche funzionali ricomprese tra la IX e la IV, per mansioni amministrative, contabili e di elaborazione dati. Al suddetto personale e a quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni verrà corrisposto un incentivo mensile, da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1996, n. 462, sono abrogati. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, calcolato in lire 600 milioni annui, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 4450 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

22.6

CIONI, FOLLONI, DE ZULUETA, LAURICELLA, D'URSO, CORRAO, BERTONE, BASINI, BOCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione "Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto" deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996».

22.7

MIGONE, DE ZULUETA, LAURICELLA, D'URSO, CORRAO, BERTONE, BASINI, BOCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1998, le disponibilità non impegnate al 1° gennaio 1998 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge n. 227 del 1977 ed agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987", possono essere assegnate, fino ad un massimo del 20 per cento, ai capitoli 4480, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. A tal fine, le predette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio ad apposito capitolo da istituire e contestualmente assegnate ai predetti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in base alla ripartizione indicata nel citato decreto interministeriale. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

22.8 CIONI, FOLLONI, MIGONE, ANDREOTTI, DE ZULUETA, LAURICELLA, D'URSO, CORRAO, BERTONE, BASINI, BOCO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Difesa)

1. Nell'ambito degli sforzi tesi alla riduzione e razionalizzazione delle spese correnti del Ministero della difesa, in attesa della formalizzazione del Nuovo Modello di difesa, proseguirà la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa delle Forze armate, accentuando ulteriormente il carattere regionale della composizione organica delle unità operative terrestri esistenti. Gli interventi di razionalizzazione soppressivi di grandi unità operative terrestri non potranno riguardare il Corpo degli alpini, che continuerà a basarsi sul reclutamento di cittadini provenienti da regioni montane».

22.0.1 DOLAZZA, MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Difesa)

1. Nell'ambito degli sforzi tesi alla riduzione e razionalizzazione delle spese correnti del Ministero della difesa, in attesa della formalizzazione del Nuovo Modello di difesa, proseguirà la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa delle Forze armate, regionalizzando ulteriormente la composizione organica delle unità operative terrestri esistenti. Gli interventi di razionalizzazione soppressivi di grandi unità operative terrestri non potranno riguardare il Corpo degli alpini, che continuerà a basarsi sul reclutamento di cittadini provenienti da regioni montane».

22.0.2 DOLAZZA, MORO, AMORENA, ROSSI

Art. 23.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con regolare atto notarile».

23.2 MARRI, SERVELLO, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, LISI, BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 rientrano le convenzioni per l'allevamento e l'impiego di unità cinofile costituite con la razza canina "Lupo italiano" per tutte le necessità rientranti nelle attività ordinarie e straordinarie dei Corpi armati dello Stato, della Protezione civile e dei Corpi di volontariato».

23.3 SARACCO, MURINEDDU, TAPPARO, PIATTI, BARRILE

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «costituisce economia di bilancio» con le seguenti: «è destinata a sostegno dell'attività informativa della pubblica amministrazione svolta attraverso emittenti radiofoniche e televisive private che trasmettono i programmi in almeno due lingue».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, valutate in miliardi... per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23.4 SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o

in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in dodici rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

In subordine sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

23.5

MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o servizi aggiuntivi», inserire le seguenti: «anche radiofonici e televisivi».

23.7

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce economia di bilancio» con le seguenti: «è destinata a sostegno dell'attività informativa della pubblica amministrazione svolta attraverso emittenti radiofoniche e televisive private che trasmettono i programmi in almeno due lingue».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, valutate in miliardi... per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23.8

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, DEMASI

Al comma 3 dopo le parole: «ambientali e dello spettacolo» aggiungere le seguenti parole: «salvo quanto previsto nel comma 4».

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito un Fondo per la tutela dei beni storici, archeologici e artistici di rilevanza internazionale, così come classificati dagli organismi sovranazionali competenti. Al fondo possono essere destinate somme da parte di soggetti pubblici e privati, ai quali ultimi è consentita la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi per un importo non superiore a lire 5.000.000. L'organo di controllo del fondo è il Comitato di gestione. Esso è composto da un membro per ogni Paese dell'Unione europea, nominato dal Capo di stato o dal Governo di ciascuno Stato membro e otto membri nominati dal Ministro dei beni culturali ed ambientali. Le spese necessarie per l'attuazione delle finalità statutarie del Fondo sono interamente coperte dalle risorse proprie».

23.6

CORSI ZEFFIRELLI

Sopprimere il comma 4.

23.9

MARINO, ALBERTINI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce economia di bilancio» con le seguenti: «è destinata a sostegno dell'attività informativa della pubblica amministrazione svolta attraverso emittenti radiofoniche e televisive private che trasmettono i programmi in almeno due lingue».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, valutate in miliardi... per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23.10

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio e Affari Finanziari”».

23.11 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio e Affari Finanziari”».

23.12 FORCIERI, GRILLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio e Affari Finanziari”».

23.14 GRILLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio e Affari Finanziari”».

23.13 UCCHIELLI

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

Alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero.

In subordine sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

24.7

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

24.8

D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «attività non essenziali» sono aggiunte le seguenti: «quali i servizi antincendio negli aeroporti, gli enti di ricerca verifica, collaudo e manutenzione degli ascensori e degli altri impianti a fune e loro componenti o apparecchiature di sicurezza».

24.3

DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «concordato con l'amministrazione interessata» con le altre: «concordato e comunque non inferiore ad anni cinque».

24.6

MARINO, ALBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «del personale adibito alle funzioni dismesse».

24.5

MARINO, ALBERTINI

Aggiungere alla fine del comma 2 le seguenti parole: «Le società private alle quali, infine, sono attribuite le attività dismesse, sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato, e comunque non inferiore ad anni cinque, il personale adibito alle funzioni trasferite».

24.4

MARINO, ALBERTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dimissione di cui al comma 1, che non transita in società di tipo privatistico o che opta per rimanere nella pubblica amministrazione, dovrà essere ricollocato nell'ambito territoriale dell'attuale sede presso altre pubbliche amministrazioni, previa attivazione di specifici strumenti di riqualificazione. Il personale che transiti nelle società miste pubblico-privato conserva il diritto di ricollocazione nell'ambito territoriale dell'attuale sede, prima che la società completi il processo di privatizzazione».

24.2

PELELLA, MURINEDDU

Al comma 3, dopo le parole: «dotazione organica», *aggiungere le seguenti:* «così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dimissione».

24.1

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Difesa)

1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari, alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio.

2. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“Art. 179. – La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di

ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di tre giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi"».

24.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Norme per il trasferimento di aree demaniali e patrimoniali dello Stato al patrimonio comunale disponibile)

1. È autorizzato il trasferimento al patrimonio comunale disponibile delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato, che risultano non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La competente Direzione compartimentale del territorio è autorizzata ad eseguire la cessione a trattativa privata, esentata da ogni formalità amministrativa preventiva, di tali beni secondo le modalità previste dal presente articolo.

3. In corrispettivo della vendita i comuni corrispondono all'amministrazione finanziaria, anche in dieci ratei annuali uguali posticipati, fruttanti l'interesse annuo del 4 per cento e con inizio dal quindicesimo mese successivo all'esecutività del contratto di trasferimento, il prezzo di lire 20.000 per metro quadro.

4. I comuni sono obbligati ad effettuare, con apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'urbanizzazione delle località urbanizzate, destinando ad uso pubblico tutte le aree non occupate e mantenendo tale destinazione, con vincolo di inalienabilità per almeno trenta anni dalla eseguibilità del contratto di compravendita.

5. La variante di recupero di cui al comma 4 è adottata dai comuni entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente il quale si procederà comunque alla privatizzazione dei compendi secondo le norme stabilite dai successivi commi.

6. Le aree di cui al comma 1 non occorrenti all'urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità, previste dalla variante di recupero di cui al comma 4, su cui siano state eseguite, in data anteriore al 31 dicembre 1993, opere edilizie da parte di enti o privati cittadini, singoli o riuniti in associazioni, con-

zorzi o società anche cooperative, a seguito di regolare cessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle non edificate ma comunque alla stessa data in possesso pacifico di enti o privati, saranno rivendute dai comuni a coloro che le occupano direttamente.

7. Il prezzo di cui al comma 6 è stabilito dal comune cedente incrementando il valore dell'area da privatizzare, determinato dall'ufficio tecnico erariale entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, della quota proporzionale di incidenza delle spese di urbanizzazione a carico del comune stesso per l'attuazione della variante di cui al comma 4, calcolata secondo i reali costi sostenuti e, per le opere non ancora eseguite, secondo le previsioni del relativo quadro finanziario.

8. Le entrate derivanti dalle cessioni ad enti e privati aventi diritto, al netto delle spese sostenute, sono utilizzate dal comune, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di urbanizzazioni o di opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguirsi nelle zone utilizzate ed inserite nella variante di recupero di cui al comma 4; esse, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili ed impignorabili.

9. È fatto divieto agli acquirenti dai comuni di alienare a qualsiasi titolo, o costituirvi diritti reali di godimento o di garanzia, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto; gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono nulli.

10. È consentita tra gli acquirenti la permuta di lotti di terreno purchè rientranti nel periodo delle aree interessate, nonchè l'iscrizione di ipoteca a garanzia di mutui concessi da istituti di credito per l'acquisto dei lotti stessi o per eseguirvi nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti.

11. Dalla data di acquisto delle aree, che ha valore di sanatoria agli effetti tributari che fa venire meno la pretesa dello Stato per canoni progressivi ed in generale per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione diretta, ancorchè abusiva, e delle eventuale edificazione delle aree stesse da parte di enti e privati, decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e seguenti della citata legge n. 47 del 1985, dell'istanza di sanatoria edilizia del manufatto eventualmente ivi insistente, sempre se ultimato anteriormente alla data indicata al comma 6. A tali fini a nulla rileva la pregressa classificazione del cespite fra i beni patrimoniali o demaniali dello Stato.

12. Per le richieste di sanatoria già presentate il cui procedimento deve essere riaperto, ove già definito, a semplice domanda degli interessati, la trasmissione ai competenti uffici comunali della documentazione attestante l'avvenuto acquisto, sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione finanziaria al rilascio della concessione in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985».

24.0.2

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 25.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati sono abrogate le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato».

25.18

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

25.16

MORO, ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «per gli anni 1998-2000» aggiungere le parole: «nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1».

25.19

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali».

Conseguentemente per gli altri enti (diversi da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1966, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ad eccezione dei comuni con meno di 60.000 abitanti, delle province con meno di 400.000 abitanti e delle comunità montane, le percentuali ivi previste del 20 per cento sono ridotte fino a compensazione dell'effetto di cassa dell'emendamento.

25.28

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «che ricevono trasferimenti da parte dello Stato».

25.29

DONDEYNAZ

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il limite del 20 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 è elevato al 50 per cento, qualora le disponibilità rilevate al 1° gennaio dell'anno risultino pari o inferiori a lire 200 milioni».

25.17

MORO, ROSSI

Sopprimere l'articolo 30.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 1998-2000 l'Ente poste italiane non può effettuare prelevamenti dai propri conti aperti presso la Tesoreria dello Stato per somme superiori a lire 5.500 miliardi annui».

25.30

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 4.

25.26

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prelievi delle Amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

25.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora venga richiesto, a qualsiasi titolo, l'intervento economico dei comuni, sotto forma di contributi per l'erogazione di servizi a domanda individuale, le amministrazioni interessate possono attivare indagini patrimoniali con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179».

25.8

TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «1° luglio 1998» aggiungere le seguenti: «definite mediante sorteggio».

25.13

MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

6-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

25.21 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dalla stessa data, le stesse disposizioni sono attuate anche per tutti i comuni inferiori a 800 abitanti».

25.21FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA
POGGIOLINI, MARINI

Sopprimere il comma 7.

25.27

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «per non più di due volte».

25.22

MINARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.1

GUBERT

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.2

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.3

D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.4

COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.40

CIMMINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.5

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.7 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale, nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"».

25.14 MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, è devoluto alle province ed ai comuni, nel cui territorio viene riscosso».

25.15 ROSSI, MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per coloro che sono cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990 e risultano residenti in comuni terremotati dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, già sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, debbono essere corrisposte entro il 28 febbraio 1998».

25.23

RONCONI, GUBERT

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione, di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete, a norma dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che siano nominati segretari particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato».

25.24

COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, va interpretato nel senso che il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione, di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, spetta anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato».

25.25

COSTA

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga un'organica normativa su scala nazionale in materia di case da gioco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale;

b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1981;

c) previsione dell'apertura di una o più case da gioco in una stessa regione ad alto potenziale turistico;

d) previsione dell'apertura, nel territorio regionale, di una ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine di utilizzarla, alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica;

e) la distribuzione territoriale deve essere effettuata sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su indicazione dei rispettivi governi delle regioni a statuto speciale».

25.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I termini per i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori di cui ai commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1998».

25.0.2

SCHIFANI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, i termini per il pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla predetta legge, è riaperto fino al 30 giugno 1998 con il pagamento di una maggiorazione calcolata applicando il saggio d'interesse legale».

25.0.3

D'ALÌ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1998 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1994, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo e di non avere potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili. Relativamente ai mattatoi e impianti di macellazione pubblici dei comuni che dovranno adeguarsi in base al citato decreto legislativo n. 286 del 1994, se alla data del 30 giugno 1986 non avranno risolutivamente provveduto, i prefetti delle competenti circoscrizioni territoriali sono tenuti a nominare appositi commissari *ad acta* incaricati a provvedere con l'assunzione dei poteri sostitutivi per l'adeguamento strutturale a norma del citato decreto legislativo n. 286 del 1994 entro il 31 dicembre 1998».

25.0.4

D'ALÌ, VEGAS

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro 60 giorni dalla domanda. Entro i successivi 30 giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

La disposizione consente di scongiurare la perdita di gettito derivante dalla localizzazione all'estero di nuove iniziative imprenditoriali.

25.0.5

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 1.000 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1989, n. 47, concernenti l'aiuto allo sviluppo, per lire 400 miliardi, e 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, concernenti il fondo unico per lo spettacolo, e successive modificazioni, per lire 600 miliardi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.0.6

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

4. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

5. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

6. Il Fondo sanitario nazionale è ridotto di 10.000 miliardi a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

7. Le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 30 per cento.

8. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 5.000 miliardi, intendendosi correlativamente proporzionalmente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

9. I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello stato S.p.A. e all'Ente poste italiane sono ridotti per l'anno 1998 e successivi, rispettivamente, di lire 4.150 miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici)

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione».

25.0.9

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato)

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

25.0.8

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici)

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, che prevedono spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni e che prevedono erogazioni da effettuarsi negli anni 1998, 1999 e 2000 cessano di aver effetti a decorrere dal 1° luglio 1998 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1998 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto».

25.0.10

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148».

25.0.11

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Norme in materia di privatizzazioni)

1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro" in conformità agli *standard* internazionali».

25.0.12

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga termini)

1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

25.0.13

D'ALÌ, VEGAS

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Divieto di vendita sottocosto)

1. Al fine di evitare l'alterazione dei valori dell'offerta e le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione di generi di largo consumo nonché di salvaguardare i livelli occupazionali, la tutela del consumatore e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell'eventuale prezzo di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell'impresa acquirente;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonché degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, e le modalità per l'attuazione delle presenti disposizioni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono devoluti ai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione».

25.0.14

D'ALÌ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. La presente legge ha anche lo scopo di favorire nelle zone di montagna la costituzione e il mantenimento di aziende agricole, che abbiano una superficie sufficiente per un nucleo familiare e, inoltre, di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto giovanile.”.

2. L'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiariae e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio.”.

3. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.».

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, viene prorogato al 31 dicembre 1997».

25.0.16 AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Art. 26.

Al comma 1, dopo le parole: «non considerando la spesa sanitaria» inserire le seguenti: «nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite dallo Stato a seguito di trasferimento o delega nel corso degli anni 1997 e seguenti».

26.18

TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «non considerando la spesa sanitaria» inserire le seguenti: «nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite dallo Stato a seguito di trasferimento o delega nel corso degli anni 1997 e seguenti».

Al comma 6, sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alle finalità di cui ai commi 1 e 5 si provvede, in relazione a quanto previsto dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale, secondo modalità stabilite da apposite intese tra il Ministro del tesoro e i rispettivi presidenti da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.30

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «per il 1997» aggiungere le seguenti: «maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione».

Alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo

di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero del tesoro.

In subordine, sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

26.24

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la spesa sanitaria il Governo procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

26.6

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

26.7

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

26.35

TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ivi inclusi» a: «Cassa depositi e prestiti».

26.36

TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di fondi statali relativi al 1998, in base a stanziamenti disposti da leggi italiane direttamente oppure in base a delibere CIPE ad ogni e qualsiasi titolo, alle regioni e alle amministrazioni centrali nonchè agli enti ed alle aziende controllate dallo Stato responsabili di programmi finanziati con fondi strutturali europei, sono bloccati per un importo pari alla differenza tra la quota utilizzabile e la quota utilizzata in base al ritardo di rendicontazione della spesa sugli stessi fondi.

Tale ritardo di rendicontazione viene calcolato al 31 dicembre 1997 rispetto al 38 per cento del totale del costo previsto da ciascun programma sull'intero periodo di programmazione comunitario 1994-1999, sulla base dei dati forniti dal monitoraggio effettuato trimestralmente dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale blocco viene rimosso all'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo entro il primo semestre del 1998. Ove tale ritardo generasse per l'Italia una perdita definitiva di fondi comunitari, il blocco si trasformerà in un taglio dei trasferimenti a favore dell'amministrazione regionale o centrale responsabile, pari, in quota, alla perdita, subita dall'Italia»

26.17 MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, MANIS, CIRAMI

Sopprimere il comma 3.

26.33 DONDEYNAZ

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Ministro del tesoro e i presidenti delle giunte regionali e provinciali».

26.8 IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui al comma 1».

26.9 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

26.1 MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 6.

26.34 DONDEYNAZ

Al comma 5, sopprimere le parole da: «ivi compresa» a: «programmazione economica».

26.37

TIRELLI, MORO, ROSSI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e dell'adozione delle relative misure nonchè delle intese di cui all'ultimo periodo del comma 3, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente».

26.10

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».

26.19

TAROLLI

Al comma 6, dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «strutturalmente deficitari».

26.2

MORO, ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «a qualunque titolo» inserire le seguenti: «ad eccezione del personale addetto alla vigilanza urbana».

26.38

TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alle finalità di cui al comma 1 e 5 si provvede, in relazione a quanto previsto dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale, secondo modalità stabilite da apposite intese tra il Ministro del tesoro e i rispettivi presidenti di adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.20

TAROLLI

Sopprimere i commi 7 e 8.

26.3

MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è soppresso il seguente periodo: "In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario"».

26.15 NIEDDU, UCCHIELLI, MACONI, MELONI, CALVI, MURINEDDU,
FALOMI, CAZZARO, PIATTI, PILONI

Sopprimere il comma 10.

26.4 MORO, AMORENA, ROSSI

Sopprimere il comma 10.

26.12 LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MICELE, NIEDDU, PAPPALAR-
DO

Sopprimere il comma 10.

26.14 PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, DE LUCA Michele, TAP-
PARO, GRUOSSO

Sopprimere il comma 10.

26.16 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 10.

26.21 TAROLLI

Sopprimere il comma 10.

26.25 CIMMINO

Sopprimere il comma 10.

26.26 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, MUNGARI, VENTUCCI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 10.

26.27

D'ALÌ

Sopprimere il comma 10.

26.28

GIARETTA, POLIDORO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, la somma prevista al comma 1 dell'articolo 33 è incrementata fino alla concorrenza delle minori entrate; il relativo importo è destinato a incrementare le risorse di cui alla tabella B di cui al medesimo comma 10.

26.29

FOLLONI, GUBERT, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, CIMMINO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 10.

26.31

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Sopprimere il comma 10.

26.32

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge alle agevolazioni contributive per gli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. Alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie provvede, a consuntivo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

26.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le somme pagate dai datori di lavoro all'INPS, pari all'aliquota contributiva dello 0,10 per cento retribuzioni dei lavoratori dipendenti destinate al finanziamento degli asili nido a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono ripartite ed erogate alle regioni in base all'unico criterio del numero di asili effettivamente funzionanti in ogni regione. Conseguentemente dette somme sono escluse dai criteri di trasferimento alle regioni previsti dalla legge 1° febbraio 1989, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni».

26.22

PASQUINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco».

26.5

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è da intendersi nel senso di essere applicata, oltre che all'INPDAP come stabilito al comma 8 del suddetto articolo, anche all'INAIL».

26.13

GUERZONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati nel quadro dei rapporti disciplinati del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432».

Conseguentemente, ai commi 3 e 6, sopprimere le parole: «province autonome di Trento e Bolzano».

26.23

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, ANDREOLLI,
ROBOL

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge n. 59 del 1997 mediante i quali viene disposto il trasferimento di funzioni, si osservano anche i seguenti principi e criteri direttivi. Essi indicano, per ciascuna materia o funzione trasferita:

“i decreti legislativi mediante i quali viene disposto il trasferimento delle funzioni indicano, per ciascuna materia o funzione trasferita:

a) l'entità complessiva delle erogazioni che vengono eliminate dal bilancio dello Stato per essere attribuite alla competenza degli enti locali;

b) la percentuale di compartecipazione degli enti locali al gettito dell'Irpef che, sulla base del gettito realizzato a consuntivo nell'anno precedente la data di emissione del decreto, copre l'intero costo di cui al punto a);

c) la distribuzione effettiva sul territorio, per singolo ente o per singola regione, della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;

d) la distribuzione della spesa sul territorio, per singolo ente locale o per singola regione, coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite;

e) l'intervallo di tempo, non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera c) rilevata al momento di trasferimento di funzioni ed incrementata del tasso di crescita annuale del gettito del tributo compartecipato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione del punto d)”.

10-ter. I decreti legislativi di cui al precedente comma 10-bis dovranno anche prevedere, per gli enti per i quali il provento della compartecipazione è maggiore delle spettanze determinate ai sensi dei punti c), d) ed e) del comma 10-bis, una riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali; per gli enti per i quali il provento è minore, si dovrà avere un aumento dei trasferimenti erariali.».

26.1000

IL RELATORE

Art. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1997, è ripartito per la parte spettante alle province e quella spettante ai comuni, in deroga all'ar-

articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, secondo i seguenti criteri:

a) il riparto dell'incremento del fondo avviene considerando per ciascun ente un importo pari alla risorsa media per abitante della fascia demografica di appartenenza moltiplicata per la popolazione dell'ente stesso. Per gli enti dotati di risorse inferiori rispetto alla media, l'importo è incrementato in misura pari allo scarto delle medie moltiplicato per la popolazione dell'ente stesso;

b) il fondo di lire 544.300 milioni è ripartito in proporzione ai valori prima ottenuti. Ai fini della determinazione dei valori da utilizzare per la distribuzione dell'importo di lire 544.300 milioni vengono considerate le risorse costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'ICI al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'APIET a suo tempo detratta».

27.25

POLIDORO, MONTAGNINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997, è ripartito per la parte spettante alle province e quella spettante ai comuni, in deroga all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, secondo i seguenti criteri:

a) il riparto dell'incremento del fondo avviene considerando per ciascun ente un importo pari alla risorsa media per abitante della fascia demografica di appartenenza moltiplicata per la popolazione dell'ente stesso. Per gli enti dotati di risorse inferiori rispetto alla media l'importo è incrementato in misura pari allo scarto della media moltiplicato per la popolazione dell'ente stesso;

b) il fondo di lire 544.300 milioni è ripartito in proporzione ai valori prima ottenuti. Ai fini della determinazione dei valori da utilizzare per la distribuzione dell'importo di lire 544.300 milioni vengono considerate le risorse costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'ICI al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'APIET a suo tempo detratta».

27.7

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 mi-

lioni l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997, è ripartito per la parte spettante alle province e quella spettante ai comuni, in deroga all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, secondo i seguenti criteri:

a) il riparto dell'incremento del fondo avviene considerando per ciascun ente un importo pari alla risorsa media per abitante della fascia demografica di appartenenza moltiplicata per la popolazione dell'ente stesso. Per gli enti dotati di risorse inferiori rispetto alla media l'importo è incrementato in misura pari allo scarto della media moltiplicato per la popolazione dell'ente stesso;

b) il fondo di lire 544.300 milioni è ripartito in proporzione ai valori prima ottenuti. Ai fini della determinazione dei valori da utilizzare per la distribuzione dell'importo di lire 544.300 milioni vengono considerate le risorse costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'ICI al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'APIET a suo tempo detratta».

27.10

FERRANTE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «1998 rispetto all'anno 1997» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è ripartito per la parte spettante alle province e quella spettante ai comuni, in deroga all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, secondo i seguenti criteri:

a) il riparto dell'incremento del fondo avviene considerando per ciascun ente un importo pari alla risorsa media per abitante della fascia demografica di appartenenza moltiplicata per la popolazione dell'ente stesso. Per gli enti dotati di risorse inferiori rispetto alla media, l'importo è incrementato in misura pari allo scarto delle medie moltiplicato per la popolazione dell'ente stesso;

b) il fondo di lire 544.300 milioni è ripartito in proporzione ai valori prima ottenuti. Ai fini della determinazione dei valori da utilizzare per la distribuzione dell'importo di lire 544.300 milioni vengono considerate le risorse costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'ICI al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'APIET a suo tempo detratta».

27.30

PASQUINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con i criteri» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in misura proporzionale alle riduzioni dei contributi ordinari spettanti a comuni e province in applicazione dell'articolo 1, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

27.38

PASQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244» con le seguenti: «secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno sentiti l'ANCI e l'UNCEM tra i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il finanziamento in conto capitale delle spese infrastrutturali di primaria importanza da realizzarsi nel territorio comunale».

27.28

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «integrati dalla considerazione, con pari peso e con identiche modalità assunte per il parametro delle risorse pro-capite, anche del parametro delle risorse per unità di superficie del territorio, di un parametro che misuri la frammentazione insediativa e di un parametro che misuri la perifericità rispetto al sistema insediativo della popolazione provinciale e regionale (indice di potenziale demografico)».

27.29

GUBERT

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1998. È altresì differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole “e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata” sono sostituite dalle seguenti: “e a partire dal 1° novembre per la terza rata”. L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso».

27.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In materia di tributi locali è data facoltà ai comuni di esonerare dal pagamento delle tasse inerenti acqua potabile, acque reflue e acque depurate i nuclei familiari con reddito annuo complessivo di lire 30.000.000 e gli enti morali e di culto».

27.16

MINARDO

Sopprimere il comma 3.

27.27

MARINO, ALBERTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1998».

27.31

PASQUINI

Sopprimere il comma 5.

27.39

CADDEO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, qualora i comuni e le province che si sono avvalsi delle facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, lo richiedano, è autorizzato, per il residuo capitale al 1° gennaio 1998 dei mutui rinegoziati con tale istituto, a riformulare un nuovo piano di ammortamento trentennale al tasso del 7,50 per cento nominale annuo».

27.40

PASQUINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Comuni, province, regioni e società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da operazioni di mutuo, mediante la contrazione di nuovi mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari pari al residuo debito delle operazioni di finanziamento già effettuate, maggiorate dell'indennizzo eventualmente previsto nei contratti precedentemente sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria o all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo».

27.41

PASQUINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni trasferite agli enti locali. Il fondo si alimenta con quota percentuale del gettito dell'IRPEF. Nel 1998 la quota sarà pari al costo per il sistema delle autonomie del complesso delle funzioni trasferite agli enti locali nel 1997 e pari alla riduzione dei capitoli di bilancio sui quali sono attualmente gestite le funzioni e i compiti da trasferire. Se il trasferimento di funzioni comporta il trasferimento di personale o di altri oneri per acquisto di beni e servizi o di obblighi per trasferimenti ad altri soggetti definiti in somma fissa da legge dello Stato, le eccedenze di gettito comunale della quota IRPEF devoluta al singolo ente si tradurranno in una riduzione dei trasferimenti erariali oggi vigenti; se i costi aggiuntivi per un singolo ente saranno superiori al gettito IRPEF devoluto, si avrà un aumento dei trasferimenti. Nel 1999 e negli anni seguenti la quota percentuale sarà rideterminata per il costo delle nuove funzioni attribuite nel 1998, con la stessa procedura di cui sopra. È altresì istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni delegate agli enti locali. Relativamente allo svolgimento di funzioni amministrative che non comportano erogazioni di risorse finanziarie a soggetti terzi (privati, imprese o enti) ovvero che comportano erogazioni finanziarie definite in somma fissa da leggi dello Stato si può ipotizzare uno schema di finanziamento analogo a quello descritto sopra per le funzioni trasferite. Relativamente allo svolgimento di funzioni amministrative che comportano erogazioni finanziarie associate a programmi di spesa "aperti", ove l'importo della spesa non sia determinabile *a priori*, il finanziamento delle attività delegate avverrà a consuntivo, attraverso trasferimenti da erogarsi agli enti locali anziché ai soggetti beneficiari finali».

27.33

PASQUINI

Al comma 6, sostituire le parole: «ordinaria del patrimonio comunale» con le seguenti: «straordinaria, restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale. Nei comuni classificati sismici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, gli interventi devono ricomprendere quelli di miglioramento o adeguamento sismico di cui al punto C. 9, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996 e riguardare, per gli aspetti strutturali, l'intero edificio sulla base di un progetto unitario».

27.34

SARTO, PIERONI

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: «, ovvero al finanziamento di spese finalizzate al recupero, tutela e ripristino di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale aperte al pubblico, anche in convenzione con enti privati di protezione ambientale».

27.35

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi attivi maturati sulle disponibilità comunali di conto vincolato a tale titolo sono iscritte in bilancio tra le entrate correnti».

27.4

MORO, ROSSI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1998"».

27.17

MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale si applica al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF dei residenti nel comune. L'importo massimo dell'aliquota è fissato nell'1 per cento da raggiungersi nel quadriennio, a partire dai redditi del 1997, con una progressione pari allo 0,25 per cento all'anno. Il Ministro delle finanze con proprio decreto definisce le modalità di riscossione. Ogni comune fissa la misura dell'aliquota con provvedimento del consiglio da adottare entro il 31 marzo di ogni anno».

27.36

PASQUINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1° luglio giugno 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - (*Destinazione dei proventi delle concessioni*) – 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le opere cimiteriali, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonchè all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali di cui all'articolo 13.

2. I comuni possono, inoltre, destinare i proventi e le sanzioni di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento, al finanziamento:

a) delle quote di ammortamento di cui agli articoli 9 e 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;

b) delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

c) delle spese di funzionamento non ripetitive del patrimonio comunale”».

27.2

TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis. - (*Introiti dei proventi*) – 1. Nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 12, secondo comma, lettere b) e c), e, limitatamente al periodo di ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 12, i comuni interessati iscriveranno nel bilancio di previsione i proventi delle concessioni e delle sanzioni in un'apposita risorsa del titolo III della parte dell'entrata, per l'importo corrispondente alla spesa corrente da finanziare”».

27.1

TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis. - (*Destinazione dei proventi alla copertura di oneri di ammortamento mutui*) – 1. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a condizione che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario o che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono destinare con vincolo di impegno prioritario nell'ordine cronologico d'oltro, i proventi e le sanzioni di cui al comma primo dell'articolo 12, per il finanziamento della quota capitale degli oneri di ammortamento di mutui di scopo, da contrarsi esclusivamente per le opere, i risanamenti e gli acquisti di cui al medesimo comma primo dell'articolo 12.

2. La possibilità di destinazione di cui al comma 1 è esercitabile nel limite massimo del 25 per cento dei proventi incassati come risultanti dal bilancio consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, al netto delle quote di capitale delle rate di ammortamento già impegnate negli anni precedenti mediante l'utilizzo degli stessi proventi.

3. In caso di scostamenti annuali che non consentissero il rispetto del limite di cui al comma 2, i fondi occorrenti alla garanzia delle rate di ammortamento già impegnate negli anni precedenti sono integrati mediante impiego di altre entrate correnti o mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 agosto 1997, n. 342. In tali casi l'ente non potrà assumere mutui con le modalità di cui al comma 1 fino all'estinzione completa di quelli assunti in precedenza»».

27.3

TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i termini di cui ai commi 1 e 2, già prorogati dall'articolo 3, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati di un anno».

27.5

TIRELLI, ROSSI, AMORENA, MORO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizioni, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge».

27.6

MORO, ROSSI, AMORENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato».

27.9

FERRANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi dal 1986 al 1992, nonchè i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi».

27.14

FERRANTE

Aggiungere infine il seguente comma:

«6-bis. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1998».

27.11

FERRANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro competente provvede con proprio decreto a determinare, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, integrato con le disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il limite di impegno compatibile con i suddetti stanziamenti da destinare, su proposta di ciascuna regione, al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, o comunque ritenute idonee all'attività sportiva dilettantistica del CONI. Con lo stesso decreto saranno indicati criteri e modalità uniformi per l'assegnazione dei finanziamenti cui provvederà l'Istituto per il credito sportivo con mutui assistiti dalla contribuzione statale di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1989, n. 289».

27.12

FERRANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 68. – 1. Ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti possono accedere le amministrazioni statali, regionali e locali per le proprie

occorrenze finanziarie in conformità dei rispettivi ordinamenti. Possono altresì ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti anche altri soggetti pubblici e privati, qualora il finanziamento dello stesso sia diretto alla esecuzione di opere pubbliche o ad interventi di pubblica utilità».

27.13

FERRANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In tutti i casi in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'ente beneficiario assoggettabile alla revoca del finanziamento ottenuto ai sensi del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, proroga – eventualmente anche d'intesa con un altro ente – una diversa utilizzazione dello stesso finanziamento nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi sopra richiamate, il Ministro competente può autorizzare con proprio decreto la Cassa depositi e prestiti a concedere la devoluzione o la novazione soggettiva del mutuo già in essere, nei limiti temporali e finanziari residui, previa verifica delle condizioni di necessità ed urgenza di cui al citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».

27.15

FERRANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In deroga al decreto ministeriale 18 dicembre 1996, recante adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, per i comuni fino a 5.000 abitanti i canoni annui e le quote supplementari annue delle concessioni di collegamenti in ponte radio sono adeguati sulla base della sola rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse».

27.18

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1996, recante adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio non si applicano ai comuni aventi fino a 5.000 abitanti».

27.19

TAROLLI, NAPOLI Roberto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998"».

Conseguentemente, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1998»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «15 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 1998» e le parole: «15 luglio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 1998»;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998».

27.20

MINARDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Il quinto comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“5. I soggetti indicati all'articolo 6, diversi dal proprietario, fruiscono dei benefici in materia penale di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui all'articolo 39, qualora la richiesta di concessione in sanatoria sia ottenuta per l'immobile abusivamente realizzato”.

6-ter. Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato».

27.21

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Rientra nella tipologia 4 prevista dalla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mutamento di destinazione d'uso non conforme agli strumenti urbanistici e/o che implica variazione tipologica degli *standard* urbanistici previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968».

27.22

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il termine di cui al comma 156 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1999».

27.23

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle comunità montane».

27.24 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono concessi mutui fino a lire 150.000.000 da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore dei comuni aventi fino a 5.000 abitanti per realizzare o sistemare la rete idrica potabile comunale».

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le maggiori spese di cui al presente emendamento.

27.24

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole da: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta giorni”;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

“Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma”.

6-ter. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato” sono sostituite dalle seguenti: “è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,”».

27.26

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le tariffe e le misure di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 19 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aumentate del 30 per cento».

27.44

PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. A partire dal 1998 è riconosciuto ai comuni che gestiscono scuole dell'infanzia nel pieno rispetto delle norme istitutive del servizio statale un contributo pari a un terzo dei costi relativi al servizio, calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per bambino iscritto. Entro il 2000 è assicurata ai suddetti comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio, sempre calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per bambino iscritto».

27.37

PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. A partire dal 1998 verrà riconosciuto ai comuni che gestiscono istituti medi superiori un contributo pari a un terzo dei costi relativi al servizio, calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per allievo iscritto. Entro il 2000 verrà assicurata ai suddetti comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio, sempre calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per allievo iscritto».

27.32

PASQUINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

27.43

PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le tariffe ed i diritti di cui al capo 1° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono aumentate del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inoltre così modificato:

a) all'articolo 9, comma 2, è inoltre aggiunto il seguente periodo: «Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000 a qualsiasi titolo dovuti;

b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

“i-bis) le insegne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali nei limiti di mq. 2 per ogni soggetto d'imposta”».

27.45

PASQUINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni».

27.42

MONTAGNA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

“1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi

vigenti in materia, per la realizzazione degli investimenti nonchè per l'estinzione anticipata di mutui onerosi senza che ciò comporti modifica alle rate di ammortamento del concorso statale eventualmente concesso sui mutui estinti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per altre destinazioni di legge».

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Gli interessi sui mutui onerosi, da estinguere con l'assunzione di nuovi mutui, non vengono conteggiati ai fini del rispetto delle condizioni sopra indicate».

27.46

FORCIERI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Trasferimenti di beni immobiliari ai comuni delle regioni
Umbria e Marche)*

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano non utilizzati o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissione di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni delle regioni Umbria e Marche, disastrati, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno 13 ottobre 1997, n. 2694, dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione e alla ripresa delle attività socio economiche, produttive e culturali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei beni è disposto, entro 60 giorni dalla data della richiesta, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di dismissione o di trasferimento».

27.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di comunità montane)

1. Al comma primo dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non possono fare parte del territorio delle comunità montane i territori che ricadono in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni".

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti, i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, nonché i territori dei comuni montani ricompresi in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle comunità europee o dalle leggi statali e regionali".

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente: "Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai territori dei comuni montani comunque esclusi dalle comunità montane".

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono soppresse le parole: "e dai presidenti delle comunità montane".

5. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la perimetrazione delle comunità montane a quella determinata in sede di perimetrazione delle aree protette. Qualora per effetto della nuova perimetrazione l'intero territorio della comunità rientri in area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la regione provvede, nel termine suddetto, alla soppressione della comunità montana».

27.0.2

DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, qualora i comuni e le province che si sono avvalsi delle facoltà di cui al

comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1995, 539, lo richiedono, è autorizzato, per il residuo capitale al 1° gennaio 1998 dei mutui rinegoziati con tale Istituto, a riformulare un nuovo piano di ammortamento trentennale.

2. Comuni, province e regioni e società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, possono procedere all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da operazioni di mutuo, mediante la contrazione di nuovi mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari pari al residuo debito delle operazioni di finanziamento già effettuate maggiorate dell'indennizzo eventualmente previsto nei contratti precedentemente sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria o all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1998.

5. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 1998".

6. È istituito il fondo investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il finanziamento, in conto capitale, delle spese infrastrutturali di primaria importanza da realizzarsi all'interno del territorio comunale. Il fondo è dotato di 600 miliardi per il 1998. È conseguentemente diminuito di 600 miliardi il cap. 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno sentita l'ANCI e l'UNCEM».

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici)

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, che prevedono spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni e che prevedono erogazioni da effettuarsi negli anni 1998, 1999 e 2000 cessano di aver effetti a decorrere dal 1° luglio 1998 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1998 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto».

27.0.5

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riduzioni di spesa e rimodulazione delle aliquote IRPEF)

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 150 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. Il fondo sanitario nazionale è ridotto di 3.000 miliardi per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non

superiori al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato spa e all'Ente poste italiane sono ridotti per l'anno 1998, rispettivamente, di lire 1.000 miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. Per i contribuenti il cui reddito complessivo familiare suddiviso per ciascun componente del nucleo familiare sia inferiore al valore medio *pro capite* del totale dei redditi dichiarati si applica una riduzione delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 in misura uguale per ogni scaglione di reddito, in modo da assicurare un diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi».

27.0.4

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Art. 28.

Ai commi 1 e 2, primo periodo, dopo la parola: «fabbisogno» inserire la seguente: «finanziario» e sopprimere le parole: «, definito al comma 2 dell'articolo 26,», inoltre, al secondo periodo degli stessi commi, dopo la parola: «fabbisogno» inserire la parola: «finanziario».

28.2

IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a quello rilevato a consuntivo per il 1997» con le altre: «a 10.900 miliardi».

28.23

CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del tasso programmato di inflazione» con le parole: «di due volte il tasso programmato di inflazione»; al secondo periodo, sostituire le parole: «nel sistema universitario» con le parole: «e delle esigenze di espansione e razionalizzazione dell'attuale sistema universitario».

28.1

LORENZI, BRIGNONE, MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tasso programmato di inflazione» con le parole: «indice dei prezzi al consumo».

28.19 CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 1 dopo le parole: «sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane», inserire le parole: «ed il Consiglio universitario nazionale (CUN)».

28.7 MONTICONE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «Ente nazionale per le energie alternative».

28.22 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «Ente nazionale per le energie alternative» e sostituire le parole: «3150 miliardi» con le parole: «2750 miliardi».

28.4 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «3.150 miliardi» con le seguenti: «2.850 miliardi».

Conseguentemente, coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.

28.5 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «3.150 miliardi» con le seguenti: «2.750 miliardi».

28.21 PACE, PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inoltra autonomamente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione del fabbisogno programmato di ciascun ente».

28.20 CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La spesa per il personale di ruolo» *inserire le seguenti:* «, al netto delle quote di essa eventualmente finanziate a carico di amministrazioni ed enti pubblici, o di altri soggetti pubblici e privati».

28.3 IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «spesa per il personale di ruolo» *sono inserite le seguenti:* «, al netto delle indennità e delle competenze accessorie a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri soggetti pubblici o privati».

28.3 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La spesa per il personale di ruolo» *inserire le seguenti:* «, al netto delle quote di essa eventualmente finanziate a carico di amministrazioni ed enti pubblici, o di altri soggetti pubblici e privati,».

28.13 MASULLO, PAGANO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per il finanziamento ordinario» *aggiungere le parole:* «esclusi i rimborsi delle regioni».

28.9 MONTICONE

Al comma 4, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che eventuali revisioni delle regole della loro determinazione complessiva e della loro assegnazione non comportino una loro riduzione».

28.6 GUBERT

Al comma 4, terzo periodo sostituire le parole da: «il cui costo» a «di riferimento» con le seguenti: «entro le loro disponibilità di bilancio, in modo da rientrare nel termine del 31 dicembre 2001 nel detto limite del 92 per cento».

28.8

MONTICONE

Al comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

28.27

LOMBARDI SATTRIANI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

28.11

GUBERT

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «, al contenimento della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario» con le parole: «, al contenimento del rapporto tra spese per personale e spese per ricerca sul fondo per il finanziamento ordinario».

28.12

GUBERT

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «al contenimento della quota relativa» con le seguenti: «al valore percentuale della quota relativa».

28.24CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO,
CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI,
BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «personale di ruolo» con le parole: «personale non di ruolo».

28.15

GUBERT

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli strumenti attuativi della programmazione universitaria viene assicurato lo sviluppo equilibrato delle attività di insegnamento e ricerca nelle diverse aree del sapere».

28.28

MASULLO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sul fondo per il finanziamento ordinario» inserire le seguenti: «con la salvaguardia del fabbisogno di personale docente».

28.29

MASULLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I medici interni universitari con compiti assistenziali (MIUCA) che abbiano in attivo al 31 dicembre 1997 almeno tre anni di attività continua ovvero quattro anni di attività discontinua, presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, possono accedere a domanda al ruolo di ricercatori universitari confermati della predetta istituzione, previo giudizio di idoneità».

28.18

CARELLA, BRUNI, MONTELEONE, MELE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare, assicurando la pubblicità degli atti e idonee procedure di selezione, contratti di diritto privato, rinnovabili e con durata che non può complessivamente eccedere gli otto anni, per la collaborazione ad attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari. I contratti di cui al presente comma non sono compatibili con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Le università e gli enti di ricerca sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. I contratti di cui al presente comma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università».

28.14

MASULLO, PAGANO

Sopprimere il comma 6.

28.16

GUBERT

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica», inserire le seguenti: «su proposta di un apposito comitato consultivo per la gestione del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da costituirsi con la rappresentanza degli enti e dei docenti universitari operanti nel settore della ricerca».

28.10

MONTICONE

Al comma 6, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere le seguenti: «previo parere dell'organo consultivo del Ministero istituito ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997 n. 59».

28.10 (Nuovo testo)

MONTICONE

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ricerca di interesse strategico,» inserire le seguenti: «sia nel campo delle scienze naturali e tecnologiche, sia in quello delle scienze sociali e umane».

28.17

GUBERT

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «emanato avendo acquisito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnica e delle competenti Commissioni parlamentari».

28.25CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO,
CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI,
BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

28.26CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO,
CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI,
BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nell'8 per cento dello stanziamento totale. Il relativo provento è suddiviso in parti uguali tra le due finalità cui è destinato».

28.30

ANDREOLLI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Finanziamenti alla ricerca non strumentale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, fino al 31 dicembre 1999, tutti gli enti di ricerca qualificati come non strumentali possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti collocati presso la tesoreria dello Stato senza il vincolo quantitativo determinato dal 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.

2. La facoltà di prelevamento di cui al comma 1 è autorizzato per investimenti in programmi di ricerca scientifica, in linea con il principio di autonomia finanziaria e responsabilizzazione gestionale degli enti di ricerca non strumentali di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché con quanto enunciato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo al sostegno della ricerca scientifica».

28.0.1 SERVELLO, BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, PEDRIZZI, PACE,
MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA,
PONTONE, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Art. 29.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra – diffida l'interessato a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicata nel predetto comma 1 dell'articolo 4 rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698».

29.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra – diffida l'interessato a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicata nel predetto comma 1 dell'articolo 4 rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698».

29.11 BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «200.000».

29.1 MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «verifica nei confronti» inserire la parola: «prioritariamente».

29.2 MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che non hanno» fino a: «legge 8 agosto 1996, n. 425» con le seguenti: «da effettuarsi nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiori alla media nazionale».

29.3 MANFROI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dagli accertamenti di verifica sono esclusi gli ultraottantacinquenni che hanno trasmesso successivamente, su richiesta della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, la prescritta autocertificazione inoltrando una idonea giustificazione sui motivi della mancata presentazione della stessa entro il termine del 30 novembre 1996».

29.6 MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quanto previsto dal comma 1 non si applica alle regioni Marche ed Umbria».

29.12

ASCIUTTI, NAVA

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

29.4

MORO, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui al medesimo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

29.14

DONDEYNAZ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I lavoratori che, pur non sussistendone le condizioni e non avendone i requisiti, abbiano usufruito di trattamenti previdenziali ed assistenziali previsti per il settore agricolo per periodi di competenza antecedenti l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e che siano stati percettori nell'anno 1996 di reddito ai fini IRPEF non superiore a lire sedici milioni sono esonerati dal rimborso delle prestazioni corrisposte dall'INPS e dall'INAIL; qualora il reddito ai fini IRPEF degli stessi lavoratori per l'anno 1996 sia stato superiore a lire sedici milioni non si fa luogo al recupero dell'indebitato nel limite del 50 per cento delle prestazioni rimosse e l'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di quattro annualità, mediante trattenuta sulle prestazioni, se dovute dall'INPS, dei periodi successivi all'entrata in vigore della presente legge. Coloro che non godono di prestazioni soggette a conguaglio, nello stesso limite temporale, sono obbligati, pena la decadenza dal beneficio, a restituire le somme soggette a recupero. Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1996 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

29.7

BARRILE, PELELLA, SCIVOLETTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "previdenza obbligatoria" sono inserite le seguenti: "nonchè pensioni, assegni ed altre prestazioni in favore di invalidi civili, ciechi, sordomuti e categorie assimilate". Alle minori entrate che ne derivano, valutate in due miliardi di lire per l'anno 1998, si fa fronte con le maggiori entrate che derivano dall'applicazione dei commi precedenti del presente articolo».

29.8 DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

"2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698".

5-ter. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale.

5-quater. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo la legittimazione passiva spetta all'unità sanitaria locale o al Ministero del tesoro a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso dette unità sanitarie o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».

29.9 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

"2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall'articolo

1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698".

5-ter. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale.

5-quater. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo la legittimazione passiva spetta all'unità sanitaria locale o al Ministero del tesoro a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso dette unità sanitarie o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».

29.10 BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis. - (*Danno biologico*). - 1. L'indennità psico-fisica non connessa alla capacità lavorativa, è assicurata contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che vi fa fronte con adeguamenti tariffari e contributivi fissati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I parametri valutativi sono definiti con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità da emanare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine il Consiglio di amministrazione dell'Inail vi provvederà entro trenta giorni con propria delibera, immediatamente esecutiva».

29.0.1 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è quello previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

3. È abrogata la lettera g) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

29.0.5 LORETO, UCCHIELLI, ROBOL

Art. 30.

Sopprimere i commi 1 e 2.

I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 25 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

30.32 COZZOLINO, PONTONE, DEMASI, SILIQUINI, PACE, TURINI,
MARRI, COLLINO, PEDRIZZI, BEVILACQUA, LISI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 31 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

30.38 LAURO, D'ALÌ

Sopprimere i commi 1 e 2.

30.8 MELE

Sopprimere il comma 1.

I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 25 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

30.31 DEMASI, SILIQUINI, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, BOSELLO,
MANTICA, PONTONE, TURINI, MEDURI, RAGNO, BORNACIN,
DE CORATO, MARRI, SERVELLO, LISI

Sopprimere il comma 1.

30.29

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.15

MINARDO

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.50

SPECCHIA, COZZOLINO, CUSIMANO, CURTO, DEMASI, MAGGI, LISI, BUCCIERO, MONTELEONE, PONTONE, RECCIA, MACERATINI, MAGLIOCCHETTI, TURINI, PACE, COLLINO, PEDRIZZI, MANTICA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, MEDURI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente Poste Italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui svolge la distribuzione primaria ai rivenditori secondari in concorrenza con i magazzini vendita generi di monopolio, che svolgono la distribuzione primaria ai rivenditori tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle finanze e il consorzio costituito tra i gestori dei magazzini vendita generi di monopolio denominato CONADEI;

c) ad affidare le vendite delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva.».

30.30

COLLINO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.14

TAROLLI, CIRAMI, BRIENZA, NAVA, LOIERO, MUNGARI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di biglietti delle lotterie nazionale».

30.35

D'ALÌ, TERRACINI, VEGAS, LAURO, BETTAMIO, GRECO, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di titoli e documenti di viaggio».

30.7

GAMBINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di titoli e documenti di viaggio».

30.36

LAURO, D'ALÌ, TERRACINI, VEGAS, BETTAMIO, VENTUCCI,
MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni, Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

30.33

SILIQINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI, LISI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis. – 1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina (codice NC 27100 00 26 2710 00 34 e 27 10 00 36) è aumentata di lire 2 per litro».

30.52

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

30.44

MONTICONE, POLIDORO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

30.40

TONIOLLI, LAURO, TERRACINI, D'ALÌ, VEGAS, MUNGARI,
BETTAMIO, MANFREDI, CENTARO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

30.16 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, BOSI, CIRAMI,
MUNGARI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.18 RONCONI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.19 CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.20 CAMO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.21 CIMMINO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.22 FIRRARELLO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.23

COSTA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.24

ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.25

FOLLONI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

30.26

DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

30.51 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, BUCCIERO, COZZOLINO,
CURTO, DEMASI, MAGGI, LISI, MONTELEONE, PONTONE,
RECCIA, MAGLIOCCHETTI, TURINI, MEDURI, BEVILACQUA,
PACE, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

30.49

GRILLO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

30.48

GUBERT

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «senza vincoli di esclusiva».

30.17 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, BOSI, CIRAMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'esercizio del servizio di ricezione e trasmissione ordini, ai fini del disinvestimento degli strumenti finanziari di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a collocare quote o azioni di organismi di investimento collettivo».

30.45 GIARETTA, POLIDORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'esercizio del servizio di ricezione e trasmissione ordini, ai fini del disinvestimento degli strumenti finanziari di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a collocare quote o azioni di organismi di investimento collettivo».

30.11 BARRILE, ERROI, VERALDI, LO CURZIO, FIGURELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le notificazioni delle contravvenzioni amministrative e delle cartelle esattoriali relative ai tributi, il rilascio delle certificazioni e le altre documentazioni fornite dagli organi della pubblica amministrazione e dagli enti pubblici territoriali avvengono per il tramite del servizio postale».

30.46 GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le notificazioni delle contravvenzioni amministrative e delle cartelle esattoriali relative ai tributi, il rilascio delle certificazioni e le altre documentazioni fornite dagli organi della pubblica amministrazione e dagli enti pubblici territoriali avvengono per il tramite del servizio postale».

30.9 BARRILE, ERROI, VERALDI, LO CURZIO, FIGURELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo Stato riconosce all'Ente poste un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 540 miliardi per l'anno 1997 e in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e viene complessivamente erogato, a partire dal 1998, in rate annuali di lire 80 miliardi. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di servizio da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

30.10

BARRILE, ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla distribuzione capillare sul territorio, in deroga ai criteri di redditività aziendale di tipo privatistico, degli uffici postali, specie in aree svantaggiate e a bassa densità demografica».

30.47

GUBERT

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

30.34

LAURO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «400 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

30.1

CECCATO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Ente poste italiane, nei comuni montani o in loro frazioni, qualora economicamente vantaggioso rispetto all'apertura o al mantenimento di un proprio ufficio, può stipulare contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a titolari di esercizio commerciale operante o che intenda operare in detti comuni o frazioni, preferendo a parità di condizioni, i rivenditori di generi di monopolio. Le condizioni di tali contratti sono definite nel contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

30.42

GUBERT

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pari a lire 300 miliardi per il 1997 e a lire 600 miliardi a partire dal 1998, per le integrazioni tariffarie, relative alla differenza rispetto alle tariffe ordinarie vigenti, da corrispondere all'Ente Poste».

30.12

BARRILE, ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 4, dopo le parole: «e con modalità che spingano ad una loro riduzione» aggiungere le seguenti: «, nonchè ai prezzi praticati per servizi simili in altri paesi dell'Unione europea».

30.43

GUBERT

Al comma 4, sopprimere il n. 2).

Alle minori entrate si fa fronte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mediante utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla collocazione sul mercato di titoli azionari di proprietà del Ministero del tesoro.

Conseguentemente, in subordine, sono ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

30.27

MARINO, ALBERTINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora si prescindano dai costi aggiuntivi prodotti dalla diffusione capillare sul territorio degli uffici postali, anche in aree svantaggiate o a bassa densità demografica, richiesta dalla pubblica utilità del servizio reso e disciplinata nel contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

30.41

GUBERT

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. A decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al personale dipendente della società medesima spettano:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di bonu-

scita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui al presente comma. Dalla stessa data è soppressa la gestione separata istituita, in seno all'Istituto Postelegrafonici, con l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita, spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente poste italiane, in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alle «Poste italiane» spa del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto Postelegrafonici;

c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione.

6. Con successivo provvedimento verrà disciplinato il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico. In attesa della riforma di cui al presente comma il trattamento di quiescenza è liquidato secondo la normativa vigente prima della riforma stessa e continua ad essere gestito dall'Istituto Postelegrafonici con apposita gestione speciale.

7. Dalla data di cui al comma 5 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste sono assicurati all'INAIL secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Istituto. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonché quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'Ente poste, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

7-bis. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in società per azioni valgono le norme già in vigore per l'Ente pubblico economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

7-ter. A decorrere dalla data di trasformazione di cui al comma 7-bis, l'Istituto Postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989».

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

30.4 BARRILE, ERROI, LO CURZIO, VERALDI, FIGURELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il personale dipendente dall'Ente poste comunque in servizio presso le amministrazioni dello Stato alla data del 1° gennaio 1997 resta in tale posizione fino al 31 dicembre 1998. Qualora le amministrazioni presentino vacanze organiche, il predetto personale può chiedere l'immissione nei relativi ruoli».

30.37 LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, prevista dall'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella Tabella F allegata alla legge finanziaria».

Conseguentemente inserire nel disegno di legge finanziaria, Tabella F, settore di intervento n. 27, la seguente voce:

«Disegno di legge collegato 1998: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - Art. 30, comma 7-bis: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro 3.2.1.20 - Ente poste italiane - cap. 7752):

1998: -
1999: 1.000.000
2000: 1.000.000
2001 e successivi: 1.000.000
Anno terminale: -
Limite impegnabilità: 3».

30.3 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis. - 1. I valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 1996 sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformità alle norme del codice civile in materia

di conti annuali da una società di revisione iscritta nell'albo speciale delle società di revisione tenuto presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Gli ammortamenti ed i fondi per rischi e oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, risultanti dal bilancio dell'Ente poste italiane si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti.

2. Il consiglio di amministrazione della società per azioni 'Poste Italiane' entro il 31 dicembre 1998 può proporre al Ministro del tesoro rettifiche ai valori dell'attivo e del passivo risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio di gestione delle Poste italiane anteriore alla trasformazione in società per azioni. Le rettifiche devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione iscritta all'albo di cui al comma 1 che attesti che i valori proposti a rettifica non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Anche per tali rettifiche si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dal bilancio d'esercizio 1996 ed il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nel suddetto bilancio mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

3. Nei confronti dell'Ente poste italiane, per l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni tributarie già applicate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I valori risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1994 dell'Ente poste italiane sono riconosciuti ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche. Gli ammortamenti ed i fondi rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, risultanti dal predetto bilancio, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti previsti.

4. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), gli edifici adibiti ai servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica sono classificati nella medesima categoria delle stazioni ferroviarie.

5. I beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato destinati all'esercizio dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione alla data della trasformazione dell'Ente in società per azioni, indicati in un elenco predisposto dalla società per azioni 'Poste Italiane' entro il 31 dicembre 1998 e approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, entrano a far parte del patrimonio della nuova società».

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le somme da corrispondere alle Poste Italiane e relative all'integrazione della differenza tra le agevolazioni di cui alla presente legge rispetto ai prezzi unitari vigenti, nei volumi accertati dall'azienda, fanno carico ad apposito capitolo da includere tra le spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e regolato nei modi di cui all'articolo 16, comma 2. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto da parte delle Poste Italiane”».

30.6 BARRILE, ERROI, VARALDI, LO CURZIO, FIGURELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio” sono soppresse».

30.5 GUERZONI, MARINO, FUMAGALLI CARULLI, PEDRIZZI, NAPOLI Roberto, MORO, LAVAGNINI

Art. 31.

Sopprimere il comma 2.

31.1 MANTICA, SILIQUINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, PONTONE, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 3, dopo le parole: «della legge 25 agosto 1978, n. 468» inserire con le seguenti: «con esclusione degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale».

31.2 MASULLO, PAGANO

Sopprimere i commi 6 e 7.

31.3 MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 7.

31.4

TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 7.

31.5

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 7, capoverso 3-bis, dopo le parole: «è esonerato» inserire le seguenti: «, fino all'emanazione del testo unico, previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa».

31.6

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

31.7

VEGAS

Sopprimere il comma 8.

31.9

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, SILIQUINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Sopprimere il comma 8.

31.10

GUBERT

Sopprimere il comma 8.

31.11

MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 8 sopprimere le parole da: «e degli enti locali» sino a: «cooperazione economica internazionale».

31.20

MORO, ROSSI

Al comma 8, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

31.12 PEDRIZZI, PACE MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 8, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

31.14 MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 8, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

31.15 GIARETTA, POLIDORO

Al comma 8, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

31.16 D'ALÌ

Al comma 8, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

31.17 CIMMINO

Al comma 8, sostituire le parole: «e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane» con le seguenti: «e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane».

31.18 LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Al comma 8, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

31.19 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in fine, sono aggiunte le parole: "dell'intervento di cui al presente articolo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5"».

31.21 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: "per concessioni decennali" sono sostituite dalle seguenti: "per concessioni quinquennali nel primo caso e decennali nel secondo caso"».

31.22 PASQUINI

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

31.23 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, DEMASI

Sopprimere i commi 9 e 10.

31.24 SEMENZATO, RUSSO SPENA, MONTICONE, RIPAMONTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 9.

31.25 MARINO, ALBERTINI

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «Amministrazione della difesa» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quella del Parlamento».

31.26

SEMENZATO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare con la necessaria tempestività ed efficienza l'adeguatezza dei mezzi, dei materiali e delle strutture alle esigenze dello strumento militare, agli ispettori logistici di Forza armata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

9-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 74 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976 ed ogni altra norma legislativa o regolamentare che individui gli organi competenti all'attribuzione di stipendi e pensioni al personale militare possono essere modificate con decreto del Ministro della difesa, avuto riguardo alle esigenze organizzative delle singole Forze armate.

9-ter. Il Ministro della difesa, sulla base delle esigenze derivanti dalla nuova configurazione ordinativa della Forza armata di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del servizio lavori infrastrutturali delle Forze armate, ivi compreso il Servizio del Genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, ed anche in deroga allo stesso. Il decreto dovrà consentire l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove esigenze delle Forze armate ed ispirarsi ai criteri di semplificazione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e di razionalizzazione delle strutture».

31.27

MANCA, PALOMBO

Sopprimere il comma 10.

31.28

MARINO, ALBERTINI

Stralciare il comma 11.

31.29

IL RELATORE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione 'Istituto Guglielmo Tagliacarne' e le altre fonti disponibili più aggiornate. L'erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l'incremento dell'occupazione, la crescita dell'efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore, anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che devono comunque contenere un'analisi costi/benefici, nonché i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l'anno successivo. L'assegnazione delle somme è inoltre subordinata all'iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale”».

31.35

MORO, AMORENA, ROSSI

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e pro-

getti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione 'Istituto Guglielmo Tagliacarne' e le altre fonti disponibili più aggiornate. L'erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l'incremento dell'occupazione, la crescita dell'efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore, anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che devono comunque contenere un'analisi costi/benefici, nonché i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l'anno successivo. L'assegnazione delle somme è inoltre subordinata all'iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale».

31.30

CIMMINO

Aggiungere i seguenti commi:

«12-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito con il seguente:

“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione 'Istituto Guglielmo Tagliacarne' e le altre fonti disponibili più aggiornate. L'erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l'incremento dell'occupazione, la crescita dell'efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore,

anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che devono comunque contenere un'analisi costi/benefici, nonché i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l'anno successivo. L'assegnazione delle somme è inoltre subordinata all'iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale.

12-ter. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare"».

31.45 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Aggiungere i seguenti commi:

«12-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito con il seguente:

“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione 'Istituto Guglielmo Tagliacarne' e le altre fonti disponibili più aggiornate. L'erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l'incremento dell'occupazione, la crescita dell'efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore, anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che devono comunque contenere un'analisi costi/benefici, nonché i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da riparti-

re tra le regioni per l'anno successivo. L'assegnazione delle somme è inoltre subordinata all'iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale”.

12-ter. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare”».

31.44

D'ALÌ, VEGAS

Aggiungere i seguenti commi:

«12-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione 'Istituto Guglielmo Tagliacarne' e le altre fonti disponibili più aggiornate. L'erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l'incremento dell'occupazione, la crescita dell'efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore, anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che devono comunque contenere un'analisi costi/benefici, nonché i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l'anno successivo. L'assegnazione delle somme è inoltre subordinata all'iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale”.

12-ter. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare"».

31.40

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento ed esclusivamente per l'esercizio 1998, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente, possono essere disposte, limitatamente alle spese di funzionamento, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. Il decreto di variazione è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti».

31.36

IL GOVERNO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998».

31.37

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le parole: "nonchè del presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5"».

31.47PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè del presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5"».

31.43

D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: “nonchè del presente articolo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».

31.41

CIMMINO

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: “nonchè del presente articolo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».

31.39

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in fine, sono aggiunte le parole: “nonchè di quelle del presente articolo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».

31.31

GIARETTA, POLIDORO

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: “nonchè del presente articolo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».

31.38

LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 33, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aggiungere in fine: “nonchè del presente articolo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».

31.33

MORO, AMORENA, ROSSI

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le parole: «, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali».

31.46

FORCIERI, GRILLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, aggiungere il seguente periodo: "Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare».

31.34

MORO, AMORENA, ROSSI

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare"».

31.42

CIMMINO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 9, comma nono, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, dopo le parole: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo" sono inserite le seguenti: "o da questi e altri soggetti operanti nel settore dei servizi"».

31.48

GIARETTA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Divieto di vendita sottocosto)

1. Al fine di evitare l'alterazione dei valori dell'offerta e le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione di generi di largo consumo nonché di salvaguardare i livelli occupazionali, la tutela del consumatore e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell'eventuale prezzo di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell'impresa acquirente;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, e le modalità per l'attuazione delle presenti disposizioni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono devoluti ai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione».

31.0.1 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, BONATESTA, CURTO, COLLINO, DEMASI, MANTICA, PONTONE, FLORINO, MULAS, MARRI, SERVELLO, LISI, BEVILACQUA

Art. 32.

Al comma 1, dopo le parole: «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

32.2 CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «basata sui parametri di redditività» con le seguenti: «basata sulla residua durata economica utile del bene».

32.4 MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

32.5 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BEVILACQUA, BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È abrogato, con effetto immediato dal 1° gennaio 1998, il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, qualora le misure indicate nel presente emendamento non assicurino la compensazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

32.6 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Al comma 4, dopo le parole: «stabilita per il 1997» inserire le seguenti: «ridotta almeno del 10 per cento».

32.7 LAURO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo è ripartito annualmente nella misura del 70 per cento a favore dell'Istituto di ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) e nella misura del 30 per cento a favore dell'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP)”».

32.8 MURINEDDU, BESOSTRI

Al comma 5, alla lettera a), sopprimere le parole: «a statuto speciale».

32.10 LAURO

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fermo restando la continuità e il livello qualitativo del servizio».

32.9 MARINO, ALBERTINI

Al comma 6, premettere le seguenti parole: «Sentito il parere dell'Istituto nazionale di statistica.».

32.12 GUBERT

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obiettivo viene realizzato salvaguardando in ogni caso la possibilità di convertire i dati raccolti sulla base delle nuove sezioni elettorali con quelli raccolti sulla base delle sezioni elettorali definite prima dell'applicazione del presente comma».

32.13

GUBERT

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in vigore della presente legge,» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari,».

32.17

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, ROSSI, MORO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,».

32.16

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Le predette amministrazioni» fino alla fine del comma.

Conseguentemente le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui».

32.14

MARINO, ALBERTINI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

32.15

MORO, ROSSI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'aumento dell'importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può essere superiore al 50 per cento dell'indice di rivalutazione ISTAT».

32.19

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo del canone di locazione applicato alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al prezzo medio di mercato relativo ad immobili aventi analoghi usi e destinazioni».

32.18 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento».

32.20 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di realizzare, su tutto il territorio, ma soprattutto nelle regioni colpite da terremoto ed in quelle meridionali, opere socialmente utili, e cioè residenze di accoglienza, recupero di edifici di valore storico-artistico, strutture sanitarie o altre strutture di interesse pubblico, gli enti previdenziali sono autorizzati ad investire, in tale campo, con delibera dei propri consigli di amministrazione, gli eventuali fondi di accantonamento per la riserva matematica a copertura delle prestazioni relative agli anni 1997-1998-1999.

7-ter. Gli enti, su segnalazioni dei comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, entro i successivi sessanta giorni, e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dei lavori pubblici, i piani dei propri interventi da sottoporre all'approvazione della commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270.

7-quater. Gli enti diventano proprietari delle opere realizzate con tali finanziamenti che, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali».

32.21 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Stralciare il comma 8.

32.22 IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

32.23 MARINO, ALBERTINI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di difficile ed onerosa esazione, o».

32.24 MARINO, ALBERTINI

Al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo.

32.25

SARTO, PIERONI

Sopprimere il comma 9.

32.26

SARTO, PIERONI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il terzo comma dell'articolo 862 del codice civile è sostituito dal seguente: "I consorzi sono costituiti in persone giuridiche di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica".

9-ter. Il quarto comma dell'articolo 862 del codice civile è abrogato.

9-quater. Non possono essere costituiti consorzi di bonifica nei territori compresi all'interno delle aree naturali protette previsti da leggi statali e regionali, salvo specifiche disposizioni di legge.

9-quinquies. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la natura di persona giuridica di diritto privato dei consorzi di bonifica».

32.27

DI BENEDETTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) esprime pareri nelle materie di sua competenza"».

32.28

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, si interpreta nel senso che l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti dell'ex deportato avente diritto all'assegno vitalizio diretto, ancorchè non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell'età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria. Al maggiore onere finanziario, valutato in un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 29».

32.29

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, si interpreta nel senso che l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti dell'ex deportato avente diritto all'assegno vitalizio diretto, ancorchè non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell'età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria».

32.30 DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile che non esercitano attività economiche organizzate in forma di impresa, purchè non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali, sono iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità ed i termini per la prima iscrizione che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, viene effettuata acquisendo direttamente i dati dagli archivi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581».

32.31 FERRANTE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile che non esercitano attività economiche organizzate in forma di impresa, purchè non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali, sono iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini per la prima iscrizione che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, viene effettuata acquisendo direttamente i dati dagli archivi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581».

32.52 D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile che non esercitano attività economiche organizzate in forma di impresa, purchè non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali, sono iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità ed i termini per la prima iscrizione che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, viene effettuata acquisendo direttamente i dati già in possesso del Ministero delle finanze».

32.53

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile che non esercitano attività economiche organizzate in forma di impresa, purchè non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali, sono iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini per la prima iscrizione che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, viene effettuata acquisendo direttamente i dati già in possesso del Ministero delle finanze».

32.51

D'ALÌ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, ad esclusione delle specie comprese nell'articolo 18, comma 1”;

b) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

“bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle specie comprese nell'articolo 18, comma 1”».

32.32

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 1, dopo le parole: “non effettua”, sono aggiunte le altre: “entro il 31 dicembre 1998” e le parole: “da lire cinque milioni a lire trenta milioni” sono sostituite con le altre: “da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.

9-ter. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Chiunque effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, entro il mese successivo al termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al diritto di segreteria di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Chiunque effettua la predetta comunicazione entro il secondo mese successivo al predetto termine, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 volte il diritto di segreteria di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. In caso di maggiore ritardo si applicano le disposizioni di cui al comma 1”.

9-quater. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 2, le parole: “da lire cinque milioni a lire trenta milioni” sono sostituite con le altre: “da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.

9-quinquies. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 3, le parole: “ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti” sono soppresse. Le parole: “da lire tre milioni a lire diciotto milioni” sono sostituite con le altre: “da lire un milione a lire sei milioni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chiunque indica nel formulario dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione da lire trecentomila a lire un milione”».

32.33

MORO, ROSSI, WILDE, LAGO, CECCATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i concorsi per l'attribuzione di borse studio banditi ai sensi della legge 1° agosto 1988, n. 326, sono estesi a tutte le regioni del territorio nazionale. All'articolo 1 della citata legge le parole: “in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno” sono soppresse».

32.34

MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono sostituiti dai seguenti:

“2. A ciascun produttore che, con riferimento alla campagna di commercializzazione 1997-1998, risulta disporre di un numero di vacche

lattifere tale da giustificare la media delle quantità di latte commercializzate nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997, è assegnata una quota, ai sensi di quanto previsto dal regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. L'AIMA provvede a revocare in tutto, o in parte, le quote ai soggetti che, ai sensi degli accertamenti compiuti dalla Commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficienti a giustificare la quantità di latte fatturato.

3. Le quote recuperate a seguito delle revoche di cui al comma 2 sono redistribuite gratuitamente ai produttori di cui al medesimo comma 2, in relazione alla quantità di vacche da latte di cui dispongono».

32.35

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è soppresso».

32.36

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";

b) all'articolo 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le controversie di valore inferiore ai 2.000.000 di lire non sono addebitate spese di giudizio».

32.37

SPERONI, MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole: «con gli interessi legali maturati» sono soppresse.

32.38

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 14, della legge 4 giugno 1984, n. 194, è abrogato».

32.39

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'agenzia di cui all'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è posta in liquidazione».

32.40

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'azienda di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, è posta in liquidazione. All'espletamento delle relative procedure provvede il Ministero delle politiche agricole, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di loro competenza, hanno facoltà di operare nei settori di intervento della succitata azienda».

32.41

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'azienda di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, è posta in liquidazione. Alle relative procedure provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per le politiche agricole. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di loro competenza, hanno facoltà di operare nei settori di intervento della succitata azienda».

32.42

ANTOLINI, ROSSI, BIANCO, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10, è soppresso il seguente periodo: "nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio";

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

“11-bis. A decorrere dall’anno 1998, entro il 31 gennaio di ogni anno è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11, spettanti per l’anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell’editore o della testata e dalla necessaria certificazione. Tale certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio”».

32.43

ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

“Art. 181-bis. – 1. Agli autori spetta un compenso ridotto del 90 per cento quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonchè delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”».

32.44

FALOMI

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al quinto comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “finalità istituzionali” sono inserite le altre: “nonchè da associazioni, enti o altre organizzazioni aventi valore nazionale o riconoscimento dello Stato come enti meritevoli, oppure natura politica, religiosa o sindacale”».

32.45

BONAVITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I contributi previsti dal comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane, decorrono dall’anno 1991».

32.46

FALOMI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È prorogato al 31 dicembre 1998 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni».

32.47

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma primo, sono soppresse le parole da: «e da approvarsi» fino alla fine del comma;

b) al comma secondo, sono soppresse le parole: “entro i limiti massimi della tariffa medesima” e le parole: “mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie”; nonchè la parola: “minima”».

32.48

MARCHETTI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per avviare la costruzione del collegamento autostradale Cuneo-Asti, è concesso alla società SATAP un contributo statale pari a 50 miliardi di lire per dieci anni per il periodo 1998-2007, finalizzato all'ammortamento dei mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis si provvede per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

9-quater. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.57

ZANOLETTI, GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per avviare la costruzione del collegamento autostradale Cuneo-Asti, è concesso alla società SATAP un contributo statale pari a 25 miliardi di lire per venti anni per il periodo 1998-2017, finalizzato

all'ammortamento dei mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis si provvede per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

9-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.49

ZANOLETTI, GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 7 della legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (*Programma straordinario di dismissioni di beni immobiliari*). - 1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari ad uso diverso da quello abitativo degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato relative ad immobili ad uso non abitativo aventi analoghe caratteristiche;

b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

c) a definire uno schema tipo di contratto di acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;

d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto o i soggetti disponibili ad acquistare gli immobili ad uso non abitativo per i quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione di cui al comma 2, e per gli immobili vuoti o inutilizzati oggetto del programma di cui al presente articolo ad un prezzo non inferiori ai valori di mercato.

2. I conduttori di contratti di immobili ad uso non abitativo oggetto del programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo hanno diritto di prelazione.

3. Entro il 31 giugno del 1998, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma

straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti».

Sono conseguentemente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

32.50

MARINO, ALBERTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "società promotrici di centri commerciali all'ingrosso" sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale,».

32.54

GIARETTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, non possono erogare servizi a pagamento a soci che non siano iscritti da almeno tre mesi».

32.55

MANFROI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 3, comma 49, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d'ufficio e che mantenga a disposizione l'immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale".

9-ter. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d'ufficio e che mantenga a disposizione l'immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale"».

32.61

FORCIERI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 49 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d'ufficio e che mantenga a disposizione l'immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale"».

9-ter. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 55 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d'ufficio e che mantenga a disposizione l'immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale"».

32.63

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 3, comma 49, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d'ufficio e che mantenga a disposizione l'immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale"».

9-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d'ufficio e che mantenga a disposizione l'immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale"».

32.56

GRILLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto. Conseguentemente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è adeguata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione 24 marzo 1973 tra l'ANAS e la Società autostrade romane ed abruzzesi per azioni, a ratifica e conferma della qualità giuridica acquisita dalla società medesima, con la gestione per conto ANAS degli itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo (A24) e Torano-Pescara (A25)».

32.58

STANISCIÀ, FORCIERI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I territori, individuati in base all'articolo 92, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono da considerarsi aree depresse ai fini delle leggi nazionali».

32.59

STANISZIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "1.000.000.000";

b) all'articolo 3, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "700 milioni";

c) all'articolo 5, primo periodo, sostituire le parole: "2 miliardi annui" con le seguenti: "2,5 miliardi annui".

Conseguentemente, all'atto Senato n. 2792, al comma 2 dell'articolo 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

«Presidenza del Consiglio dei ministri: 1998: - 500; 1999: - 500; 2000: - 500».

32.60

DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. L'Ufficio italiano cambi (UIC) è posto in liquidazione entro il 30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell'UIC, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 17 dello Statuto, è dovuto al Tesoro dello Stato previa restituzione all'Banca d'Italia del fondo di dotazione.

9-ter. Le funzioni ed il personale dell'UIC sono trasferiti alla Banca d'Italia.

9-quater. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell'UIC sono destinate:

a) alla restituzione, entro il 31 dicembre 1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) al finanziamento, per una quota di 1.000 miliardi, delle spese di ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nel 1997;

c) per la quota residua alla riduzione del debito pubblico».

32.62

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

32.64

D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelli previsti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

32.71

D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di enti previdenziali comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

32.65

D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1989, è inserito il seguente:

“Il pagamento della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di eguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio di riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio».

32.66 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO,
BATTAFARANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La vendita sottocosto di prodotti da chiunque effettuata è vietata. Per vendita sottocosto si intende la vendita di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra tassa o imposta connessa alla natura del prodotto, fatta esclusione per le vendite di liquidazione e anche di fine stagione, previste dai titoli I e II della legge 19 marzo 1980, n. 80. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta con decreto la disciplina delle vendite sottocosto e le relative sanzioni».

32.67 BONAVITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è soppresso».

32.69 DI BENEDETTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - I. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza socia-

le 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi”».

32.68

DI BENEDETTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 7 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, riguardante la disciplina dell’agriturismo sono aggiunti i seguenti commi:

“Entro la data del 30 giugno 1998 ciascuna regione istituirà una commissione di controllo sull’attività agrituristica composta da funzionari dell’amministrazione regionale e rappresentanti delle associazioni di categoria con le seguenti competenze:

a) verifica della persistenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica;

b) sospensione e revoca delle autorizzazioni per gli esercizi non conformi alle normative previste;

c) esercitare un monitoraggio dell’attività agrituristica sul territorio regionale al fine di far emergere le irregolarità e le illiceità nella gestione di tali esercizi;

d) formulare proposte di modifica della normativa regionale.

Le regioni possono prevedere, per la commissione, ulteriori competenze, principalmente di carattere consultivo”».

32.70

DI BENEDETTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al primo periodo del comma 7 dell’articolo 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: “al 31 dicembre 1995” sono soppresse. Il costo del provvedimento ricade sul capitolo di spesa 3664 del Ministero del lavoro».

32.72

PELELLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le norme contenute nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, restano in vigore fino all’entrata in vigore della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali».

32.73

PELELLA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica, l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare.

2. A tale fine il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo:

a) contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro».

32.74 (Nuovo testo) SCIVOLETTO, FUSILLO, PIATTI, BARRILE, FIGURELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO, CORTIANA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica, l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare.

9-ter. A tal fine il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo:

a) contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro».

32.74 SCIVOLETTO, FUSILLO, PIATTI, BARRILE, FIGURELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO, CORTIANA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per le società di fatto, irregolari e società semplici che si regolarizzano ai sensi dei commi da 68 a 76 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e si iscrivono al registro delle imprese entro il 31 dicembre 1997, i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, scaduti entro il 31 dicembre 1996, sono riaperti e prorogati al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

32.75 FUSILLO, SCIVOLETTO, PIATTI, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PEDA, BARBIERI, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai soci delle società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad applicarsi i diritti e le agevolazioni, tributarie e creditizie, stabiliti dalla normativa vigente per coloro che esercitano l'attività di impresa in forma individuale. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale ed ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel proprio nucleo familiare».

32.76 SARACCO, SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PEDA, BARBIERI, FUSILLO, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituita dalla seguente:

“f) le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, i loro consorzi e le associazioni riconosciute di produttori agricoli, che abbiano subito danni economici a causa della riduzione quantitativa dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 2, riduzioni pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti degli ultimi 3 anni, hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, lettere d) ed e), 4 e 5 della presente legge”.

9-ter. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, fino alle parole: “dell'articolo 3, comma 1,” è so-

stituito dal seguente: “Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale comprese le cooperative di conduzione terreni iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, ed alle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, ed alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli iscritte al registro speciale imprese agricole delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f)”.

9-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 1997».

32.86

CAZZARO, PASQUINI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Nella lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: “...35 per cento” sono sostituite con le seguenti: “30 per cento” e sono soppresse le parole: “e della produzione commercializzata”.

9-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 9-*bis* paragrafo 1 hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 1997».

32.85

CAZZARO, PASQUINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. L’articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituito dal seguente:

“Art. 6. – *I*. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano datori di lavoro agricolo:

a) le amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione;

b) le imprese che effettuano a favore sia di enti pubblici che di privati, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, di sistemazione e manutenzione di aree a verde, di riassetto idrogeologico e di sistemazione e manutenzione idraulica, finalizzati al mantenimento, alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio cui si riferiscono i medesimi lavori e servizi, nonchè ogni altro lavoro e servizio che richiedano l’impiego prevalente di competenze, di macchine e di attrezzature proprie delle attività agricole e forestali;

c) i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonchè i consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e

di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

d) le imprese che si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

e) le imprese cooperative, di cui all'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, che svolgono servizi tecnici per l'agricoltura e la forestazione;

f) le imprese non agricole, limitatamente agli operai addetti alle attività di raccolta di prodotti agricoli.

2. Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'obbligo del versamento dei contributi e premi di previdenza ed assistenza obbligatorie si considera adempiuto dai soggetti di cui al comma 1, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione e degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno».

32.84

CAZZARO, PASQUINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con atto dell'amministratore dell'Ente sulla base di delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitarsi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*».

32.83

GIARETTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali, gli alloggi edificati a totale carico dello Stato per soddisfare le esigenze abitative di particolari categorie di persone, ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione della legge 4 marzo 1952, n. 137, in materia di assistenza a favore dei profughi, della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli per i qua-

li gli enti stessi facciano richiesta per la realizzazione di interventi di restauro o di riqualificazione ambientale o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza, comunque attinenti l'edilizia residenziale pubblica; la cessione è effettuata ad un prezzo pari alla metà del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente tenuto conto delle attuali condizioni dei fabbricati».

32.82

GIARETTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alinea, prima delle parole: "I soggetti che non provvedono entro il termine" sono inserite le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1997,"; alla lettera b) le parole da "e comunque entro sei mesi dal termine stabilito" a "entro trenta giorni dalla denuncia stessa" sono sostituite con le seguenti: "e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa"».

32.80

GIARETTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998».

32.79

BRIGNONE, MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998».

32.78

BRIGNONE, MORO, ROSSI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'operazione contabile non deve originare alcun intervento od onere finanziario dello Stato, in conto finanziamento o sottoscrizione di quote di capitale».

32.77

MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A favore delle società ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché delle società ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché delle attività autonome promosse ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la Società per l'imprenditorialità giovanile spa, è autorizzata a costituire un fondo di garanzia dell'importo di lire 50 miliardi. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie destinate alle finalità del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il fondo può essere incrementato dall'apporto economico di enti finanziari e di associazioni di categoria».

32.1

TRAVAGLIA, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

«Art. 32-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle perso-

ne giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturo può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

Art. 32-ter.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 32-bis spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 32-bis, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivo.

vamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

Art. 32-quater.

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti o, se trattasi degli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988».

32.0.1

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifica dell'articolo 10
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494)*

1. Al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 10 del decreto-legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo la parola "architettura" sono aggiungere le seguenti: " , in scienze agrarie o in scienze forestali," e al medesimo

comma, lettera c), dopo le parole “o perito industriale” sono aggiunte le seguenti: “o perito agrario”.

2. Al comma 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, dopo le parole: “degli architetti” sono aggiunte le seguenti: “dei dottori agronomi e dei dottori forestali, o dal Collegio nazionale dei periti agrari”».

32.0.2

MINARDO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La domanda di iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi da 202 a 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere presentata fino al 31 marzo 1998 senza applicazione di oneri accessori sui contributi dovuti.

2. I termini per usufruire del condono previdenziale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono riaperti fino al 30 aprile 1998; sono sanabili tutti i ritardati od omessi adempimenti verso tutti gli enti previdenziali dovuti fino alla data del 20 ottobre 1997; le somme dovute devono essere maggiorate del 5 per cento annuo dalla data di scadenza del termine precedente.

3. I termini per la chiusura delle partite IVA inattive, di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono ulteriormente riaperti fino al 30 aprile 1998; il semplice versamento della somma prevista – integrato con la data di cessazione – è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione della partita IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

4. I versamenti, di imposte e contributi omessi o tardivamente adempiti, di cui all'articolo 3, commi da 204 a 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilmente effettuati fino al 30 aprile 1998, con la maggiorazione del 5 per cento annuo dal 1° ottobre 1997.

5. I termini del 30 settembre 1997 e 31 ottobre 1997 per la consegna dei questionari degli studi di settore possono essere adempiti entro il 31 dicembre 1997, senza applicazione di sanzioni, mediante invio di supporto magnetico che potrà contenere anche un solo questionario.

6. I versamenti e le adesioni al concordato, per gli anni precedenti al 1994, possono essere effettuati fino al 30 aprile 1998; lo stesso termine vale per la presentazione delle istanze per l'anno 1994; tutti gli altri termini previsti dal comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, devono intendersi differiti di un anno, compresa la regolarizzazione delle scritture contabili; sulle somme risultanti dovute deve essere corrisposto l'interesse annuo del 5 per cento dalla data di scadenza del termine precedente; l'adesione è ammessa anche per quei contribuenti che, nel frattempo, avessero ricevuto accertamenti induttivi di cui non si tiene conto».

32.0.3

MANIS

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall'articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:

- a) superstrada di collegamento tra Atina ed Isernia (completamento dorsale appenninica);
- b) collegamento tra la superstrada Frosinone-Sora e la superstrada Avezzano-Sora;
- c) bretella S.S. Casilina sud - S.S. Maria (completamento anello attorno a Frosinone);
- d) collegamento tra la S.S. n. 156 Frosinone-Latina ed il realizzando casello autostradale di Ferentino.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l'Anas, nonchè l'amministrazione provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l'inoltro dei progetti, relativi alle predette opere, all'esame istruttorio e al CIPE, per la loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della viabilità».

32.0.4

DIANA Lino

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai pretori.

2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per se l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiunque proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l'osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della data del 30 settembre 1997, trascritti almeno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e purchè l'acquirente entro tale termine versi alla Conservatoria dei registri immobiliari competente una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte le invalidità derivanti dall'inosservanza dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione il procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al pretore secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con il presente articolo».

32.0.5

DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione cooperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali n. 10244 in data 4 ottobre 1983 e n. 1324 in data 2 agosto 1989 per la realizzazione e gestione, in esecuzione del disposto dell'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge 1° luglio 1977, n. 403, e dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, del "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori" di proprietà del comune di Sanremo, alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.

2. La liquidazione è subordinata alla concessione, da parte del comune di Sanremo, per un periodo non inferiore a venti anni, della gestione dell'opera alla Cooperativa destinataria dei contributi.

3. Il vincolo di destinazione a centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori, previsto dall'articolo 3, comma 108, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si intende esteso all'intera opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».

32.0.6

BARRILE, MURINEDDU

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, dopo le parole: "su richiesta dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "statale, regionale e locale interessata".

2. All'articolo 36, primo comma, del regolamento di navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "altre amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "delle regioni e degli enti locali"».

32.0.7

DONISE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla Carbosulcis spa viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla Carbosulcis spa e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse».

32.0.8

CADDEO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonchè con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale”;

b) all'articolo 28, al primo comma, dopo le parole: “sui reclami” sono soppresse le seguenti: “sentita una Commissione di tecnici e giurisperiti, nominata con decreto ministeriale”;

c) all'articolo 29, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma del precedente articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria”».

32.0.9

CADDEO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per il ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai beni di proprietà di privati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare l'intervento statale alle sole ipotesi di calamità naturali dichiarate di rilievo nazionale dal Governo;

b) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;

c) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, prevedendo che l'intervento statale, anche in assenza di copertura assicurativa, non possa comunque superare un importo corrispondente alla differenza tra tali limiti e l'importo del danno;

d) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della

disciplina delle modalità di determinazione dei premi e di individuazione delle somme assicurate;

e) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato resta precluso;

g) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati, assumendo quale criterio-limite, per la ricostruzione e riparazione di beni immobili, il valore da ultimo dichiarato ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

h) modificare, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al presente comma, le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

i) avvalersi delle compagnie di assicurazione per l'accertamento dell'entità dei danni e la relativa liquidazione;

l) attribuire all'ISVAP il compito di vigilare sull'attuazione della normativa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1998 previo parere delle Commissioni di cui al comma 2».

32.0.10

MUNGARI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“14-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 gennaio di ogni anno è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'editore o della testata e dalla necessaria certifica-

zione. Tale certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».

32.0.11 GUERZONI, MARINO, FUMAGALLI CARULLI, PEDRIZZI, NAPOLI Roberto, MORO, LAVAGNINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo regolante la liquidazione dei consorzi medesimi e il trasferimento delle funzioni, beni mobili e immobili, attività e passività, rapporti giuridici, personale, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanonici idroelettrici per concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è effettuato a favore delle comunità montane per i comuni già consorziati in esse ricadenti. Ove i comuni, già consorziati e non, risultassero non ricompresi negli ambiti territoriali delle comunità montane, al fine della determinazione delle modalità di introito dei sovracanonici loro spettanti si applicano le norme di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni».

32.0.12

FERRANTE

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, al fine di snellire e rendere flessibile il mercato del lavoro soprattutto al fine di agevolare l'incontro di domanda e offerta di lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità e i tempi più convenienti per i lavoratori e le imprese. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui».

32.0.13

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le quote di proprietà attualmente possedute dallo Stato, da altri enti pubblici o da società per azioni a partecipazione pubblica in enti e società che svolgono attività di produzione dello sviluppo, di aiuto alle imprese, di rilocalizzazione delle medesime, di assistenza alle nuove iniziative imprenditoriali, di assistenza economica alle imprese e ai lavoratori autonomi ubicati nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord sono trasferite all'IRI spa. L'IRI spa può, con deliberazione della propria assemblea, procedere allo scioglimento di tali enti. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'esercizio 1998».

32.0.14

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 150 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. Il Fondo sanitario nazionale è ridotto di 3.000 miliardi per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato Spa e all'Ente poste italiane sono ridotti per l'anno 1998, rispettivamente, di lire 1.000

miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. Le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 sono proporzionalmente ridotte per gli scaglioni relativi ai redditi sino a lire 150 milioni annui in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi.».

32.0.15

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme in materia di privatizzazioni)

1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro" in conformità agli *standard* internazionali».

32.0.16

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 150 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. Il Fondo sanitario nazionale è ridotto di 3.000 miliardi per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni

di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato Spa e all'Ente poste italiane sono ridotti pre l'anno 1998, rispettivamente, di lire 1.000 miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. Per i contribuenti il cui reddito complessivo familiare suddiviso per ciascun componente del nucleo familiare sia inferiore al valore medio *pro capite* del totale dei redditi dichiarati si applica una riduzione delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 in misura uguale per ogni scaglione di reddito, in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi».

32.0.100

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni tra un minimo di lire duemila per metro quadrato e un massimo di lire ottomila per metro quadrato, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».

32.0.17

CADDEO, BISCARDI, VALLETTA

Art. 33.

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 miliardi» con le seguenti: «6.000 miliardi».

33.2

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 6-bis, nelle materie di rispettiva competenza le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

33.3

TAROLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 6-bis, nelle materie di rispettiva competenza le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

33.4

ANDREOLLI, PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, ROBOL,
DONDEYNAZ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 6-bis, nelle materie di rispettiva competenza le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

33.5

GUBERT

All'emendamento 3.0.700, al comma 1, sopprimere le parole: «impianti generici».

3.0.700/1

D'ALÌ

All'emendamento 3.0.700, al comma 3, sopprimere le parole: «il credito d'imposta non è rimborsabile».

3.0.700/2

D'ALÌ

All'emendamento 3.0.700 sopprimere il comma 7.

3.0.700/3

D'ALÌ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla Tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, supplemento ordinario, e successive modificazioni o integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, impianti generici, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 100 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della medesima legge n. 317. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata, agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il

medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo, con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dell'1 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono aumentati del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999.

11. Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 503, è modificato come segue:

all'articolo 9, comma 2, è aggiunto il periodo: "Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000 a qualsiasi titolo dovuti";

all'articolo 17, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "lettera l) le insegne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali nei limiti di metri quadrati 3 per ogni soggetto d'imposta".

Conseguentemente all'articolo 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per gli anni 1999 e 2000 i trasferimenti statali correnti ai comuni sono ridotti nella stessa misura delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis"».

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla Tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, supplemento ordinario, e successive modificazioni o integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, impianti generici, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 100 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della medesima legge n. 317. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata, agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo, con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa da-

ta non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono aumentati del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999.

11. Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 503, è modificato come segue:

all'articolo 9, comma 2, è aggiunto il periodo: "Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000 a qualsiasi titolo dovuti";

all'articolo 17, comma 1, lettera *i*) è aggiunto il seguente periodo: "le insegne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali nei limiti di metri quadrati 2,5 per ogni soggetto d'imposta".

Conseguentemente all'articolo 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per gli anni 1999 e 2000 i trasferimenti statali correnti ai comuni sono ridotti nella stessa misura delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis"».

3.0.700 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore del turismo)

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo di dotazione per il prestito turistico, di seguito denominato Fondo, al quale affluiscono:

a) gli stanziamenti erogati dallo Stato, in sede di legge finanziaria, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) i risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private, quali circoli aziendali, associazioni *no-profit*, banche, società finanziarie;

c) risorse pubbliche e private derivanti da donazioni o liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici e privati.

2. Il Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento del turismo – anche mediante apposite convenzioni con centri e istituti di credito o di previdenza, eroga prestiti turistici a tassi agevolati a famiglie e a singoli, il cui limite di reddito è fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle finanze. Gli eventuali utili derivanti dalle predette convenzioni sono utilizzati per l'attivazione di interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del Fondo e le tipologie delle agevolazioni e dei servizi erogati. Lo stesso decreto individua idonee forme per la partecipazione alla gestionale del Fondo del Ministro per solidarietà sociale, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle regioni.

4. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'ENIT ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000.

5. Il canone RAI per gli esercizi ricettivi viene così determinato:

a) per la parte fissa, agli stessi valori previsti dalle disposizioni vigenti;

b) per la parte connessa al numero degli apparecchi effettivamente installati, in lire 15.000 per ogni apparecchio installato in esercizi a carattere stagionale, ed in lire 30.000 per gli apparecchi installati in esercizi a carattere annuale».

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente alla somma pagata a titolo di rivalsa IVA, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situate nelle zone colpite dal sisma, come individuate dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquisitati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggettiche provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Agli oneri concessi al presente articolo si fa fronte con i maggiori risparmi provenienti dalla riformulazione dei commi 1-3 dell'articolo 19,

stimati in: 134 miliardi per il 1998 (204-70); 438 miliardi per il 1999 (638-200); 438 miliardi per il 2000 (638-200)».

19.2000

MORANDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente alla somma pagata a titolo di rivalsa IVA, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuati dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquisiti o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggettive provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma precedente, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma precedente, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto este-

riore degli edifici e sui prospetti, devono essere eseguiti possibilmente sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente».

Agli oneri concessi al presente articolo si fa fronte con i maggiori risparmi provenienti dalla riformulazione dei commi 1-3 dell'articolo 19, stimati in: 134 miliardi per il 1998 (204-70); 438 miliardi per il 1999 (638-200); 438 miliardi per il 2000 (638-200).

19.2000 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 33.0.1000, sopprimere il comma 6, nonchè l'ultimo periodo del comma 7.

33.0.1000/1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe, rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)”.

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività da soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e dalle tintolavanderie, con ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati, ovvero dai soggetti esercenti attività commerciale con l'autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero

attività turistica, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.

5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni seguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 74 quarto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.

9. Entro il 15 gennaio 1998 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 miliardi per l'anno 1998, a 400 miliardi per l'anno 1999 e a 400 miliardi per l'anno 2000.

10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9».

33.0.1000 FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA
POGGIOLINI, MARINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VENERDÌ 31 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 9,30.

(Si da lettura del processo verbale della seduta precedente).
(R032 000, B60°, 0002°)

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sul processo verbale, nota che non risultano da esso sufficientemente chiarite le ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare l'Aula nella seduta di ieri, 30 ottobre, cui il processo verbale si riferisce.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che tali ragioni sono riportate nel resoconto sommario della seduta apparso sui relativi Bollettini della Camera e del Senato: il processo verbale delle sedute ha infatti contenuti diversi e meno ampi rispetto al resoconto, in conformità alla sua differente funzione. Assicura che comunque la precisazione del senatore Falomi troverà adeguata pubblicità anche in riferimento alla rendicontazione della seduta di oggi.

(Il processo verbale è approvato)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0044°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta è assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60°, 0024°)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera indirizzata al Presidente del Senato dal principe Sforza Ru-

spoli, candidato alle elezioni amministrative nel Comune di Roma, e dal Presidente trasmessa alla Commissione, nella quale si lamenta che la stampa e la programmazione radiotelevisiva dedicherebbero spazio eccessivo ai candidati Rutelli e Borghini, trascurando gli altri.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B60^a, 0025^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa la Commissione che il senatore Antonio Falomi, con lettera pervenuta ieri sera, gli ha chiesto di sconvocare la seduta odierna della Commissione, in modo da consentire la partecipazione ad una seduta del Senato di questa mattina, nella quale sono previste votazioni.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di avere indirizzato al Presidente la lettera della quale egli ha dato conto nel momento in cui era ancora previsto che questa mattina si svolgessero votazioni al Senato. Si conosce ora che queste votazioni non avranno in effetti luogo, diversamente da quanto era previsto ieri: tuttavia, nel momento in cui la presenza di impegni al Senato sembrava ancora certa, non si è ritenuto di sconvocare la riunione della Commissione. Questo non aiuta certo il mantenimento di rapporti corretti tra i gruppi ed il Presidente, che già ieri aveva ritenuto di avviare il dibattito in Commissione, pur in presenza di serie riserve avanzate da parte sua.

Nel frattempo, alla Camera il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione di un provvedimento, la cui votazione dovrebbe avere luogo oggi: questa nuova circostanza, concomitante con la seduta odierna della Commissione, lo induce a mantenere la richiesta che la seduta di oggi sia rinviata ad altra data.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la richiesta formulata ieri dal senatore Falomi era posteriore alla convocazione della Commissione per la giornata di oggi, la quale era stata formulata al termine della seduta di ieri, prima che si conoscesse che il Governo avrebbe posto la fiducia.

Sul dibattito incidentale che si instaura, darà comunque la parola a chi dovesse richiederla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il deputato Mauro PAISSAN non comprende il senso delle questioni sollevate dal senatore Falomi, le cui considerazioni di carattere procedurale sembrano sottendere piuttosto una ragione politica, che è bene sia esplicitata. Da un punto di vista formale, difatti, il fatto che sia pendente una questione di fiducia posta dal Governo alla Camera non sembra rilevare ai fini dei lavori della Commissione, che in alcun modo, nell'attuale circostanza, può vedere nel Governo un suo interlocutore. È possibile, naturalmente, immaginare la predisposizione di un diverso calenda-

rio dei lavori della Commissione, che tenga conto degli impegni che possono riguardare i gruppi anche in relazione al dibattito sulla questione di fiducia; ma queste eventuali variazioni al programma già stabilito non devono comunque condizionare la conclusione del dibattito.

Il deputato Marco FOLLINI condivide le considerazioni del collega Paissan: la Commissione deve concludere il dibattito iniziato, che è assai complesso e presenta una notevole rilevanza esterna. In ciò, la Commissione può essere disponibile ad una grande flessibilità nei tempi di lavoro, che può essere estesa sino all'utilizzazione di ore e giornate nelle quali normalmente non ha luogo attività parlamentare, purchè però tale impegno conduca ad un risultato effettivo. Non si opporrebbe, pertanto, alla predisposizione di tempi ed orari diversi per i lavori della Commissione, purchè questi possano comunque concludersi entro la giornata di martedì 4 novembre, come a suo tempo fu convenuto.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha fatto presente che la circostanza che il Senato non sia riunito può utilmente consentire alla Commissione di proseguire i propri lavori, il deputato Mario LANDOLFI si domanda se debba essere individuata, tra le risoluzioni che certamente saranno sottoposte alla Commissione, una cui attribuire la rilevanza di testo-base, onde potervi riferire eventuali proposte di modifica che non consistano in risoluzioni completamente alternative.

Il senatore Antonio FALOMI, ritornando alla questione dei tempi dei lavori della Commissione, ritiene che per prassi nella pendenza di una votazione sulla fiducia al Governo tutte le Commissioni, ed anche quelle bicamerali, debbano essere sconvocate, a meno che non si riscontri l'accordo unanime dei gruppi a proseguire i lavori: che nel caso di specie certamente non sussiste.

Il deputato Mario LANDOLFI fa presente di ricordare che in passato la Commissione si è riunita nell'imminenza di votazioni relative alla questione di fiducia; è comunque disponibile ad eventuali cambiamenti nel programma di lavoro della Commissione, purchè questi non comportino un differimento del termine per la conclusione dei lavori, stabilito al prossimo martedì.

Il Presidente Francesco STORACE, rispondendo alla prima delle questioni poste dal collega Landolfi, ritiene - e la Commissione vi consente - che possa essere indicato come testo-base del dibattito quello del quale il relatore ha preannunciato la prossima presentazione. Ad esso andranno riferite eventuali proposte di modifica, ferma restando naturalmente la facoltà dei commissari di presentare risoluzioni del tutto alternative, per le quali appare opportuno differire il termine dalle ore 12 alle 15 di oggi.

Il senatore Antonio FALOMI insiste nella propria richiesta di aggiornamento dei lavori, ribadendo le ragioni in precedenza espresse.

Egli non considera, difatti, legittimamente convocata la Commissione nelle ultime due sedute; non parteciperà quindi al seguito dei lavori, e non riconoscerà le eventuali deliberazioni o decisioni che vi verranno eventualmente assunte.

(Il senatore Antonio Falomi si allontana dall'aula)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NELLE ULTIME SETTIMANE

(R050 001, B60^a, 0014^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione in titolo.

Il deputato Mauro PAISSAN esprime rammarico per la scelta del rappresentante del Partito Democratico della Sinistra di abbandonare la seduta; reputa comunque che le richieste che egli formulava non possano ritenersi fondate, e che la decisione della Commissione di proseguire i propri lavori sia giustificata.

Esprime peraltro compiacimento per i contenuti della relazione pronunciata ieri dal senatore Semenzato, ed auspica che essi risultino di guida per la redazione di un testo che contenga un'analisi critica dei contenuti dell'informazione Rai nelle ultime settimane, nonché le indicazioni per ovviare alle carenze riscontrate.

Il relatore Stefano SEMENZATO, intervenendo in sede di replica, assicura la Commissione che si adopererà per redigere un testo che consenta di cogliere il consenso del maggior numero possibile dei suoi componenti. Si augura che i contributi, anche di carattere differente o emendativo rispetto al suo testo, che non mancheranno di pervenire da parte degli altri commissari, siano ispirati ad analoga esigenza.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara conclusa la discussione generale sull'argomento in titolo, e ricorda che la Commissione ha convenuto di considerare quale termine per la presentazione di eventuali proposte emendative al testo del relatore, le ore 15 di lunedì 3 novembre. Il testo del relatore, assieme alle altre risoluzioni che stanno pervenendo alla Commissione, sarà tempestivamente portato alla conoscenza di tutti i componenti.

Rinvia quindi il seguito della discussione in titolo alla seduta già convocata per martedì 4 novembre prossimo.

La seduta termina alle ore 9,55.

